



Decreto Dirigenziale n. 1 del 12/02/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO AL "PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELL'OPIFICIO INDUSTRIALE DELLE FONDERIE PISANO UBICATO IN LOC. FRATTE NEL COMUNE DI SALERNO" PROPOSTO DA FONDERIE PISANO & C. S.P.A. - CUP 7931.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e ss.mm.ii., è stato approvato il nuovo ordinamento e che con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018 le competenze regionali in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali 50 17 92;
- d. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- e. al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO CHE:

- a. la Fonderie Pisano & C. S.p.A., con sede in Salerno alla Via dei Greci 144 loc. Fratte, ha presentato, nell’ambito della procedura coordinata di AIA – VIA - VI, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Dlgs 152/2006, relativa al *“Progetto di ammodernamento dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in loc. Fratte nel Comune di Salerno”* acquisita al prot. reg. n. 623497 del 26/09/2016 contrassegnata con CUP 7931;
- b. su specifica richiesta prot. reg. n. 664134 del 12/10/2016 formulata ai fini della procedibilità amministrativa, la Fonderie Pisano & C. S.p.A. ha trasmesso le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 698391 del 26/10/2016;
- c. l’istruttoria del progetto *de quo*, a seguito della procedibilità amministrativa, è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Nevia Carotenuto e dal dott. Mario Sica;
- d. la pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 24 commi 2 e 3 è avvenuta sul quotidiano Metropolis del 18/10/2016: la tempistica di questa prima consultazione, della durata di 60 giorni, è decorsa dalla pubblicazione della documentazione sul sito web della documentazione presentata avvenuta in data

28/10/2016 a seguito dell'accertata procedibilità ovvero a seguito della pubblicazione sul sito tematico regionale dedicato alla VIA – VI – VAS della data di pubblicazione della documentazione;

- e. a seguito di questa prima consultazione sono state presentate delle osservazioni da parte del *“Comitato Salute e Vita” & “Presidio Permanente Salute”* pervenute il 23/12/2016 e acquisite al prot.1035 del 02/01/2017, debitamente pubblicate sul web; inoltre sono stati acquisiti: Parere parco Irno prot. reg 843180 del 29/12/2016 (prot. 18331 del 27/12/2016); Parere ASL acquisito al prot. 27498 del 16/01/2017; nota ARPAC Dipartimento di Salerno acquisita al prot. 9386 del 05/01/2017;
- f. decorsi i termini della pubblicazione, è stata trasmessa la richiesta di integrazione prot. 51571 del 25/1/2017 nella quale è stata richiesta anche una nuova pubblicazione e di chiarire la localizzazione del progetto con riferimento al territorio del comune di Pellezzano;
- g. è stata acquisita la nota AdB Campania SUD (prot. Reg. 118386 del 20/02/2017);
- h. in assenza delle integrazioni richieste nel termine dei 45 giorni stabiliti dall'art. 26 comma 3 del Dlgs 15272006 la UOD Valutazioni Ambientali ha trasmesso il preavviso di archiviazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 prot. 182742 del 13/03/2017;
- i. il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni nei termini del preavviso di archiviazione con nota acquisita al prot. 201195 del 20/3/2017, con la quale ha sostituito la documentazione trasmessa in sede di istanza;
- j. con nota acquisita al prot. reg. n. 239110 del 31/03/2017, la Fonderie Pisano & C. S.p.A. ha trasmesso copia dell'avviso al pubblico pubblicato in data 21/03/2017 sul quotidiano Le Cronache del 21/3/2017;
- k. con nota acquisita al prot. reg. n. 239098 del 31/03/2017 il proponente ha trasmesso delle *“Controdeduzioni alle osservazioni del “Comitato Salute e Vita” & “Presidio Permanente Salute”*;
- l. tutta la documentazione integrativa (prot. 201195 del 20/3/2017 e prot. 239098 del 31/3/2017) è stata pubblicata sul sito tematico regionale dedicato alla VIA – VI – VAS e dalla data di pubblicazione (04/04/2017) sono decorsi i 60 giorni per le osservazioni;
- m. Sono state acquisite le ulteriori osservazioni del *“Comitato Salute e Vita” & “Presidio Permanente Salute”* acquisite al prot. 405880 del 12/6/2017 debitamente pubblicate sul web;
- n. con nota acquisita al prot. reg. n. 478383 del 11/07/017, la Fonderie Pisano & C. S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa precisando che la stessa *“integra e sostituisce la documentazione già trasmessa in allegato all'istanza di VIA-VI (trasmissione del 15/09/2016)”*;
- o. la UOD Valutazioni Ambientali ha pubblicato sul proprio sito web la documentazione e, valutate le modifiche apportate sostanziali e rilevanti per il pubblico, con propria nota prot. reg. n. 492346 del 17/07/2017 ha chiesto alla Fonderie Pisano & C. S.p.A. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'art. 24 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006;
- p. con nota acquisita al prot. reg. n. 521822 del 28/07/2017, la Fonderie Pisano & C. S.p.A. ha trasmesso copia della pagina del quotidiano Le Cronache del 26/7/2017 sul quale è stato pubblicato l'avviso di cui al precedente punto;

RILEVATO CHE:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 12/12/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore, si è espressa come riportato nell'Allegato 1 al presente decreto;
- b. all'esito della Commissione del 12/12/2012 l'UOD Valutazioni Ambientali ha trasmesso al proponente Fonderie Pisano & C. S.p.A. il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 con nota prot. reg. n. 822201 del 13/12/2017 trasmessa con pec in stessa data;
- c. a seguito del preavviso di diniego di cui alla nota prot. 822201 del 13/12/2017, in data 22/12/2017 sono stati trasmessi due documenti di controdeduzioni: il primo da parte dell'avv. Lentini e il secondo da parte del legale rappresentante delle Fonderie Pisano, sig. Mario Pisano. Entrambi i documenti recavano in allegato uno stesso documento di ventisette pagine redatto su carta intestata delle Fonderie Pisano non datato né firmato da alcuno e avente come titolo "*Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell'installazione industriale "Fonderie Pisano & C. SpA"*";
- d. sia l'avv. Lentini che il legale rappresentante delle Fonderie Pisano hanno richiesto una audizione in Commissione VIA – VI – VAS al fine di illustrare e far valere le identiche memorie tecniche allegate ad entrambe le note ovvero il citato documento "*Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell'installazione industriale "Fonderie Pisano & C. SpA"*";
- e. con nota prot. 2122 del 02/01/2018 l'UOD Valutazioni Ambientali ha invitato l'avv. Lentini e le Fonderie Pisano a partecipare alla seduta della Commissione VIA – VI – VAS del 9 gennaio 2018 ai fini dell'audizione richiesta;
- f. con nota trasmessa con pec del 08/01/2018 acquisita al 17274 del 10/01/2018 l'avv. Lentini ha chiesto di differire l'audizione prevista per il 9 gennaio 2018 per le motivazioni rappresentate nella citata nota;
- g. con nota prot. 13123 del 09/01/2018 l'UOD Valutazioni Ambientali ha riscontrato la richiesta di differimento come segue: "*La richiesta immediata di audizione è stata avanzata dall'avv. Lentini nelle controdeduzioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 in data 22/12/2017 e da codesta società nelle quasi identiche controdeduzioni trasmesse sempre in data 22/12/2017 "al fine di illustrare le articolate memorie allegate" (controdeduzioni dell'avv. Lentini) e "di far valere, anche in via verbale, le difese già addotte con le memorie tecniche allegate" (controdeduzioni di codesta società). In riscontro a tale richiesta la scrivente UOD, con nota prot. 2122_02_01_2018, ha invitato codesta società a conferire in Commissione VIA – VI – VAS il giorno 9 gennaio c.a.. La data individuata risponde non solo alla richiesta avanzata ma anche alla necessità di rispettare i termini della procedura di VIA – VI, termini che sono iniziati a decorrere nuovamente dal 22/12/2017. Le motivazioni per le quali è stata richiesto il differimento appaiono non pertinenti alla procedura di VIA – VI in oggetto e alla motivazione per la quale è stata richiesta l'audizione in Commissione VIA – VI - VAS, considerato che sia nella nota del 5 gennaio 2018 di conferimento di consulenza che nel riscontro alla stessa si individua quale oggetto della consulenza il riesame dell'AIA e una eventuale VIA postuma sull'impianto produttivo adibito a Fonderia di Ghisa sito nel Comune di Salerno alla via dei Greci n. 144. Si evidenzia che la VIA – VI di cui trattasi ha per oggetto il progetto come sinteticamente rappresentato, sulla scorta dei documenti presentati da codesta società, nel parere della Commissione VIA – VI – VAS del 12/12/2017 e non l'intero impianto produttivo in via postuma. Inoltre non risulta che i soggetti ai quali codesta società ha dato mandato siano gli stessi che hanno predisposto le memorie allegate sia alle controdeduzioni dell'avv. Lentini che a quelle di codesta società. Infine si rappresenta che la richiesta di differimento non individua una data presunta per l'audizione, qualificandosi come una richiesta sine die e già per tale motivazione irricevibile. Per le motivazioni esposte si ritiene di non poter accogliere la richiesta di codesta società di differimento*

dell'audizione in Commissione VIA – VI – VAS, che resta prevista per il 9 gennaio c.a.. Si coglie l'occasione per reiterare la richiesta di comunicare i riferimenti del soggetto che ha predisposto il documento "Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell'installazione industriale "Fonderie Pisano & C. SpA"" allegato sia alle controdeduzioni dell'avv. Lentini che a quelle di codesta società. Inoltre si chiede di chiarire quali controdeduzioni, tra quelle trasmesse dall'avv. Lentini e quelle trasmesse in pari data da codesta società, devono essere considerate ai fini dell'art. 10bis della L. 241/1990. Si resta in attesa di riscontro che potrà essere fornito anche in sede di audizione.";

- h. nella seduta della Commissione VIA – VI – VAS del 9 gennaio 2018 sono quindi stati auditi i rappresentanti della Fonderia Pisano (avv. Lentini, Ing. Ciro Pisano, Sig. Gualtiero Corelli) i quali hanno rilasciato la seguente dichiarazione agli atti a firma dell'avv. Lentini e dell'Ing. Pisano: *"La Società Fonderie Pisano SPA a seguito della comunicazione di preavviso di diniego VIA e delle controdeduzioni prodotte a firma dell'avv. Lorenzo Lentini con richiesta di audizione disposta per la data odierna evidenzia:*
- Che la relazione tecnica di controdeduzioni è stata redatta dall'ing. Eugenio Avallone – con studio- in Via Dei Greci 64 – Salerno;*
 - Che tuttavia per questioni tecniche sono sopraggiunti divergenze tali da minare la fiducia professionale;*
 - Che in conseguenza l'azienda ha incaricato per assistenza e consulenza il prof. A. Carotenuto che con nota che si allega ha chiesto di poter svolgere l'incarico con decorrenza dal 19.01.2018 per acquisire l'autorizzazione della Università degli Studi la Partenope;*
 - Che nel riportarsi integralmente al contenuto delle controdeduzioni già rassegnate e della relazione tecnica allegata chiede di poter dare prosecuzione alla audizione in data successiva per poter consentire al tecnico neo incaricato prof. A. Carotenuto di svolgere le deduzioni tecniche a difesa della Via della Società istante.";*
- i. i componenti della Commissione hanno preso atto della citata dichiarazione e, informati i rappresentanti della società Fonderie Pisano della circostanza che l'audizione è stata accordata al fine di meglio esplicitare tecnicamente le controdeduzioni già trasmesse (come d'altronde richiesto sia dall'avv. Lentini che dall'ing. Mario Pisano) e non al fine di presentare nuove controdeduzioni e/o ulteriori documenti fuori dai termini stabiliti dalle disposizioni normative già trascorsi (art. 10bis della L. 241/1990), insieme ai proponenti hanno concordato di continuare l'audizione nella seduta in data 23.01.2018 per consentire alla società di avvalersi della consulenza di un tecnico di propria fiducia;
- j. nel prosieguo di audizione, svoltosi in data 23/01/2018, i rappresentanti della società Fonderie Pisano hanno dichiarato quanto segue: *"Si deposita nota tecnica al fine di meglio esplicitare tecnicamente le controdeduzioni già trasmesse dalla Società Fonderie Pisano nell'ambito del procedimento di istanza VIA – VI coordinata con l'AIA, CUP 7931 che fanno seguito a quanto indicato nella nota n. 34957 del 17.01.2018 dell'UOD Valutazione ambientale di Napoli".* La nota tecnica depositata è costituita da un documento dal titolo *"Chiarimenti in merito alla documentazione tecnica presentata nel procedimento di istanza di VIA – VI coordinata con l'AIA per il progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in località Fratte comune di Salerno"*. La Commissione si è quindi riservata di determinarsi tenendo conto di tale documento esclusivamente nella misura in cui tali chiarimenti fossero risultati esplicativi delle osservazioni già trasmesse in data 22/12/2017 dal proponente in riscontro al preavviso di diniego formulato ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990;
- k. la Commissione VIA – VI – VAS, nella seduta del 08/02/2018, ha analizzato nel merito le osservazioni trasmesse in data 22/12/2017 dall'avv. Lentini e dal proponente e i chiarimenti depositati agli atti della Commissione VIA nella seduta del 23/01/2018, al fine di valutare se quanto rappresentato nei documenti indicati fornisse elementi utili a superare i motivi ostativi della determinazione sfavorevole della Commissione VIA espressa nella seduta del 12/12/2017 e si è determinata come riportato nell'Allegato 2 al presente decreto;

- I. che la Fonderie Pisano & C. S.p.A. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 23/05/2016 agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, per tutte le motivazioni di cui alle determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS nelle sedute del 12/12/2017 e del 08/02/2018, di dover esprimere parere sfavorevole di VIA e di VI sul *“Progetto di ammodernamento dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in loc. Fratte nel Comune di Salerno”*, proposto dalla Fonderie Pisano & C. S.p.A., con sede in Salerno alla Via dei Greci 144 loc. Fratte ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 152/2006 previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 104/2017;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C n. 686 del 06/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere, per tutte le motivazioni di cui alle determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS nelle sedute del 12/12/2017 (Allegato 1 al presente decreto) e del 08/02/2018 (Allegato 2 al presente decreto), parere sfavorevole di VIA e di VI sul *“Progetto di ammodernamento dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in loc. Fratte nel Comune di Salerno”*, proposto dalla Fonderie Pisano & C. S.p.A., con sede in Salerno alla Via dei Greci 144 loc. Fratte ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 152/2006 previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 104/2017;
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Fonderie Pisano & C. S.p.A.;
 - 3.2 alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;
 - 3.3 alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
 - 3.4 all'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale;
 - 3.5 all'ARPAC Dipartimento di Salerno;
 - 3.6 al Parco urbano dell'Irno;

- 3.7** all'ASL Salerno;
- 3.8** alla Provincia di Salerno;
- 3.9** al Comune di Salerno;
- 3.10** al Comune di Pellezzano;
- 3.11** al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio

ALLEGATO 1 – CUP 7931 - Istanza di VIA-VI coordinata con l’AIA per il “Progetto di ammodernamento dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in loc Fratte comune di Salerno”. Determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017

Premesso che:

- La Società Fonderie Pisano e C. Spa ha presentato nell’ambito di una procedura coordinata AIA – VIA – VI attivata presso l’UOD Autorizzazione Ambientali e Rifiuti di Salerno, una istanza di VIA – VI acquisita al prot. Reg. 623497 del 26/09/2016 alla quale è stato attribuito il CUP 7931. Nell’ambito dell’iter procedurale VIA - VI sono state effettuate tre consultazioni pubbliche, con relativa pubblicazione di avvisi su quotidiano come di seguito riportate:
 - pubblicazione sul quotidiano Metropolis del 18/10/2016
 - pubblicazione sul quotidiano Le Cronache del 21/3/2017
 - pubblicazione quotidiano Le Cronache del 26/7/2017
- Con nota prot 51571 del 25/1/2017 la UOD Valutazioni Ambientali ha formulato una richiesta di integrazioni e chiarimenti con i seguenti contenuti:

A. PROGETTO

1. *Le attività e le opere previste dal progetto presentato sono descritte nei seguenti documenti: Relazione AIA datata maggio 2016 (Allegato 7 al SIA); Relazione tecnico-illustrativa datata settembre 2016; Quadro progettuale del SIA datato settembre 2016. Tali documenti riportano una descrizione delle opere da realizzare non congruente tra di loro. A solo titolo di esempio, si evidenzia che a pag. 46 della Relazione AIA sono definiti come “già realizzati” alcuni interventi che nel Quadro progettuale del SIA vengono invece definiti “da realizzarsi”. Sempre a titolo di esempio si evidenzia che a pag. 50 della Relazione AIA la descrizione delle opere inerenti il trattamento e lo scarico delle acque non è congruente con quanto riportato nel Quadro progettuale del SIA. Si chiede quindi di chiarire le motivazioni delle discrepanze rilevate e di fornire un quadro chiaro ed univoco degli interventi e delle opere da realizzarsi con il progetto presentato.*

2. *Si prevede la realizzazione di due tettoie per la copertura dei rottami ferrosi utilizzati per il ciclo produttivo e attualmente stoccati all’aperto, ma dalla Tav. 1 di Progetto si rileva che queste sono insufficienti a coprire il numero complessivo di aree di stoccaggio all’aperto, come quelle di rottami ferrosi (identificate con il n. 15), quelle di rottami di ghisa (identificate con il D2) e quelle dei pani di ghisa (identificate con il D1). Si chiede di motivare e chiarire le richiamate circostanze, anche alla luce degli impatti ambientali che l’assenza di tettoie su detti depositi di rottami all’aperto possono causare.*

3. *La documentazione progettuale dovrà essere integrata in ordine ai seguenti aspetti:*

- *documentazione atta all’espressione della competente Soprintendenza in ordine alla circostanza che alcune opere di progetto ricadono in area sottoposta a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004, art. 142 ovvero “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;*
- *documentazione atta all’espressione della competente Autorità di Bacino in ordine alla circostanza che l’area di intervento interessa un area classificata a pericolosità idraulica molto elevata (fascia A) ed a rischio idraulico molto elevato (R4);*
- *con riferimento a quanto contenuto nella Relazione tecnica generale:*
- *aggiornare gli schemi di funzionamento idraulico di progetto, inserendo le linee di adduzione alla rete fognaria esistente, con le relative portate che si intende trasferire;*
- *integrare gli atti con una relazione o sezione specialistica idrologica, da calibrare sulla base delle linee guida che l’Autorità di bacino Campania Sud prevede nel territorio della ex Autorità di bacino in Destra Sele, facendo riferimento a una portata di progetto per le acque di prima pioggia, caratterizzata da un tempo di ritorno pari a un minimo 5 anni;*
- *occorre dimensionare gli impianti di flocculazione e sedimentazione di progetto in funzione del tempo di residenza necessario (e da indicare) a far flocculare e sedimentare le sostanze colloidali*

o solide contenute nello scarico di piazzale di progetto, prima della sua immissione in fognatura o al corpo idrico superficiale;

- in base alle capacità funzionali dell'impianto di pretrattamento di progetto, stabilire la frequenza, espressa in tempo di ritorno, con cui si prevede uno scarico diretto dei reflui di piazzale nel Fiume Irno;

- relazione idraulica atta a comprovare la compatibilità degli scarichi previsti con la portata idraulica della infrastrutture fognarie interessate (fognatura su via dei Greci e Collettore consortile).

B. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Aggiornare i pertinenti paragrafi del SIA (e la sua Sintesi non Tecnica) sulla scorta delle integrazioni/chiarimenti richiesti al precedente punto A e delle richieste di cui ai successivi punti.

2. I riferimenti catastali riportati a pag. 40 non tengono conto del tracciato della rete di scarico delle acque meteoriche e della probabile localizzazione a Pellezzano di parte delle opere (allaccio al Collettore consortile). Si chiede quindi di trasmettere una planimetria riportante le opere da realizzare su catastale con l'indicazione in legenda dei comuni, fogli e particelle interessate dalle opere.

3. A pag. 58 la seguente affermazione: "Un'altra opzione, prevede, invece, il convogliamento di tutte le acque di pioggia in pubblica fognatura. Tale alternativa consentirebbe di azzerare i carichi incidenti sul Fiume Irno e risulterebbe anche economicamente più vantaggiosa. Tuttavia, non è tecnicamente perseguibile in virtù degli elevati carichi idraulici incidenti sulla rete fognaria." deve essere sostanziata con dati comprovanti l'attestata impossibilità tecnica. A tal proposito si chiede di verificare con il gestore del Collettore comprensoriale e della rete fognaria di via dei Greci la compatibilità degli scarichi previsti con la portata idraulica della infrastrutture fognarie interessate e l'impossibilità a recapitare tutte le portate idrauliche nella rete esistente, al fine di escludere la possibilità di non recapitare alcuna portata idraulica nel Fiume Irno.

4. La valutazione degli impatti non ha preso in considerazione la fase di cantiere e, con particolare riferimento allo scarico nel Fiume Irno, gli impatti cumulativi. Si chiede pertanto di trasmettere tali valutazioni.

5. La relazione specialistica relativa allo studio delle dispersioni in atmosfera delle Polveri Totali emesse dell'opificio industriale (cfr relazione specialistica allegata al SIA, All. 3) è riferita esclusivamente allo stato attuale (anno 2015); nel SIA non è compresa la stima delle dispersioni in atmosfera successivamente alla realizzazione del progetto. Si chiede quindi di procedere alla valutazione quantitativa delle variazioni di tali tipi di emissioni che si determineranno a seguito della realizzazione del progetto.

6. Nella caratterizzazione dello Stato non sono riportate le caratteristiche qualitative delle acque di scarico dell'opificio nel Fiume Irno prima dell'intervento. Si chiede di trasmettere i dati inerenti le caratteristiche qualitative delle citate acque di scarico e la stima delle caratteristiche delle acque di scarico a valle degli interventi da realizzare.

7. A pag. 106 del SIA sono riportate delle misure di mitigazione che sembrano coincidere con le attività e gli interventi previsti dal progetto. Si chiede di chiarire tali circostanze.

8. Nella valutazione degli impatti i giudizi di merito, di tipo qualitativo, non sono supportati da dati quantitativi che giustificano i predetti giudizi. Si chiede quindi di sostanziare con dati quantitativi gli effetti degli interventi sulle diverse determinanti dai quali discende la valutazione finale degli effetti degli interventi.

C. STUDIO DI INCIDENZA

1. Aggiornare i pertinenti paragrafi dello Studio di Incidenza sulla scorta delle integrazioni/chiarimenti richiesti ai precedenti punti A e B e delle richieste di cui ai successivi punti.

2. A pag. 12 si afferma che "Con tali soluzioni si intende eliminare quasi totalmente lo scarico attualmente utilizzato che rimarrebbe in esercizio solo per lo sversamento delle acque meteoriche di seconda pioggia, sottoposte comunque a trattamento, quando le portate idrauliche arrivino a valori superiori a 200 l/s.". Non si specifica quali sono le caratteristiche qualitative delle acque che verranno recapitate, dopo l'intervento, nel Fiume Irno. Occorre, ai fini della valutazione delle

potenziali incidenze, specificare le caratteristiche delle acque di scarico prima dell'intervento e quelle stimabili a seguito della realizzazione dello stesso.

3. Al cap. 3 sono riportati continui rimandi alla Relazione tecnica per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che tra l'altro nulla riporta in merito alle caratteristiche del progetto da realizzarsi in termini di produzione di rifiuti, di utilizzo di risorse naturali, ecc.. Si chiede quindi di esplicitare le caratteristiche del progetto nei termini richiesti dall'Allegato G al DPR 357/1997.

4. I Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale di cui al par. 3.2 devono essere individuati con riferimento alle potenziali incidenze sul sito interessato, anche considerando la fase di cantiere, e pertanto si ritiene inappropriato il rimando al SIA. Si chiede quindi di rivedere l'individuazione puntuale, tenendo conto anche della fase di cantiere, dei fattori di inquinamento e disturbo connessi alla realizzazione del progetto e con riferimento al sito in questione.

5. La valutazione effettuata non specifica, rispetto ad ogni singola attività prevista dal progetto da realizzare, le motivazioni per le quali si ritiene non ci siano incidenze, ed inoltre non tiene conto della fase di cantiere. Si chiede quindi di procedere alla valutazione delle potenziali incidenze rispetto ad ogni singola attività prevista, considerando anche la fase di cantiere e motivando gli esiti della stessa.

6. Con riferimento alla realizzazione della seconda vasca e della rete fognaria confluyente nel collettore fognario comprensoriale desta perplessità l'affermazione riportata a pag. 25 (*Perdita di superficie di habitat si considerano le potenziali azioni impattanti sulle specie e le cenosi di pregio segnalate per il Sito; non si prevedono impatti diretti, dato che le aree destinate ai nuovi progetti sono esterne al Sito, preesistenti e già operanti). Si chiede quindi di chiarire le motivazioni per le quali, considerata la localizzazione delle opere a farsi, si afferma che le aree destinate ai nuovi progetti sono esterne al Sito, preesistenti e già operanti.

7. Si richiede una planimetria in scala 1:2000 riportante lo stato di progetto su foto aerea (debitamente datata) dell'area interessata dagli interventi. Su tale planimetria dovrà inoltre essere riportato il perimetro del SIC/ZPS Fiume Irno.

8. Si richiede una carta degli habitat in scala 1:2000 su foto aerea (debitamente datata) sulla quale dovranno essere riportate le opere relative alla realizzazione della seconda vasca e della rete fognaria (con individuazione delle eventuali aree di cantiere) confluyente nel collettore fognario comprensoriale.

9. Si richiede un report fotografico rappresentativo delle caratteristiche significative dell'area interessata dalla realizzazione della seconda vasca e dalla rete fognaria confluyente nel collettore fognario comprensoriale. Tale report deve essere accompagnato da una planimetria nella quale su foto aerea (debitamente datata) vengono riportati i coni ottici di ripresa.

10. Nello Studio di Incidenza non sono previste misure di monitoraggio attinenti al progetto da realizzarsi e alle caratteristiche ambientali ed ecologiche del Fiume Irno. Si chiede quindi di chiarire le motivazioni dell'assenza di tale previsione.

D. ASPETTI PROCEDURALI

1. Considerata la localizzazione delle attività a farsi si ritiene che tra i soggetti competenti in materia ambientale debbano essere inclusi la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino e l'Autorità di Bacino Campania Sud.

2. Parte delle opere da realizzarsi parrebbero localizzate nel Comune di Pellezzano. Tale circostanza, ove verificata, rende necessario che gli adempimenti di cui all'art. 23, comma 3 del Dlgs 152/2006 siano effettuati anche con riferimento al Comune di Pellezzano, oltre che ai già individuati Comune di Salerno e Provincia di Salerno.

E. OSSERVAZIONI E PARERI

1. Tutte le osservazioni e i pareri trasmessi nel periodo di consultazione pubblica sono pubblicati all'indirizzo web http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_7931_pro

t_2016.623497_del_26-09-2016.via . Si invita il proponente a trasmettere le eventuali controdeduzioni, ove ritenute opportune.

- Gli Enti Territoriali, le Amministrazioni interessate, gli uffici regionali e i soggetti competenti in materia ambientale consultati nella procedura sono stati:
 - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino
 - Autorità di Bacino Campania Sud
 - Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale
 - ARPAC Dipartimento di Salerno
 - Parco urbano dell'Irno
 - ASL Salerno
 - Comune di Salerno
 - Comune di Pellezzano
 - Provincia di Salerno
- Il Comune di Pellezzano, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino e l'Autorità di Bacino Campania Sud sono stati interessati alla procedura a seguito della richiesta di integrazioni prot 51571 del 25/1/2017;
- l'AdB del Distretto dell'Appennino Meridionale è stata interessata alla procedura a seguito dell'entrata in vigore il 17 febbraio 2017 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183".
- la documentazione presentata a riscontro della richiesta di integrazione formulata con prot. 51571 del 25/1/2017 ha integralmente sostituito quella presentata in sede di istanza;
- la documentazione presentata come integrazioni spontanee, acquisite al prot.478383 del 11/7/2017, ha integralmente sostituito quella presentata in sede di riscontro alla richiesta di integrazione con prot 51571 del 25/1/2017;

Considerato che:

- durante le consultazioni pubbliche sono state presentate osservazioni da parte del *“Comitato Salute e Vita” & “Presidio Permanente Salute”* sia in sede di prima consultazione (acquisite al prot.1035 del 02/01/2017) che in sede di seconda pubblicazione (acquisite al prot.405880 del 12/6/2017);
- il proponente ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni trasmesse da parte del *“Comitato Salute e Vita” & “Presidio Permanente Salute”*;

Sintesi delle osservazioni *“Comitato Salute e Vita” & “Presidio Permanente Salute”* acquisite al prot.1035 del 02/01/2017

1) osservazioni sull'elaborato “studio specialistico relativo alla valutazione di incidenza ambientale”

- Si contesta l'affermazione riportata al par.3.1 pag 10 della rel di incidenza secondo cui negli anni le attività (dal 1960) della Fonderie Pisano non hanno inciso né compromesso la sussistenza delle specie di interesse comunitario per le quali sono state istituite SIC e ZPS limitrofe.
- in rif. sempre al par.3.1 relativamente alla realizzazione delle tettoie si ritiene che non potrebbero essere realizzate perché parte dell'area ad esse destinata appartiene alla fascia di rispetto dall'autostrada A3 e comunque per poterle realizzare, data la loro dimensione e il loro utilizzo, sarebbe necessario un permesso a costruire o titolo equipollente in quanto non possono rientrare nella definizione di manutenzione straordinaria come da Circolare del Ministero dei LLPP n. 1918 del 1977

- Per quanto riguarda l'impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia o dilavamento si ritiene che le vasche siano sottodimensionate, mancano nella documentazione progettuale elaborati da cui si evinca l'origine delle acque di prima pioggia e le superfici esterne interessate, nonché le modalità di trattamento. Inoltre non risulta rispettata la normativa di riferimento per le acque di dilavamento e di prima pioggia (art.113 PTA Regione Campania) per la riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, perché fatto sulla base della portata di piena (metodo della portata indice). Si riscontrano inoltre delle incongruenze al par. 4.2 della relazione illustrativa nel calcolo della portata di progetto, in particolare:
 - considerando il tempo di ritorno di 2 anni la portata risulta sottodimensionata
 - si riscontra confusione nella scelta del modello di calcolo della portata (mod. geomorfoclimatico o razionale)
 - per il calcolo della portata di piena vengono erroneamente considerati i parametri del PSAI del AdB Campania Centrale invece di quelli dell'AdB destra Sele
 - Non risulta chiaro se tutta la portata di progetto viene trattata dalle vasche di prima e seconda pioggia e quanta portata eccedente viene smaltita nel corpo idrico.
 - Dall'elaborato grafico Planimetria di Progetto si evince il raddoppio degli scarichi nel corpo idrico.
 - Nello schema a blocchi dell'impianto esistente e di progetto vengono riportati tre scarichi nel corpo idrico e due indicazioni di convogliamento in rete fognaria.
 - Non risulta chiaro la scelta di mantenere, nello schema di progetto, il bypass dell'impianto esistente
 - Da un punto di vista urbanistico l'area in cui insiste la Fonderie Pisano ricade per il vigente PUC di Salerno in area di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale, pertanto gli interventi da poter eseguire sono solo di manutenzione ordinaria e straordinaria e si ritiene che le opere per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento non rientrino nella manutenzione ordinaria né straordinaria
 - nel par. 4.4 relativamente al periodo di osservazione per l'indice IBE, ovvero dal 2010, si ritiene che i tempi siano troppo brevi per restituire informazioni sulla pressione antropica
 - a pag. 22, la fig. 4.5 riprende il fiume Irno da punti posti a monte non a valle delle Fonderie, per cui non sono attendibili
 - si contesta l'uso del "condizionale" nel paragrafo conclusivo, a sottolineare che forse i tecnici non sono convinti di ciò che affermano
- 2) *Osservazioni relative all'elaborato Allegato2 "Relazione Tecnico Urbanistica [..]"*
si fa presente che in base al vigente PUC di Salerno (approvato nel 2006) l'area in cui ricade Fonderie Pisano non è più industriale ma residenziale.
 - 3) *Osservazioni relative all'elaborato Allegato 3 "Studio specialistico della dispersione in atmosfera delle sostanze gassose emesse dall'opificio.."*
si contesta la scelta dei parametri utilizzati per la modellazione ai fini della stima delle emissioni
 - 4) *Osservazioni relative all'elaborato Allegato 6 "Studio rumore. Relazione tecnica di impatto acustico"*
si evidenzia e contesta la scelta dei parametri e dati da rispettare in quanto riferiti ad aree prevalentemente industriali non considerando che in base al vigente PUC l'area di impianto è oramai residenziale
 - 5) *Osservazioni relative all'elaborato Allegato 7 "Relazione Tecnica AIA"*. Non si riportano in quanto relative alla successiva AIA
 - 6) *Osservazioni relative all'elaborato "Sintesi non tecnica"*

- relativamente alla componente atmosfera, si riportano dati ARPAC confusi e non completi (ad es. si omette la concentrazione di CO del 2015 che ha sfiorato di 13 volte il limite)
 - relativamente alla componente aria ci si rifà a dati obsoleti del 2013 e non a quelli aggiornati del 2016 che rilevano inquinamento da metalli pesanti
 - si contesta la richiesta di autorizzazione e di parere di VIA stante la volontà espressa di chiudere l'impianto e delocalizzare le attività in 48 mesi.
- 7) *osservazioni relative allo "Studio di Impatto Ambientale"*
- Lo SIA non rispetta nei contenuti il DPCM 377/88 richiamato dagli Indirizzi Operativi della Regione Campania
 - Si afferma che Fonderie Pisano ha determinato innumerevoli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute. A supporto di tale affermazione si rimanda al report ARPAC del 2015 relativamente alle PM10 e PM. Inoltre si sottolinea che nello SIA:
 - non si accenna ai sequestri del 2011 e 2016;
 - non si accenna ai due provvedimenti di chiusura del 19/2/2016 e del 16/5/2016 emanati dalla Regione Campania da cui emergono gravissime criticità ambientali non superate;
 - non si menzionano le condanne per gravissimi reati ambientali del 2007 e 2015
 - non si riporta lo studio specifico di ARPAC del 2014 in cui si riporta l'inquinamento dell'aria e del Fiume Irno, dovuto, soprattutto per il corpo idrico, dalla presenza delle Fonderie Pisano
 - non si riporta lo studio autonomo dell'ISDE (International Society of Coctors for the Environment) del 2016 in cui si rileva una elevata concentrazione di metalli pesanti subito a valle degli scarichi nel fiume Irno delle fonderie

Controdeduzioni del proponente alle osservazioni acquisite al prot.1035/2017. SINTESI

- 1) *Controdeduzioni alle osservazioni sull'elaborato "studio specialistico relativo alla valutazione di incidenza ambientale"*
- l'affermazione fatta era semplicemente per rimarcare che all'atto di istituzione del SIC la Fonderie Pisano era già attiva da circa 20 anni
 - per le Tettoie si sottolinea che esse verranno realizzate per garantire una riqualificazione funzionale dell'impianto atta a migliorare gli impatti ambientali. Pertanto rientrano nella definizione ministeriale di Manutenzione Straordinaria. Per quanto riguarda la incompatibilità delle tettoie con la fascia di rispetto autostradale, si propone di sostituire la parte della struttura ricadente nel vincolo con una pergotenda in prolungamento. In tal modo l'incompatibilità viene superata.
 - relativamente alle vasche:
 - si precisa che nell'elaborato grafico n.2 "Progetto di riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche. Planimetria dello stato di fatto con rilievo piano altimetrico" è indicata la rete di drenaggio delle acque di pioggia.
 - la superficie drenata posta a monte della sezione considerate per il calcolo della portata di piena è 50.000m² ed è stata considerata interamente impermeabile.
 - la portata delle acque di pioggia è stata ricalcolata in base alle integrazioni richieste dalla UOD 07 Regione Campania, ovvero secondo il metodo VAPI che prevede un periodo di ritorno di almeno 5anni e non seguendo l'osservazione fatta dalle associazioni. Attraverso il metodo VAPI è stata quindi calcolata una portata di progetto di 1000 l/s, mentre con il metodo proposto dalle associazioni si sarebbe ottenuto un valore di 280 l/s. Inoltre la nuova individuazione della portata di pioggia in 1000 l/s ha determinato una rimodulazione degli elementi progettuali ad essa legati, precedentemente calibrati su una portata calcolata con tempo di ritorno di 2anni

- nella documentazione integrativa trasmessa a marzo 2017 sono stati presi in considerazione i parametri della legge di probabilità pluviometrica dell'AdB Regione Campania Sud ed Interregionale fiume Sele, secondo la nuova perimetrazione delle aree omogenee ex AdB destra Sele. Tutto ciò è riportato nella Relazione Idrologica ed Idraulica (cap 3 par. 3.1 pagg 11-14)
 - Gli schemi di funzionamento idraulico sono riportati nella Relazione Idrologica ed Idraulica (cap. 4, par 4.3.3 pagg 32-35). In particolare:
 - a. la portata delle acque di prima pioggia è 1000 l/s
 - b. l'impianto potrebbe non garantire il trattamento adeguato di una portata di prima pioggia di 1000 l/s
 - c. si prevedono due unità di trattamento delle acque di prima pioggia in continuo (ad ulteriore garanzia ambientale) e in parallelo da collegare in serie all'esistente impianto di trattamento esistente che funzionerebbe da pretrattamento.
 - d. a seguito del trattamento una portata di 100 l/s sarà convogliata nel collettore fognario comunale di recente realizzazione in via dei Greci. Tale valore di portata da convogliare è stato determinato a seguito della verifica di compatibilità idraulica con l'infrastruttura fognaria. La restata portata di 900 l/s verrà convogliata interamente nel fiume Irno. Si sottolinea però che tale scenario può verificarsi solo in corrispondenza di una portata massima di pioggia così come determinata con il metodo VAPI e con un tempo di ritorno di 5 anni. In condizioni ordinarie lo scarico nel fiume Irno, sempre a valle del trattamento delle acque, avverrà in caso di eventi eccezionali ed in corrisponda di portate superiori a 100 l/s. A supporto di tale tesi nella relazione tecnico Illustrativa a pag. 35 si riporta il dato cumulato di pioggia del 2014 del comune di Pellezzano pari a circa 325 mm; nel SIA a pag 59 si riporta il valore cumulato di pioggia in loc. Fratte per l'anno 2015 pari a circa 412 mm. Pertanto con tale soluzione progettuale gli scarichi nel fiume Irno sono pressochè nulli.
 - e. si prevede la chiusura dell'attuale scarico nel fiume Irno
 - f. l'esistente bypass dell'attuale impianto verrà mantenuto nella configurazione di progetto solo per casi di emergenza
 - g. si ribadisce che la miglioria impiantistica relativa all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia rientra negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come adeguamento degli impianti
 - relativamente al par. 4.4 non si capisce a cosa ci si riferisce con l'anno 2010 e si sottolinea che le comunità di macroinvertebrati posso variare anche nell'arco di 1-2 anni
 - relativamente alle foto, non c'è intento di far capire che i siti fotografati siano a valle delle fonderie, anzi si vuole evidenziare che anche a monte è riscontrabile una forte pressione antropica
 - contestando l'illazione fatta circa l'uso del condizionale, si è provveduto a cambiare la frase incriminata
- 2) *Controdeduzioni alle Osservazioni relative all'elaborato Allegato2 "Relazione Tecnico Urbanistica [..]"*
 si rimanda alla Relazione tecnico-urbanistica consegnata con le integrazioni di marzo 2017 che sostituisce la precedente
- 3) *Controdeduzioni alle Osservazioni relative all' Allegato 3 "Studio specialistico della dispersione in atmosfera delle sostanze gassose emesse dall'opificio.."*
 la modellazione è stata fatta in riferimento al parametro Polveri Totali Sospese analizzando lo scenario di esercizio ordinario e lo scenario peggiore. Nello scenario ordinario sono stati considerati i flussi di massa medi dei dati misurati ai camini riportati nel Piano di

monitoraggio 2013-2015. Nello scenario peggiore i flussi di massa considerati sono quelli massimi di autorizzazione AIA in riferimento alla DGRC n.149 del 26/7/2012

4) *Controdeduzioni alle Osservazioni relative all'elaborato Allegato 6 "Studio rumore. Relazione tecnica di impatto acustico"*

Si precisa che il comune di Salerno con deliberazione del CC n. 34 del 20/10/2009 ha approvato la revisione del Piano di Zonizzazione acustica comunale da cui si è riscontrato che l'area in cui ricade l'opificio è area di Calsse V ovvero aree prevalentemente industriali

5) *Controdeduzioni Osservazioni relative all'elaborato Allegato 7 "Relazione Tecnica AIA".*
Non si riportano in quanto afferenti all'AIA

6) *Controdeduzioni alle osservazioni relative alla Sintesi Non Tecnica*

- ai fini della caratterizzazione della qualità dell'aria ci si è riferiti alla campagna di monitoraggio ARPAC con laboratorio mobile svolta nel 2015 nei pressi delle Fonderie Pisano in loc. Fratte via dei Greci e pubblicata sul sito Arpacampania. si precisa inoltre che nel SIA e nella SNT sono riportate esclusivamente dati ARPAC. Si evidenzia inoltre la differenza con il campionamento puntuale al camino, ovvero alla fonte emissiva, in corrispondenza del quale, nel 2016, si è avuto il superamento del limite di emissione di CO, a seguito del quale la società è intervenuta per migliorare la qualità delle emissioni.
- per la componente acqua si ribadisce che i dati del monitoraggio sono riferiti a dati Arpac disponibili.
- relativamente alle conclusioni si sottolinea che la realizzazione degli interventi è atta a migliorare gli impatti sull'ambiente. Tuttavia l'azienda prevede la chiusura dello stabilimento e la delocalizzazione delle attività entro 48 mesi.

7) *Controdeduzioni alle osservazioni relative allo "Studio di Impatto Ambientale"*

- si contesta appieno l'osservazione secondo cui nel contenuto lo SIA non abbia rispettato quanto stabilito dal DPCM, sottolineando che invece esso è stato costruito seguendo il DLGS 152/2006, il DPR 357 /1997 e le DGR 211/ 2011 e 167/2015
- lo studio ARPAC riportato nell'osservazione è presente nello SIA di settembre e nello SIA di marzo 2017 nonché allegato alla documentazione trasmessa
- lo SIA è stato redatto secondo normativa, ovvero seguendo i punti di cui all'allegato VII del DLGS 152/2006
- alcuni studi evidenziati dalle Associazioni non sono stati considerati nel SIA perché gli studi ARPAC citati sono relativi a campionamenti puntuali quindi non idonei alla caratterizzazione della qualità dell'aria o dell'ambiente idrico del fiume IRNO ed inoltre i dati sono commentati in riferimento alla normativa per il riutilizzo delle acque reflue
- relativamente allo studio ISDE si rimanda alla controdeduzione all'osservazione 3

Sintesi delle osservazioni "Comitato Salute e Vita" &" Presidio Permanente Salute" acquisite al prot. 405880 del 12/06/2017

1) relativamente alle tettoie che si intendono realizzare di circa 900mq, i comitati ribadiscono con forza che esse non possono essere realizzate con un semplice titolo abilitativo tecnico amministrativo come S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività), D.I.A., C.I.L.A. in quanto trattasi di opere che rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia. Pertanto si ritiene che le tettoie devono necessariamente essere sottoposte a permesso di costruire. Inoltre si precisa che, attualmente nell'area industriale, sono presenti alcune tettoie non autorizzate dall'amministrazione comunale, per le quali sono state presentate delle richieste di inizio attività edilizia ma di fatto sono state respinte dall'amministrazione comunale in quanto dichiarate inammissibili. Da qui si segnala la non veridicità della relazione di conformità edilizio-urbanistica presentata dalla proprietà Pisano su firma dell'arch. Donato Cerone e l'illegittimità del parere positivo che il comune di Salerno, su firma dell'arch. Davide Pelosio, ha concesso per la conformità edilizio-urbanistica che ha comportato il parere favorevole della prima A.I.A. del 2012

2) per quanto riguarda la possibilità di realizzare una pergotenda invece di una tettoia nelle zone soggette a vincolo di in edificabilità per le fasce di rispetto autostradale, si ritiene che tale soluzione non risolve il problema di protezione dagli agenti atmosferici degli elementi in ferro da fondere per evitare l'ossidazione degli stessi in quanto l'estensione e la struttura di una pergotenda non permette una idonea impermeabilizzazione degli elementi in ferro stoccati esternamente con conseguenti e inevitabili infiltrazioni di acqua all'interno di questo tipo di strutture.

3) In merito al punto 1) della nota di riscontro alle osservazioni prodotta dalle Fonderie Pisano in data 20/03/2017 si precisa che le Fonderie fanno riferimento solo alla classificazione SIC avvenuta nell'anno 2013 e quindi successiva all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, ma dimenticano che la Valutazione D'Incidenza è necessaria anche per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S), classificazione che per il fiume Irno è avvenuta in data 11-10-2010 con la nota DPN-2010-21589 del Ministero dell'Ambiente.

4) si ritiene che l'azienda risulta abusiva fin dall'origine e quindi non può considerarsi giuridicamente esistente. Difatti non risultano atti amministrativi e burocratici di comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 1265/34, secondo il quale le Fonderie Pisano, 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, avrebbero dovuto presentare tale comunicazione in quanto essa ricade nella classificazione di industrie insalubre di prima classe. Tale comunicazione inoltre non dovrebbe essere un mero adempimento burocratico formale, poiché il combinato disposto tra il citato articolo e gli artt. 101 e seguenti del R.D. n. 45 del 1901 (Regolamento sanitario ancora in vigore) obbliga il comune e l'azienda sanitaria locale ad esprimere un parere espresso per tale tipo d'industria. La comunicazione ai sensi dell'art. 216 del R.D. 1265/34 non è sostituita dall'AIA.

5) Nella nuova relazione tecnico urbanistica a firma dell'arch. Antonio Cerone con data 06/03/2017 non viene fatto nessun riferimento alla regolarità edilizia delle strutture e delle opere delle Fonderie Pisano e quindi essa non risulta essere conforme ai requisiti di legge.

6) si ritiene che l'affermazione "L'azienda ha, altresì, previsto la chiusura dello stabilimento e la delocalizzazione della produzione aziendale in un arco temporale non superiore ai 48 mesi. Gli interventi in progetto sono previsti per consentire all'Azienda di svolgere l'attività di produzione nell'ottica di salvaguardia e tutela ambientale nell'arco temporale antecedente la definitiva chiusura dell'opificio industriale e la delocalizzazione in altra area." sia in realtà un "permesso" a tempo per continuare ad inquinare altri 48 mesi.

Per quanto riguarda l'impianto di trattamento delle acque meteoriche

7) si evidenzia la mancanza di planimetria in cui si evinca la superficie scolante. La Fonderia Pisano indica nel calcolo del dimensionamento dell'impianto di trattamento della prima pioggia, un'area scolante di 50.000 mq, senza un raffronto evidenziabile da planimetria in scala adeguata; inoltre, non sono identificate le caratteristiche di permeabilità al terreno delle superfici;

8) si ritiene che la capacità delle vasche progettate sia insufficiente

9) Il progetto di ammodernamento dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia viene trattato secondo concezioni strutturali diverse dal punto di vista idraulico, le vasche esistenti sono di tipo discontinuo (accumulo), mentre quella di progetto è di tipo continuo. Essendo le vasche esistenti di capacità insufficiente (circa 80 mc) per trattare la portata di progetto pari a 1 mc/s, esse si riempiono in circa 80 secondi, provocando l'intervento della tubazione di by-pass con scarico nel fiume della successiva portata che quindi risulterà assolutamente non trattata

10) Secondo il Decreto prot. 0209146 del 24/03/2016 di riesame dell'AIA si prevede, la "rimodulazione del sistema di scarico delle acque reflue meteoriche di dilavamento piazzali, attraverso la previsione del loro convogliamento, nella pubblica fognatura". Si ritiene invece che il progetto dell'ammodernamento dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, precisamente nel paragrafo 4.3.3, distingua due aliquote di portata acqua meteorica trattata; una, corrispondente ad una portata di 0.10 mc/s (10%), viene convogliata in fogna pubblica, mentre l'altra restante parte pari a 0.90 mc/s (90% - praticamente tutta) viene scaricata direttamente nel corpo idrico

11) Per il trattamento delle acque meteoriche la proprietà Pisano prevede di realizzare, a circa 20 metri dal fiume Irno, due enormi vasche ciascuna con le seguenti dimensioni: 19.60x2.3x2.33= 105mc.

Relativamente alle emissioni odorigene

12) si fa riferimento al D. Lgs. 152/06, all'articolo 268 relativo alle definizioni della parte quinta del decreto stesso, al comma 1 lettera a) e al comma 1 lettera b. Si afferma che dalla data di riapertura dell'impianto la qualità dell'aria ha assunto (almeno da un punto di vista percettivo degli abitanti) le caratteristiche ante-operam al sequestro di giugno, con conseguenti segnalazioni e denunce. Si riporta inoltre uno stralcio della relazione a firma dell'Ing Tiziana Capolupo ARPAC- Dipartimento Provinciale Avellino-Area-Territoriale UO. ARFI. prot 2016. 332233 del 16/5/2016 nella quale si concludeva: Tuttavia, nonostante in questo contesto si risente fortemente del contributo delle due sorgenti lineari di inquinamento atmosferico legato alle arterie stradali presenti nell'area, i risultati delle analisi ottenute dal GC/MS hanno mostrato nei punti P1 e P4 la presenza nell'aria di idrocarburi aromatici e non, tipica dei processi di combustione locali, quindi associabili ad attività che utilizzano combustibili fossili come la Fonderia Pisano

Relativamente alle emissioni diffuse prodotte dall'impianto industriale

13) Nella documentazione tecnica presentata dal proponente viene allegato uno studio di ricaduta polveri in atmosfera in cui le sorgenti sono rappresentate da 16 camini numerati e per ciascuno dei quali la modellazione è riferita a parametri fisici e flussi di massa. Si contestano i dati di input delle sorgenti in quanto ritenuti non reali e di conseguenza la restituzione delle concentrazioni in virtù di ciò è aleatoria. Ad aggravare il quadro ambientale e quindi l'inammissibilità dei risultati simulati sono le fonti diffuse, che sfuggono a qualsiasi trattamento e vengono immesse tal quale in atmosfera. Vengono allegate foto.

In conclusione si richiede il rigetto dell'istanza di VIA, e la conseguente revoca immediata dell'AIA esistente.

Controdeduzioni del proponente (acquisite al prot. 48383 del 11/7/2017) alle osservazioni acquisite al prot. 405880 del 12/06/2017. SINTESI

- IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE PERGOTENDE si è deciso di abbandonare l'idea progettuale di realizzare delle tettoie perché queste ricadrebbero in zona a vincolo di rispetto autostradale. la struttura della pergotenda è costituita da profilati metallici IPE240 e HEA 240 e 300 con copertura impermeabile costituita da un telo in fibre di PES e spalmatura in PVC ignifugo. Si riporta inoltre un estratto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1619 del 26/4/2016 relativa alla necessità o meno di dover acquisire permessi di costruzione per la realizzazione delle pergotende. Stando a quanto riportato nella sentenza, la pergotenda così come proposta dalla Pisano, ovvero con caratteristiche di temporaneità-precarità senza strutture fisse come invece potrebbero essere dei vetri per i quali la struttura di alluminio funzionerebbe da telaio e non più da semplice sostegno, non necessiterebbe di particolari permessi a costruire.
- IN RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, si afferma che "la Valutazione di incidenza ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati...progetti possano avere incidenza significativa su SIC. ZPS. pertanto il presunto collegamento con l'AIA risulta infondato"
- IN RIFERIMENTO A VALUTAZIONI SU OPERE GIÀ REALIZZATE, si sottolinea che le procedure di Valutazione Ambientale vanno applicate a progetti/interventi non ancora realizzati.
- IN RIFERIMENTO ALL'OSSERVAZIONE N.6, si sottolinea che gli interventi in progetto sono volti a minimizzare gli impatti ambientali delle attività della fonderia nell'arco temporale in cui si realizzerà la definitiva chiusura dell'opificio e la localizzazione in altra area.
- IN RIFERIMENTO ALL'OSSERVAZIONE N.7, la superficie di 50.000 mq presa in considerazione per il calcolo della portata di piena è stata ritenuta interamente impermeabile. Tale superficie scolante è riportata nella tavola 11 consegnata con le integrazioni spontanee di luglio 2017.

- IN RIFERIMENTO AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PIOGGIA, l'intervento prevede 2 unità di trattamento in funzionamento continuo e parallelo da collegare in serie all'esistente impianto di trattamento in modo che quest'ultimo funzioni come pretrattamento. Ciascuna unità dell'impianto quindi concorre alla definizione della capacità minima, ovvero al volume minimo richiesto che nel caso in esame è 250 mc, considerando la superficie scolante di 50.000mq. Quindi, dato che il volume delle vasche esistenti è 110mc e che il volume totale delle vasche in progetto è 210mc, il volume utile di trattamento è 320mc. tale valore è superiore al volume minimo richiesto di 250mc. Inoltre le modifiche apportate prevedono la chiusura dello scarico di by-pass dell'impianto esistente S3. Si ribadisce inoltre che il dimensionamento della portata di acque meteoriche di 100 l/s da convogliare nel nuovo collettore fognario di via dei Greci è frutto di studi di compatibilità idraulica con la portata dell'infrastruttura fognaria interessata. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Idrologica ed idraulica in Rev1. Tale relazione è anche l'oggetto di studio per la determinazione del parere da parte dell'AdB Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino del fiume Sele.

Preso atto che:

- il progetto presentato è ascrivibile alla tipologia di cui all'allegato IV, punto 8, lettera t alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e ricade parzialmente in area Natura 2000, nello specifico nel SIC – ZPS IT8050056 Fiume Irno;
- il proponente ha richiesto, in integrazione con la VIA, anche la valutazione di Incidenza, presentando a tal fine lo Studio di Incidenza;
- la VIA e l'AIA sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi; la loro diversità di funzione è stabilita all'art. 4 comma 4 del Dlgs 152/2006, laddove si definisce che la valutazione ambientale ha per oggetto il progetto mentre l'AIA ha per oggetto l'attività nella sua interezza con riguardo agli impianti individuati nella parte seconda del Dlgs 152/2006;
- il proponente, nelle integrazioni spontanee trasmesse nel luglio 2017, afferma di aver aggiornato il progetto, e conseguentemente lo Studio di Impatto Ambientale (e la sua Sintesi non tecnica) e lo Studio di Incidenza, sulla scorta delle integrazioni richieste dall'UOD Valutazioni Ambientali nonché sulla scorta dei pareri e delle osservazioni trasmessi nel corso della procedura, nonché per eliminare alcuni refusi; pertanto l'istruttoria è stata condotta su tale ultima documentazione, considerando tutti i pareri e le osservazioni pervenute nel corso della procedura;

Considerato che:

- L'opificio della Società Fonderie Pisano & C. SpA è una fonderia esistente nata negli anni '60 specializzata nella produzione per conto terzi, di getti in ghisa grigia e sferoidale, destinati principalmente all'industria meccanica, dei mezzi di trasporto. Il progetto presentato ai fini della procedura di VIA – VI consiste in una serie di interventi previsti nell'ambito di un più ampio ammodernamento dell'opificio industriale ai fini del riesame dell'AIA e prevede, come riportato nel Quadro progettuale del SIA da ultimo trasmesso, la realizzazione di quanto sinteticamente descritto di seguito:

1. potenziamento e la riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia; è prevista:

- la realizzazione di due impianti di trattamento delle acque meteoriche, per una capacità complessiva di 1.000 l/s con un funzionamento in continuo. Saranno, inoltre, collegati in serie all'esistente impianto di trattamento al fine di utilizzare quest'ultimo come impianto di pretrattamento;
- il convogliamento di una portata di acque meteoriche pari a 0,10 m³/s, a valle del processo di trattamento attuato nell'impianto riqualificato, nel collettore fognario comunale di recente realizzazione in via dei Greci (mediante il nuovo scarico S4). Pertanto l'intervento prevede

altresì l'installazione in ciascuna unità di nuova realizzazione di una pompa centrifuga sommersa, collegate ad una condotta di mandata in pressione, per l'allaccio alla rete fognaria di recente realizzazione che corre su via dei Greci. Il convogliamento in fognatura è previsto nell'ottica di ridurre i carichi incidenti sul Fiume Irno rispetto allo scenario attuale;

- lo sversamento di una portata trattata pari al massimo a $0,90 \text{ m}^3/\text{s}$, a valle del processo di trattamento attuato nell'impianto riqualificato, nel Fiume Irno (mediante il nuovo scarico S5). Occorre ribadire, però, che tale valore è previsto in corrispondenza di una portata massima di pioggia eccezionale determinata con il metodo VAPI, in corrispondenza di un periodo di ritorno di cinque anni. In condizioni ordinarie, lo scarico nel Fiume Irno, a valle del trattamento depurativo attuato nell'impianto upgradato, si verificherà solo in caso di eventi di pioggia eccezionali, limitatamente a portate superiori a $0,10 \text{ m}^3/\text{s}$;
- la chiusura dello scarico attuale nel Fiume Irno (indicato con S2 nella vigente AIA e negli elaborati grafici allegati. In particolare, lo scarico S2 si riferisce a quello dell'esistente impianto di trattamento delle acque di pioggia);
- la chiusura dello scarico di bypass dell'esistente impianto di trattamento (indicato con S3 nella vigente AIA e negli elaborati grafici allegati).

La portata di progetto delle acque di pioggia è stata calcolata facendo riferimento ad un tempo di ritorno di cinque anni. Adottando il metodo VAPI, è stata stimata una portata massima delle acque meteoriche di $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$.

L'impianto di trattamento delle acque di pioggia in progetto prevede:

- n. 1 pozzetto di confluenza/ripartizione;
- n. 2 vasche di sedimentazione/dissabbiatura e disoleatura, equipaggiate con un pacco lamellare per migliorare la sedimentazione delle particelle solide e con un filtro a coalescenza a pacchi lamellari per incrementare l'area di separazione effettiva e, quindi, la capacità di rimozione degli oli;
- n. 1 pozzetto di confluenza;
- n. 1 pozzetto fiscale per lo scarico in fognatura;
- n. 1 pozzetto fiscale per lo scarico di troppo pieno nel Fiume Irno.

La realizzazione delle vasche in progetto prevede uno scavo di circa $30,00 \text{ m} \times 7,50 \text{ m} \times 6,00 \text{ m}$. Bisogna, inoltre, considerare la realizzazione dello scavo per la posa in opera della tubazione in pressione $\Phi 200$ in PEAD, avente una lunghezza di $150,00 \text{ m}$. Occorre, infine, considerare:

- la realizzazione di n. 2 pozzetti fiscali di dimensioni in pianta $1,00 \text{ m} \times 1,00 \text{ m}$;
- la tubazione $\Phi 800$ per il collegamento in serie dell'impianto di progetto all'esistente impianto;
- la tubazione $\Phi 800$ per il convogliamento dello scarico di troppo pieno nel corpo idrico recettore;
- la realizzazione del cavidotto di alimentazione $2 \times \Phi 160$ in PEAD corrugato;
- la realizzazione del quadro elettrico della stazione di sollevamento.

2. la realizzazione di due pergotende: si prevede la realizzazione di due nuove pergotende nella zona Est dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. SpA al fine preservare i rottami ferrosi dal contatto con le acque meteoriche. In particolare, si prevede la realizzazione di due pergotende aventi, rispettivamente, una superficie di circa 520 m^2 e circa 300 m^2 . La struttura sarà costituita da profilati metallici IPE 240 ed HEA 240 e 300 mentre la copertura sarà costituita da un telone in tessuto impermeabile in fibre di PES (polietersulfone) e spalmatura in PVC, ignifugo classe 2, dunque idoneo alla protezione dagli agenti atmosferici del materiale ferroso sottostante.

3. interventi migliorativi del ciclo di processo.

Fase 1 - Fusione e trattamento del metallo.

- Potenziamento dell'aspirazione dell'impianto F2 (emissione E2), dagli attuali $50.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ a $90.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ (portata massima ottenibile dal ventilatore attualmente installato). Il motore

dell'impianto di aspirazione sarà dotato di inverter per garantire il massimo delle "performance" dell'impianto nelle varie condizioni operative e di "carico" delle varie derivazioni che convogliano all'impianto F2; sulle principali derivazioni dell'aspirazione verranno posizionate serrande per garantire la massima efficienza di aspirazione ove necessario.

Fase 4 - Colata e raffreddamento.

- Potenziamento dell'aspirazione dell'impianto F2 (emissione E2), dagli attuali 50.000 Nm³/h a 90.000 Nm³/h (portata massima ottenibile dal ventilatore attualmente installato).

Fase 5 - Distaffatura e sterratura.

- Potenziamento dell'aspirazione dell'impianto F3 (emissione E3), dagli attuali 50.000 Nm³/h a 60.000 Nm³/h (portata massima ottenibile dal ventilatore attualmente installato).

Fase 6 - Recupero sabbie e preparazione terre.

- Potenziamento dell'aspirazione dell'impianto a servizio del ciclo di recupero delle terre della linea HWS (Filtro Emissione E7), dagli attuali 50.000 Nm³/h a 90.000 Nm³/h (portata massima ottenibile dal ventilatore attualmente installato); verrà riprogettato l'intero sistema di captazione delle emissioni prodotte nei vari punti del ciclo delle terre (nastri, setaccio, elevatore, ecc), completando l'intervento di copertura dei nastri realizzato, con il loro collegamento al sistema di aspirazione.

Fase 7 - Finitura (granigliatura – sbavatura - verniciatura).

- Potenziamento dell'aspirazione dell'impianto F14 (emissione E14) dagli attuali 30.000 Nm³/h a 50.000 Nm³/h.

- il proponente ha esaminato diversi scenari per tenere in considerazione l'opzione zero (evoluzione dello stato ambientale preesistente senza la realizzazione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. SpA) e le diverse tecnologie applicabili per il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Gli obiettivi del progetto sono finalizzati alla riduzione delle pressioni sull'ambiente e dei conseguenti impatti sul comparto idrico, atmosferico e suolo. Si riporta in sintesi l'analisi delle alternative tecnologiche adottabili in relazione allo scenario dell'opzione zero come effettuata dal proponente.

Interventi incidenti sul comparto idrico

Al fine di ridurre i carichi incidenti sul comparto idrico, si prevede il progetto di potenziamento e riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, nonché il convogliamento in fognatura di portate trattate fino a 0,10 m³/s.

Un'altra opzione, prevede, invece, il convogliamento di tutte le acque di pioggia trattate in pubblica fognatura. Tale alternativa consentirebbe di azzerare i carichi incidenti sul Fiume Irno. Tuttavia, non è tecnicamente perseguibile in virtù degli elevati carichi idraulici incidenti sulla rete fognaria nelle gravose ipotesi imposte dalla UOD Valutazioni Ambientali, con periodo di ritorno pari a 5 anni. La scelta di convogliare una portata di 0,10 m³/s nel collettore fognario di recente realizzazione che corre su via dei Greci scaturisce da una verifica di compatibilità idraulica con la portata idraulica dell'infrastruttura fognaria interessata, riportata nella relazione idrologica ed idraulica allegata. Come si evince, infatti, dalla verifica di compatibilità idraulica descritta e riportata in relazione idrologica ed idraulica, cui si rimanda, per effetto del convogliamento della portata ipotizzata pari a 0,10 m³/s, la portata idraulica dell'infrastruttura interessata sarà pari a 0,48 m³/s, cui corrisponde un grado di riempimento pari al 64,7% inferiore al valore del 70,0% che, generalmente, si assume in fase di progetto. Se si convogliasse l'intera portata di progetto, pari a 1,00 m³/s, la portata idraulica dell'infrastruttura interessata sarebbe pari a 1,38 m³/s, che non è idraulicamente sostenibile, in quanto la massima portata convogliabile dall'infrastruttura fognaria in esame è pari a 0,70 m³/s. Non risulta nemmeno possibile convogliare una portata di 0,50 m³/s, pari alla metà di quella di progetto, in quanto, anche in tal caso, la portata complessiva (0,38 m³/s + 0,50 m³/s = 0,88 m³/s) sarebbe maggiore di quella massima convogliabile dall'infrastruttura in esame.

L'opzione zero, che prevedrebbe il non potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia, non risulta perseguibile in quanto l'impianto esistente, pur in condizioni di efficienza e recentemente potenziato, potrebbe non essere sufficiente ad assicurare il trattamento adeguato di una portata di pioggia di progetto pari a 1000 l/s.

Alla luce delle considerazioni esposte, lo scenario progettuale in cui si prevede il convogliamento di una portata delle acque di pioggia di 100 l/s, a valle del trattamento, nella rete fognaria di via dei Greci ed il significativo potenziamento dell'esistente impianto di trattamento delle acque di pioggia, per una capacità complessiva di 1.000 l/s, risulta quello maggiormente efficace dal punto di vista ambientale e tecnologico, pur essendo economicamente gravoso.

Interventi incidenti sul comparto atmosferico

Gli interventi incidenti sul comparto atmosferico possono generalmente prevedere sistemi di abbattimento e controllo dell'emissione di inquinanti in atmosfera e della loro dispersione nello stesso. Tra i principali interventi utilizzati per il controllo delle emissioni diffuse rientra la realizzazione di barriere, sistemi di captazione delle emissioni prodotte nei vari punti del ciclo produttivo, la chiusura di una serie di potenziali fonti emmissive. Altre modalità di intervento possono prevedere il potenziamento degli impianti di aspirazione al fine di migliorare la qualità dell'aria nell'ambiente di lavoro.

L'opzione progettuale proposta ha previsto, in particolare, la realizzazione di copertura dei nastri di "mandata" delle terre di formatura, la copertura a mezzo di appositi "tegolini" in cemento refrattario, del canale di spillaggio della ghisa dal forno cubilotto, la chiusura del carosello della linea MEC FOND, la chiusura della parte superiore dei nastri di trasporto delle terre, la realizzazione di nuove cappe posizionate più vicine alle fonti di emissione, il confinamento mediante la posa in opera di bandelle in materiale plastico trasparente della zona del tamburo strerratore dell'impianto HWS per l'intera lunghezza lato Nord e Est, la modifica di alcuni dispositivi di captazione.

L'intervento di installazione di un secondo bruciatore post-combustore al camino dei due cubilotti è stato finalizzato alla riduzione dell'emissione di monossido di carbonio al camino dell'impianto di depurazione a servizio dei due forni cubilotto.

Inoltre, si prevede il potenziamento dell'aspirazione di alcuni impianti al fine di garantire una migliore qualità dell'aria.

Si precisa che l'opzione zero che prevede la non attuazione degli interventi proposti risulta comunque compatibile con lo stato ambientale, come si evince dallo studio specialistico della dispersione in atmosfera delle sostanze gassose emesse dall'esercizio dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. SpA, allegato allo Studio di Impatto Ambientale. Tuttavia, alla luce delle numerose richieste del territorio e della situazione contingente della Società Fonderie Pisano & C. SpA, si è scelta l'opzione di progetto che prevede l'adozione di entrambe le tipologie di intervento al fine di migliorare le performance ambientali, sebbene tale scenario possa risultare maggiormente costoso.

Interventi incidenti sul comparto suolo

L'intervento incidente sul comparto suolo concerne la realizzazione di pergote a servizio della zona attualmente destinata allo stoccaggio dei rottami ferrosi. In particolare, tale intervento è previsto anche ad ulteriore tutela del comparto idrico, in quanto evita il contatto delle acque di pioggia con i rottami ferrosi.

Come ribadito, la soluzione progettuale precedentemente proposta prevedeva la realizzazione di tettoie in lamiera grecata. Tale soluzione è stata rimodulata nell'ultima documentazione trasmessa in quanto da un'attenta sovrapposizione è risultato che la maggior consistenza delle opere a protezione dei materiali ferrosi poste lungo il lato est del perimetro dell'area ricadono in fascia di rispetto autostradale per un'estensione non trascurabile. Pertanto, si è deciso di proporre unicamente una struttura in pergotenda.

L'opzione zero, che prevedrebbe la non realizzazione delle opere di copertura, non risulta perseguibile alla luce delle numerose richieste del territorio volte alla risoluzione di criticità riscontrate e, pertanto, al miglioramento delle performance ambientali.

Alla luce delle considerazioni esposte, lo scenario di progetto risulta quello maggiormente efficace dal punto di vista ambientale e tecnologico.

Area interessata dal progetto/intervento:

Lo stabilimento della Società Fonderie Pisano & C. SpA è situato nel Comune di Salerno, in via dei Greci. La proprietà delle Fonderie Pisano & C. SpA è attraversata dalla via dei Greci che separa le due aree adibite alle attività: la prima occupata dai capannoni che ospitano le attività di fonderia e le palazzine adibite a servizi ed uffici (refettorio, spogliatoi) e la seconda che ospita la modelliera ed i reparti di finitura (granigliatura, sbavatura/molatura, verniciatura), oltre ad aree di deposito delle materie prime.

L'area di impianto è classificata dal PUC vigente come: "Zona omogenea B "parti di territorio totalmente o parzialmente edificate e, diverse dalle zone A". Ambito AT_R_1 "aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale (70%)".

L'area dell'impianto è adiacente al fiume Irno, che scorre alla destra dell'impianto, ma non rientra nella perimetrazione SIC né ZPS Fiume Irno. In particolare, lo stabilimento delle Fonderie Pisano & C. SpA confina:

- ad est con la fascia di rispetto dell'autostrada A3 (L.R. 14/82);
- ad ovest con la fascia di rispetto del Fiume Irno (L.R. 14/82), un corso d'acqua demaniale, con direzione prevalente N-S.

Nel Quadro programmatico del SIA acquisito al prot.478383 del 11/7/2017 è riportato che:

- il Comune di Salerno, in cui ricade l'opera oggetto di intervento, non rientra tra quelli regolati da particolareggiati Piani Paesistici Regionali o Provinciali.
- il territorio comunale di Salerno, ove ricade l'opera oggetto di intervento, non rientra né tra le Aree Parco né tra le Riserve ed Aree Naturali della Regione Campania. Lo stabilimento industriale non rientra in zone SIC e ZPS; tuttavia, il fiume Irno, che scorre ad ovest dell'opificio, è stato designato Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Sito di Importanza Comunitaria (SIC). Possibili interferenze sono adducibili all'ultimo tratto dello scarico di troppo pieno nel fiume Irno (indicato con S5 negli elaborati grafici allegati) ed al convogliamento delle acque meteoriche, idoneamente trattate nell'impianto potenziato e riqualificato, nel fiume Irno, per portate superiori a 100 l/s.
- l'azienda si colloca, fin dalla sua nascita negli anni 1960, nel Comune di Salerno, località Fratte, in una area originariamente industriale. Con il nuovo PUC, approvato nel 2007, l'area delle Fonderie Pisano & C. SpA viene totalmente inserita nel Comparto Residenziale denominato CR1 (cfr Relazione tecnico-urbanistica);
- si rileva la presenza di fasce di rispetto dell'autostrada A3, del fiume Irno e di elettrodotti. Da un'attenta sovrapposizione è risultato che la maggior consistenza delle opere a protezione dei materiali ferrosi poste lungo il lato est del perimetro dell'area ricadono in fascia di rispetto autostradale per gran parte della propria estensione. Pertanto, si è deciso di proporre una struttura in pergotenda in luogo di una struttura in tettoia con lamiera grecata;
- Considerando i beni Culturali ed ambientali, la parte ovest dello stabilimento delle Fonderie Pisano & C. SpA ricade nell'area sottoposta a vincolo per individuazione morfologica "Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" in quanto scorre il fiume Irno. Poiché l'intervento di potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia ricade in tale area, è stata redatta la relazione paesaggistica.
- Relativamente ai vincoli idrogeologici, l'area oggetto di studio non è soggetta a vincoli idrogeologici, ad eccezione della parte ovest del piazzale, adibito a parco materiali, su cui insiste lo

stabilimento sito alla sinistra di via dei Greci, che ricade, sebbene in minima parte, in un'area classificata a pericolosità idraulica molto elevata (fascia A) ed a rischio idraulico molto elevato (R4). Da un'attenta sovrapposizione, sembrerebbe che l'intervento di potenziamento delle acque di pioggia, a meno di un tratto della tubazione dello scarico di troppo pieno nel fiume Irno (indicato con S5), non ricada in area a rischio R4. Tuttavia è stata redatta e revisionata la relazione idrologica ed idraulica in cui è descritto il dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche in progetto ed è condotta la verifica di compatibilità idraulica dello scarico, previsto nel collettore fognario comunale di recente realizzazione in via dei Greci (indicato con S4), con la portata idraulica dell'infrastruttura fognaria interessata. È stata, inoltre, effettuata la verifica dell'esistente rete di drenaggio delle acque di pioggia dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. SpA di veicolare la portata di progetto stimata di 1,0mc/s nel collettore finale di alimentazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche.

Nel Quadro ambientale del SIA acquisito al prot.478383 del 11/7/2017 è riportato che:

- COMPARTO ARIA

Con riferimento al comparto Aria e fattori climatici si fa presente che è stato presentato uno studio specialistico (All. 2) che descrive le potenziali pressioni dell'opificio ed i suoi possibili effetti sulla qualità dell'aria, esaminando due scenari emissivi: quello peggiore ("worst case scenario") e quello dello stato attuale ("operativo di esercizio ordinario") (valori misurati ai camini). Come scenario peggiore è stato considerato, a vantaggio di sicurezza, lo scenario "massimo autorizzato", rappresentato dai flussi emissivi coincidenti con i valori massimi autorizzati in AIA con DGRC n.149/2012.

Il capitolo prosegue con la Caratterizzazione Meteoclimatica dell'area e la Caratterizzazione della qualità dell'aria ambiente in cui si riportano i risultati della campagna di monitoraggio dell'anno 2015 elaborati e pubblicati dall'ARPAC nella relazione "Andamento della qualità dell'aria ambiente rilevata nella campagna con laboratorio mobile in località Fratte (SA), via dei Greci: anno 2015" disponibile sul sito www.arpacampania.it (si veda all. 3).

Si riporta di seguito una sintesi dei principali risultati al fine della caratterizzazione del comparto:

- Biossido di zolfo (SO₂) Nell'anno 2015, non sono stati registrati superamenti delle soglie orarie e giornaliere per il parametro biossido di zolfo. Inoltre, come evidenziato nella relazione ARPAC, le concentrazioni osservate risultano tendenzialmente in linea con quelle registrate in stazioni della rete regionale aventi analoghe caratteristiche in termini di pressione antropica
- Biossido di azoto (NO₂) l'andamento della concentrazione del parametro biossido di azoto è coerente con le caratteristiche del sito di monitoraggio, che risente dei flussi veicolari lungo le due direttrici rappresentate dal raccordo autostradale SA-AV (ad EST del mezzo mobile) e dalla SS 88 "dei due Principati" (ad OVEST). Le concentrazioni degli ossidi di azoto risultano maggiori nel periodo invernale, quando, al contributo del traffico veicolare, si sommano le emissioni dovute agli impianti di riscaldamento, non trascurabili dato il contesto mediamente urbanizzato nel quale è collocato il laboratorio mobile
- Monossido di carbonio (CO) il monossido di carbonio presenta concentrazioni fortemente influenzate da fenomeni locali che coinvolgono processi di combustione, e subiscono variazioni periodiche nell'arco delle 24 ore.
- Ozono (O₃) è sostanzialmente in linea con i valori misurati dalle stazioni della rete di monitoraggio nelle aree limitrofe
- PM₁₀ e PM_{2,5} l'andamento delle concentrazioni medie giornaliere di PM₁₀ è tipicamente influenzato dalle variazioni stagionali delle emissioni (traffico veicolare, impianti di riscaldamento, combustione di scarti dell'agricoltura, etc.) e dalle condizioni meteo-ambientali. Per il PM_{2,5} (parametro potenzialmente più pericoloso per la salute pubblica) si registra un valore medio, nel 2015, pari a 20,6 µg/m³, inferiore al valore obiettivo annuale di 25 µg/m³

- Idrogeno solforato (H₂S) Per H₂S la normativa europea ed italiana vigente non prevede per l'idrogeno solforato limiti di concentrazione in atmosfera, tuttavia l'OMS fissa come valori guida le seguenti concentrazioni: 150 µg/m³ media 24 ore, 100 µg/m³>1-14 giorni (valore medio sul periodo), 20 µg/m³ fino a 90 giorni (valore medio sul periodo). Le concentrazioni rilevate dal mezzo mobile sono ampiamente inferiori a suddetti valori guida (la massima concentrazione oraria risulta essere pari a 12,9 µg/m³)
- Metano ed idrocarburi non metanici la serie storica dei dati rilevati risulta frammentata in virtù della strumentazione analitica adottata, particolarmente sensibile alle condizioni, non sempre ideali, di campo. Le concentrazioni rilevate di THM risultano essere in linea con quelle osservate in siti STIR come Battipaglia Caivano e Pianodardine, ove sono presenti anche aree industriali.
- Per Benzene, la concentrazione media annua di benzene è di 1,13 µg/m³, al di sotto del valore limite pari a 5 µg/m³, ma comunque superiore a quella rilevata nel periodo maggio 2014 - gennaio 2015 (0,45 µg/m³) a causa, soprattutto, di un autunno-inverno 2015 particolarmente severo in termini di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti

La tabella seguente riporta un riepilogo della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente effettuata con laboratorio mobile installato nel Comune di Salerno Sito: Fratte - Anno: 2015 (Relazione ARPAC 2015, fonte www.arpacampania.it)

Parametro	Nome	Tempi di mediazione	Valori limite (D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.)	Superamenti	Note
NO ₂	Biossido di azoto	media oraria	200 µg/m ³ , da non superare più di 18 volte per anno civile	0	
		anno civile	40 µg/m ³	41,7	[µg/m ³]
SO ₂	Biossido di zolfo	media oraria	350 µg/m ³ , da non superare più di 24 volte per anno civile	0	
		media giornaliera	125 µg/m ³ , da non superare più di 3 volte per anno civile	0	
CO	Monossido di carbonio	media massima giornaliera calcolata su 8 ore	10 mg/m ³	4,6	[µg/m ³]
O ₃	Ozono	media oraria	soglia di informazione 180 µg/m ³	0	
			soglia di allarme 240 µg/m ³	0	
		media massima giornaliera calcolata su 8 ore	valore obiettivo: 120 µg/m ³ da non superare più di 25 volte per anno civile come media su tre anni	0	
PM ₁₀	particolato sospeso con diametro equivalente minore di 10 µm	media giornaliera	50 µg/m ³ , da non superare più di 35 volte per anno civile	50	
		anno civile	40 µg/m ³	38,2	[µg/m ³]
PM _{2,5}	particolato sospeso con diametro equivalente minore di 2,5 µm	anno civile	25 µg/m ³	20,6	[µg/m ³]
C ₆ H ₆	benzene	anno civile	5 µg/m ³	1,13	[µg/m ³]

Sulla base dei rilievi effettuati, le principali fonti di emissione in atmosfera che potenzialmente incidono sulla qualità dell'area in cui ricade l'opificio industriale sono:

- traffico veicolare, dalle due arterie di scorrimento rappresentate dal vicino raccordo autostradale SA-AV e dalla prospiciente SS 88;
- l'apporto emissivo rappresentato dagli impianti di riscaldamento che, dato il contesto mediamente urbanizzato dell'area, si presuppone che abbia un peso non trascurabile anche in relazione alla tipologia di combustione utilizzata (biomasse);

- cantiere del nuovo centro commerciale “Le Cottoniere SpA”, nonché l’opificio industriale oggetto di studio.

- COMPARTO IDRICO

Per la caratterizzazione della qualità delle acque del fiume Irno, lo studio fa riferimento al dataset dei risultati analitici del monitoraggio delle acque dei Fiumi della Campania, dal 2001 al 2014, di ARPAC che riporta anche la classificazione su base annuale dello Stato Ecologico e Chimico dei Fiumi, riferita allo stesso periodo. Per il Fiume Irno, l’ARPAC ha ritenuto significativo monitorarne la qualità per il solo anno 2013 (monitoraggio di sorveglianza). Le tabelle seguenti mostrano i dati monitorati nel 2013 da ARPAC

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
N°	BACINO IDROGRAFICO	CORPO IDRICO	CODIFICA CORPO IDRICO	MONITORAGGIO	CODICE STAZIONE	PROV	COMUNE	LOCALITÀ	X UTM WGS84	Y UTM WGS84	
1											
2	35	Imo	Imo	R15.013.000.000.000.01 18Se1	Sorveglianza	Ir1	SA	PELLEZZANO	Ponte Via Farina - località Cologna	481064	4507631
3	36	Imo	Imo	R15.013.000.000.000.02 18Se2	Sorveglianza	Ir2	SA	SALERNO	Risalendo da Foce Imo	480870	4502485

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
LIM _{ec}	Classe LIM _{ec} per lo Stato Ecologico	MACROINVERTEBRATI STAR_ICMI	MACROFITE IBMR	Classe EQB per lo Stato Ecologico	Classe di qualità della sostanze pericolose non prioritarie per lo Stato Ecologico	Parametri critici	Stato Ecologico / Stato Ecologico parziale (in assenza di Classe EQB)	Stato Chimico	Parametri critici
0,50	Buono	0,381	-	Scarso	Buono	-	Scarso	Buono	-
0,40	Sufficiente	0,711	-	Sufficiente	Buono	-	Sufficiente	Buono	-

Figura 4.19 - Classificazione Fiume Irno, anno 2013 (fonte ARPAC)

I due punti di campionamento Ir1 e Ir2 sono uno a monte (Ir1) e l’altro a valle dell’opificio (Ir2). Il peggioramento della classe di qualità dello Stato Ecologico da SCARSO a SUFFICIENTE sembrerebbe ascrivibile, in assenza di altri parametri, ai macroinvertebrati. Dalla classificazione dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico del Fiume Irno relativa all’anno 2013, si evince un miglioramento della qualità del corso d’acqua da monte verso valle. Gli altri campionamenti realizzati dall’ARPAC non sono finalizzati alla classificazione dello Stato di Qualità Ambientale del Fiume Irno così come richiesto dalla D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Tra questi rientra la Relazione dell’ARPAC disponibile sul sito web dell’ARPAC, avente ad oggetto “*Esito parziale analisi campioni di aria, acque superficiali e sedimenti del fiume Irno prelevati nelle aree circostanti la Fonderia Pisano e in zona Fratte*”. Ulteriore relazione ARPAC considerata è quella del 28/04/2016 avente ad oggetto “Campionamenti di acque superficiali del fiume Irno, nel comune di Pellezzano (SA), nel tratto che costeggia a valle la fonderia Pisano S.p.A., effettuati in data 12/04/2016. Disposizione DG n. 30 del 16/03/2016 (per maggiori dettagli si veda pag. 78 e successive del QA). Nel QA a partire dalla pag 82, con riferimento a tutti gli autocontrolli effettuati con frequenza mensile dall’Azienda, allo scarico indicato con S2 nella vigente AIA, vengono riportati i dati misurati dal laboratorio CHECK LAB sas estrapolati dai Rapporti di Prova forniti dal Proponente, per diversi parametri relativamente agli anni 2014 e 2015, corrispondenti ad un funzionamento continuo ed a regime dell’Azienda. Tali dati sono rappresentativi delle caratteristiche delle acque di scarico dell’opificio industriale nel Fiume Irno, nello scenario attuale “ante operam”.

- COMPARTO SUOLO E SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

La caratterizzazione dell’area oggetto di studio è stata effettuata sulla base della Relazione geologica ed idrogeologica (allegato 4). Il sottosuolo dell’area oggetto di studio ricade nel Corpo Idrico Sottterraneo principale dei Monti Accellica-Licinici-Mai. La presenza di rocce dolomitiche farinose e la complessità dell’assetto strutturale spiegano l’esistenza di una circolazione idrica molto frazionata che dà origine a numerosi gruppi sorgivi ed ad incrementi di portata negli alvei. In merito alla valutazione della vulnerabilità dell’acquifero occorre dire che nel corpo idrico carbonatico dei Monti Accellica – Licinici – Mai, la circolazione idrica sotterranea è quasi ovunque molto profonda e le attività antropiche sono limitate. Quindi, anche se la vulnerabilità dell’acquifero varia quasi

esclusivamente da elevata a molto elevata, nella maggior parte del territorio non dovrebbero esistere importanti problemi di inquinamento. L'attuale assetto della zona sito di impianto è il risultato di alcune modificazioni geomorfologiche rispetto alle condizioni originarie, risulta suddivisa in un sistema di terrazzi antropici in cui sono stati effettuati anche riporti e colmate come l'area a sede dello stabilimento industriale e l'annessa area adibita a deposito per un loro più razionale sfruttamento. Sotto l'aspetto idrogeologico, il complesso carbonatico affiorante a monte dell'autostrada, in virtù dello stato di fratturazione e carsismo ospita grossi accumuli d'acqua, costituendo quindi un ottimo serbatoio naturale, come testimonia la falda accertata a circa 80 m nel pozzo presente nello stabilimento. Nell'area aziendale l'elevata impermeabilizzazione svolge un ruolo sfavorevole per l'infiltrazione e la percentuale di ruscellamento si mantiene su valori medio-alti, benché un modesto livello idrico si rinviene a circa 10 m dal p.c. nella coltre poligenica. Per la definizione delle caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo dell'area in esame ci si è avvalsi dei risultati delle indagini dirette condotte ai fini della realizzazione della proposta di PUA. I sondaggi eseguiti in tale campagna di indagini sono a carotaggio continuo e sono stati spinti fino a 30 m dal p.c., ed i loro risultati sono stati correlati con quelli di ulteriori sondaggi eseguiti precedentemente sull'area in esame, di cui uno spinto fino alla quota di 50 m dal p.c

- COMPARTO ECOSISTEMI

Si fa presente che è stata effettuata la Valutazione di Incidenza (VIncA). L'area di impianto non ricade in alcuna area protetta, tuttavia, esso rappresenta una delle sorgenti inquinanti dell'area tutelata Fiume Irno designata come ZPS (IT8050056) e SIC (IT8050056). La Valle dell'Irno rappresenta un importante corridoio di transito per le specie migratrici di uccelli e chiroterteri mettendo in connessione le rotte lungo-costa con quelle dei bacini interni. Grazie al regime di protezione e nonostante la crescente urbanizzazione che sta riconvertendo l'area con precedente vocazione industriale, l'area è interessata da un crescente flusso migratorio, acquisendo un valore importantissimo nella costituzione di reti ecologiche. Il fiume Irno costituisce, inoltre, un habitat idoneo per molte altre specie acquatiche appartenenti a molti taxa, dagli insetti ed altri invertebrati acquatici ai pesci, anfibi e rettili.

- COMPARTO RUMORE

Per ogni maggiore dettaglio si rimanda alla relazione specialistica (Allegato 5). In riferimento all'area di impianto, le sorgenti emissive sonore sono rappresentate dall'opificio oggetto di studio, dal flusso veicolare del raccordo autostradale SA-AV e della SS 88, dal cantiere del nuovo centro commerciale "Le Cottoniere SpA" e dalle attività industriali ed urbane presenti. Lo strumento di pianificazione acustica considerato è Il piano di zonizzazione acustica di Salerno revisionato e approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del

20/10/2009. Nella relazione di impatto acustico si riportano la caratterizzazione del livello del rumore ambientale [LA], definito come il livello continuo equivalente della pressione sonora ponderata "A" prodotto dalle sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato periodo di tempo, e del livello del rumore residuo [LR], definito come il livello continuo equivalente della pressione sonora ponderata "A" presente durante la disattivazione della specifica sorgente disturbante. Sono stati effettuati alcuni rilievi acustici durante la normale attività della ditta, prediligendo la situazione peggiore, ovvero nel caso in cui più macchinari lavorano contemporaneamente. Le misure sono state effettuate lungo il perimetro dell'impianto, in corrispondenza delle principali sorgenti di rumore ed in prossimità dei recettori (civili abitazioni) più prossimi all'area d'impianto, oltre che negli spazi fruibili da persone o comunità (compreso il marciapiede su Via dei Greci). Dai valori rilevati, si evince che il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo sono equiparabili. Pertanto, il flusso veicolare rappresenta una sorgente sonora emissiva non trascurabile ed equiparabile all'opificio oggetto di studio.

- COMPARTO PAESAGGIO

Si precisa che è stata redatta la Relazione Paesaggistica da cui si evince che l'unico intervento progettuale che potrebbe interferire con aree assoggettate a vincolo paesaggistico è il potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia ubicato nei pressi del Fiume Irno.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Nel capitolo 5 del QA prima della valutazione con il metodo matriciale si riporta un'analisi dei comparti ambientali potenzialmente impattati dall'intervento progettuale nelle fasi di cantiere e di esercizio. Inoltre, per una completezza di lettura, si riportano ulteriori valutazioni relative agli interventi recentemente realizzati. Per la valutazione degli impatti è stata adottata la metodologia di tipo non monetaria, multicriteriale quali-quantitativa di tipo matriciale cromatico.

In maniera sintetica gli interventi previsti in progetto sono:

- (P1) Potenziamento e riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche;
- (P2) Realizzazione di due pergolende;
- (P3) Interventi migliorativi del ciclo di processo

- ARIA e FATTORI METEOCLIMATICI (S1)

Al fine di una stima degli effetti sull'ambiente, si è deciso di modellare la dispersione in atmosfera di tali emissioni in due scenari che valutino il livello di incidenza sulle concentrazioni all'immissione e sulla esposizione della popolazione residente nelle aree potenzialmente raggiunte. Con riferimento alla fase attuale, in condizioni di esercizio ordinario si evidenzia che tutte le concentrazioni medie giornaliere stimate, per tutti i ricettori investigati, risultano inferiori al valore di attenzione previsto per le polveri totali sospese dal DM 25/11/1994, All. 1, Tab. 1, pari a $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ed inferiori al limite previsto per le PM10 dal D. Lgs. 155/2010, All. XI, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Si evidenzia, inoltre, che tutte le concentrazioni medie annue stimate, per tutti i ricettori investigati, risultano inferiori al valore limite previsto per le PM10 dal D. Lgs. 155/2010, All. XI, pari a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Inoltre, che tutte le concentrazioni medie annue stimate, per tutti i ricettori investigati, risultano inferiori al valore limite previsto per le PM10 dal D. Lgs. 155/2010, All. XI, pari a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione specialistica (Allegato 2).

Con riferimento alla fase di cantiere si evidenzia che le attività per la realizzazione degli interventi progettuali potranno al più esercitare un effetto limitato sulla concentrazione di polveri dovuta ai lavori (P1) di riqualificazione e potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche. Tali effetti di limitatissima portata potranno certamente ritenersi trascurabili mettendo in essere le più opportune misure di contenimento delle polveri durante i lavori mediante nebulizzatori ad acqua e reti antipolvere.

Rispetto allo stato attuale non si evidenziano variazioni quantitative in termini di emissioni di Polveri Totali in seguito alla realizzazione degli interventi P1, P2. Si evidenziano le variazioni quantitative in termini di emissioni di Polveri Totali in seguito alla realizzazione degli interventi P3. Tuttavia le variazioni quantitative del flusso di massa di Polveri Totali Sospese in seguito alla realizzazione degli interventi P3 sono inferiori a quelle autorizzate in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con DGRC n. 149 del 26/07/2012.

- AMBIENTE IDRICO (S2)

Sulla base della caratterizzazione delle acque del Fiume Irno fatta negli anni 2014 e 2015, corrispondenti ad un continuo funzionamento dell'Azienda e indicativa quindi della fase attuale, in condizioni di esercizio ordinario, è stato evidenziato il rispetto dei limiti normativi previsti per l'emissione in acque superficiali (Tab. 3, All. 5, Parte Terza, D. Lgs. 152/2006). Con riferimento alla fase di cantiere si evidenzia che le attività di progetto non eserciteranno pressioni dirette e significative su tale comparto. La realizzazione degli interventi progettuali (P1) di potenziamento e riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche prevedono l'utilizzo di nebulizzatori per abbattere le polveri, con consumi di acqua trascurabili.

Con riferimento alla fase di esercizio, "post operam", per effetto dell'upgrade e del potenziamento delle capacità di trattamento, nonché per il convogliamento in fognatura di tutte le portate idriche trattate fino a 100 l/s, gli impatti attesi sul corpo idrico superficiale sono trascurabili. Si fa presente

che a valle del progetto le potenzialità dell'impianto saranno ben superiori a quelle necessarie al trattamento delle portate normalmente incidenti ed attese, garantendo quindi rendimenti depurativi tali da abbattere significativamente i potenziali inquinati presenti. Si sottolinea, inoltre, che nella configurazione di progetto l'impianto scaricherà quasi sempre in fognatura dopo il trattamento e, solo in concomitanza di eventi di pioggia eccezionali, il sistema potrà trovarsi nelle condizioni di scaricare anche nel corpo idrico superficiale, sempre a valle del trattamento, la portata eccedente. Inoltre, ad ulteriore tutela del corpo idrico, per effetto della realizzazione delle pergolende, si eviterà il contatto dei rottami ferrosi con le acque meteoriche.

- SUOLO E SOTTOSUOLO (S3)

Il comparto Suolo e sottosuolo è potenzialmente impattato nella fase di cantiere per effetto delle attività connesse alla realizzazione delle vasche in progetto, nonché della condotta premente per il convogliamento di una portata di 0,10 m³/s in fognatura (P1). Tali effetti sono ascrivibili alla realizzazione dello scavo di circa 30,00 m x 7,50 m x 6,00 m. Bisogna, inoltre, considerare la realizzazione dello scavo per la posa in opera della tubazione in pressione Φ 200 in PEAD, avente una lunghezza di 150,00 m.

Occorre, infine, considerare:

la realizzazione di n. 2 pozzetti fiscali di dimensioni in pianta 1,00 m x 1,00 m;

la tubazione Φ 800 per il collegamento in serie dell'impianto di progetto all'esistente impianto;

la tubazione Φ 800 per il convogliamento dello scarico di troppo pieno nel corpo idrico recettore;

la realizzazione del cavidotto di alimentazione 2 x Φ 160 in PEAD corrugato;

la realizzazione del quadro elettrico della stazione di sollevamento.

Con riferimento alla fase di esercizio, "post operam", per effetto della realizzazione delle pergolende, si prevede un'ulteriore tutela del comparto.

- ECOSISTEMI (S4)

si rimanda alla valutazione di incidenza per la valutazione degli impatti su questo comparto. In estrema sintesi, non si prevedono impatti diretti, dato che le aree destinate ai nuovi progetti sono in gran parte esterne al SIC/ZPS. Solo l'ultimo tratto della tubazione di scarico di troppo pieno nel fiume Irno interessa l'area protetta. Per l'entità dell'intervento tuttavia si ritiene che gli impatti per le specie tutelate dal sito siano trascurabili

- RUMORE E VIBRAZIONI (S5)

Come riportato nella relazione specialistica (Allegato 5) alla fase attuale, il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo sono equiparabili

Con riferimento alla fase di cantiere si evidenzia che le attività per la realizzazione degli interventi progettuali P1 e P2 potranno al più esercitare un effetto limitato. Tali effetti potranno ritenersi trascurabili mettendo in essere le più opportune misure di contenimento dei rumori durante i lavori mediante pannelli fonoassorbenti.

Con riferimento alla fase di esercizio, "post operam", per effetto degli interventi progettuali di ammodernamento dell'opificio industriale (potenziamento dell'aspirazione P3), gli impatti attesi sul comparto sono trascurabili.

- PAESAGGIO (S6)

Si fa presente che è stata presentata la Relazione Paesaggistica. L'unico intervento progettuale che potrebbe interferire con aree assoggettate a vincolo paesaggistico è il potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia ubicato nei pressi del Fiume Irno. Tali effetti potranno ritenersi trascurabili in fase di cantiere. Con riferimento alla fase di esercizio, "post operam", dalla foto scattata in via dei Greci si percepisce il paesaggio esistente e l'impossibilità di vedere l'impianto esistente, in quanto trattasi di vasche interrato. Al fine di ridurre l'impatto visivo della griglia di copertura delle vasche di sedimentazione verrà scelto un colore bruno con superficie non riflettente. Un potenziale impatto potrebbe essere ascrivibile al nuovo impianto di troppo pieno. Come affermato anche nella Rel. Paesaggistica si provvederà a mitigare l'impatto visivo

- SOCIO ECONOMICO (S7)

Allo stato attuale, la Società Fonderie Pisano & C. SpA si configura come una realtà importante in termini di fatturato (compresa tra 30 e 50 milioni di euro annui) e di occupazione (n. addetti: 116, i cui principali Comuni di Residenza sono: Salerno, Mercato San Severino, Baronissi, Fisciano, Montoro). Con riferimento alla fase di cantiere, si attende un lieve incremento dell'occupazione al fine di garantire la realizzazione degli interventi in progetto. Pertanto, l'impatto stimato è positivo.

La valutazione degli impatti è stata adottata la metodologia di tipo multicriteriale quali-quantitativa di tipo matriciale cromatico secondo il modello di valutazione D.P.S.I.R.. In particolare sono state utilizzate due differenti scale cromatiche, cui corrispondono influenza positiva o negativa, comprendenti quattro livelli di valutazione (espressi da diverse tonalità); le quattro tonalità cromatiche corrispondono ai seguenti quattro gradi di significatività:

- Trascurabile;
- Bassa significatività;
- Media significatività;
- Alta significatività

PA	Alta significatività	(POSITIVA)
PM	Media significatività	(POSITIVA)
PB	Bassa significatività	(POSITIVA)
PT	Trascurabile	(POSITIVA)
NS	Nessuna significatività	
T	Trascurabile	(NEGATIVA)
B	Bassa significatività	(NEGATIVA)
M	Media significatività	(NEGATIVA)
A	Alta significatività	(NEGATIVA)

Figura 5.2 - Rappresentazione cromatica dei gradi di significatività utilizzati per la valutazione dei potenziali impatti

Di seguito si riporta lo schema a blocchi della metodologia di valutazione:




Figura 5.3 - Schema a blocchi metodologia di valutazione (Zarra et al., 2006)

L'individuazione degli elementi di interferenza è stata condotta tramite l'esame di tutte le fasi/attività del progetto proposto. La tab seguente riporta le attività e dell'impianto e le loro possibili interferenze sull'ambiente

Tabella 5.2 - Cause/Attività delle attività ("D") ed elementi di interferenza/Pressioni ("P")

Cause/Attività	Elementi di interferenza/Pressioni
(D1) Fusione e trattamento del metallo	(P1) Emissione polveri e particolato
(D2) Formatura anime	(P2) Emissione di gas
(D3) Formatura e ramolaggio	(P3) Consumo di acqua
(D4) Colata e raffreddamento	(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici
(D5) Distaffatura e sterratura	(P5) Produzione di acque reflue - scarico in fognatura
(D6) Recupero sabbie e preparazione terre	(P6) Emissioni sonore
(D7) Finitura (granigliatura - sbavatura - verniciatura)	(P7) Produzione di rifiuti
(D8) Movimentazione e gestione rifiuti	(P8) Impiego di manodopera
(D9) Fornitura delle materie prima	(P9) Incidenza PIL locale
(D10) Vendita e spedizione getti finiti	
(D11) Utilizzo Uffici Tecnico-Amministrativi e del personale	

Di seguito si riporta la matrice CAUSE ed ELEMENTI di IMPATTO

Tabella 5.3 - Matrice CEI

CAUSE ATTIVITA'	ELEMENTI DI IMPATTO								
	(P1) Emissione polveri e particolato	(P2) Emissione di gas inquinanti	(P3) Consumo di acqua	(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici	(P5) Produzione di acque reflue - scarico in fognatura	(P6) Emissioni sonore	(P7) Produzione di rifiuti	(P8) Impiego di manodopera	(P9) Incidenza sul PIL locale
D1	B	B	NS	T	NS	T	B	PB	NS
D2	T	T	NS	NS	NS	T	B	PT	NS
D3	NS	NS	NS	NS	NS	T	T	PB	NS
D4	T	T	NS	NS	NS	T	B	PB	NS
D5	B	B	B	NS	NS	T	B	PT	NS
D6	B	T	B	NS	NS	T	B	PB	NS
D7	T	B	T	NS	NS	B	B	PB	NS
D8	T	T	NS	T	NS	NS	NS	PT	NS
D9	NS	NS	NS	NS	NS	B	T	PB	PM
D10	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	PB	PA
D11	NS	NS	NS	NS	T	NS	NS	PB	PB

In riferimento agli interventi in progetto, l'individuazione degli elementi di interferenza è stata condotta mediante l'esame di tutte le fasi/attività del progetto proposto, riassunte, con i relativi elementi di interferenza, scaturiti dalle analisi effettuate, in Tabella 5.4

Tabella 5.4 - Cause/Attività delle attività ("I") ed elementi di interferenza/Pressioni ("P") relativi alle opere in progetto

Cause/Attività	Elementi di interferenza/Pressioni
(I1) Scavo, realizzazione vasche e collegamenti idraulici	(P1) Emissione polveri e particolato (P2) Consumo di acqua
(I2) Scavo e lavori realizzazione condotta in pressione	(P3) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici
(I3) Dissabbiatura/Sedimentazione	(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in fognatura
(I4) Disoleatura	(P5) Emissioni sonore
(I5) Realizzazione di due pergote	(P6) Produzione di rifiuti
(I6) Gestione materiali ferrosi	(P7) Impiego di manodopera

Nella matrice seguente CEI (Tabella 5.5) si riporta la valutazione di tali connessioni, alla luce di quanto già esaminato nei paragrafi precedenti e nelle relazioni specialistiche

Tabella 5.5 - Matrice CEI delle opere in progetto

ELEMENTI DI IMPATTO \ CAUSE ATTIVITA'	(P1) Emissione polveri e particolato	(P2) Consumo di acqua	(P3) Regimентация e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici	(P4) Regimентация e gestione delle acque meteoriche - scarico in fognatura	(P5) Emissioni sonore	(P6) Produzione di rifiuti	(P7) Impiego di manodopera
I1	B	B	NS	NS	B	B	PT
I2	B	B	NS	NS	B	B	PT
I3	NS	T	PA	PA	NS	B	NS
I4	NS	T	PA	PA	NS	B	NS
I5	T	T	NS	NS	B	B	PT
I6	NS	NS	PM	PM	NS	NS	NS
I7	T	NS	NS	NS	T	T	NS

La specificità dell'attività industriale, nonché delle attività/fasi degli interventi proposti, implica la scelta di adeguati indicatori ambientali. In particolare, in riferimento alle attività in esame, le voci considerate sono quelle riportate in Tabella 5.6 per le opere esistenti ed in Tabella 5.8 per le opere in progetto insieme alle categorie ambientali scaturite dall'analisi delle interferenze effettuate.

Tabella 5.6 - Indicatori e categorie ambientali di riferimento ("S") per la valutazione dei potenziali impatti ("I") derivanti dalle interferenze ("P") prodotte dalle attività delle opere esistenti ("D")

Indicatori ambientali	Categorie ambientali
(In1) Qualità dell'aria	(S1) Aria e fattori climatici
(In2) Qualità delle acque superficiali	(S2) Ambiente idrico
(In3) Livello di contaminazione dei suoli	(S3) Suolo e sottosuolo
(In4) Livello di biodiversità-naturalità	(S4) Ecosistemi
(In5) Clima Acustico-Ambientale	(S5) Rumore e Vibrazioni
(In6) Manodopera impiegata	(S6) Paesaggio
(In7) Incidenza sul PIL locale	(S7) Socio Economico

L'associazione tra gli indicatori ambientali individuati e le categorie ambientali interessate dalle attività dell'opificio industriale è dunque esplicitata nella matrice ICA

Tabella 5.7 - Matrice ICA delle opere esistenti

INDICATORI AMBIENTALI \ CATEGORIE AMBIENTALI	(S1) Aria e fattori climatici	(S2) Ambiente idrico	(S3) Suolo e sottosuolo	(S4) Ecosistemi	(S5) Rumore e Vibrazioni	(S6) Paesaggio	(S7) Socio Economico
	In1	M	T	T	T	NC	NC
In2	NC	B	PT	PB	NC	B	T
In3	NC	PM	PM	PM	NC	B	PT
In4	T	PB	PT	PM	NC	M	NC
In5	NC	NC	NC	T	B	NC	T
In6	NC	NC	NC	NC	NC	NC	PA
In7	NC	NC	NC	NC	NC	NC	PB

Tabella 5.8 - Indicatori e categorie ambientali di riferimento ("S") per la valutazione dei potenziali impatti ("I") derivanti dalle interferenze("P") prodotte dalle attività di progetto ("D")

Indicatori ambientali	Categorie ambientali
(In1) Qualità dell'aria	(S1) Aria e fattori climatici
(In2) Qualità delle acque superficiali	(S2) Ambiente idrico
(In3) Livello di contaminazione dei suoli	(S3) Suolo e sottosuolo
(In4) Livello di biodiversità-naturalità	(S4) Ecosistemi
(In5) Clima Acustico-Ambientale	(S5) Rumore e Vibrazioni
(In6) Manodopera impiegata	(S6) Paesaggio
	(S7) Socio Economico

L'associazione tra gli indicatori ambientali individuati e le categorie ambientali interessate dalle attività relative agli interventi di ammodernamento dell'opificio industriale è dunque esplicitata nella matrice ICA riportata in Tabella 5.9.

Tabella 5.9 - Matrice ICA degli interventi in progetto

INDICATORI AMBIENTALI \ CATEGORIE AMBIENTALI	(S1) Aria e fattori climatici	(S2) Ambiente idrico	(S3) Suolo e sottosuolo	(S4) Ecosistemi	(S5) Rumore e Vibrazioni	(S6) Paesaggio	(S7) Socio Economico
	In1	M	T	T	T	NS	NS
In2	NS	B	PT	PB	NS	B	T
In3	T	PM	PM	T	NS	B	PT
In4	T	PB	PT	PM	NS	M	NS
In5	NS	NS	NS	T	B	NS	T
In6	NS	NS	NS	NS	NS	NS	PM

Dal confronto tra gli elementi di interferenza e le categorie ambientali (Tabella 5.12) scaturisce il quadro degli impatti potenziali dell'intervento di ammodernamento dell'opificio industriale nel territorio di interesse. L'analisi è di seguito riportata e riassunta complessivamente nella matrice IP (Tabella 5.13), che consente una chiara ed immediata valutazione visiva dell'entità dei diversi impatti potenziali.

Per completezza di lettura si riportano anche le valutazioni inerenti le opere esistenti (Tabella 5.10 e Tabella 5.11) (NdR. Tali opere non sono oggetto della VIA – VI).

Tabella 5.10 - Elementi di interferenza ("P") e categorie ambientali di riferimento ("S") per la valutazione dei potenziali impatti ("I") delle opere esistenti

Elementi di interferenza / Pressioni	Categorie ambientali / Comparti
(P1) Emissione polveri e particolato	(S1) Aria e fattori climatici
(P2) Emissione di gas	(S2) Ambiente idrico
(P3) Consumo di acqua	(S3) Suolo e sottosuolo
(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici	(S4) Ecosistemi
(P5) Produzione di acque reflue - scarico in fognatura	(S5) Rumore e Vibrazioni
(P6) Emissioni sonore	(S6) Paesaggio
(P7) Produzione di rifiuti	(S7) Socio Economico
(P8) Impiego di manodopera	
(P9) Incidenza PIL locale	

Tabella 5.11 - Matrice IP delle opere esistenti

ELEMENTI DI INTERFERENZA	CATEGORIE AMBIENTALI						
	(S1) Aria e fattori climatici	(S2) Ambiente idrico	(S3) Suolo e sottosuolo	(S4) Ecosistemi	(S5) Rumore e Vibrazioni	(S6) Paesaggio	(S7) Socio Economico
(P1) Emissione polveri e particolato	B	T	T	T	NS	B	NS
(P2) Emissione di gas	B	T	T	T	NS	T	NS
(P3) Consumo di acqua	NS	T	NS	NS	NS	NS	NS
(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici	NS	B	NS	T	NS	T	NS
(P5) Produzione di acque reflue - scarico in fognatura	NS	T	NS	NS	NS	NS	NS
(P6) Emissioni sonore	NS	NS	NS	NS	B	NS	T
(P7) Produzione di rifiuti	T	NS	T	NS	NS	B	NS
(P8) Impiego di manodopera	NS	NS	NS	NS	NS	NS	PA
(P9) Incidenza PIL locale	NS	NS	NS	NS	NS	NS	PM

Tabella 5.12 - Elementi di interferenza ("P") e categorie ambientali di riferimento ("S") per la valutazione dei potenziali impatti ("I") degli interventi di nuova realizzazione

Elementi di interferenza / Pressioni	Categorie ambientali / Comparti
(P1) Emissione polveri e particolato	(S1) Aria e fattori climatici
(P2) Consumo di acqua	(S2) Ambiente idrico
(P3) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici	(S3) Suolo e sottosuolo
(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in fognatura	(S4) Ecosistemi
(P5) Emissioni sonore	(S5) Rumore e Vibrazioni
(P6) Produzione di rifiuti	(S6) Paesaggio
(P7) Impiego di manodopera	(S7) Socio Economico

Tabella 5.13 - Matrice IP degli interventi di nuova realizzazione

CATEGORIE AMBIENTALI ELEMENTI DI INTERFERENZA	(S1) Aria e fattori climatici	(S2) Ambiente idrico	(S3) Suolo e sottosuolo	(S4) Ecosistemi	(S5) Rumore e Vibrazioni	(S6) Paesaggio	(S7) Socio Economico
	(P1) Emissione polveri e particolato	B	T	T	T	NS	B
(P2) Consumo di acqua	NS	T	NS	NS	NS	NS	NS
(P3) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici	NS	PM	PT	T	NS	T	NS
(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in fognatura	NS	PM	PT	NS	NS	NS	NS
(P5) Emissioni sonore	NS	NS	NS	NS	B	NS	T
(P6) Produzione di rifiuti	T	NS	T	NS	NS	B	NS
(P7) Impiego di manodopera	NS	NS	NS	NS	NS	NS	PT

Dall'analisi dei risultati riportati nella matrice cromatica si evidenzia che: alterazioni negative non significative sono correlabili essenzialmente alle potenziali emissioni in atmosfera, principalmente ascrivibili alla fase di cantiere; incidenze positive significative si evidenziano con riferimento all'ambiente idrico in quanto gli interventi in progetto sono finalizzati ad una riduzione dei carichi incidenti sul corpo idrico superficiale; impatti trascurabili si riscontrano anche sul comparto ecosistema, sul comparto paesaggio e rumore e vibrazioni. In riferimento alla produzione di rifiuti, si rappresenta che l'impatto è da considerarsi trascurabile in quanto essi saranno relativi allo scavo per la messa in opera delle vasche, per l'interramento della tubazione di collegamento tra l'esistente impianto e quello in progetto (circa 5,7 m), per l'interramento della tubazione di scarico nel fiume (circa 52,0 m), per la condotta premente di lunghezza di circa 150 m e per il cavidotto. Da una stima preliminare, il volume complessivo del materiale di scavo è di circa 1.500 m³. Il terreno di risulta dello scavo verrà caratterizzato ai sensi della normativa vigente. In base ai risultati della caratterizzazione, se i valori saranno inferiori alle CSC, il terreno di risulta dello scavo verrà in parte utilizzato in sito per il rinterro. In caso di superamento dei valori di CSC, il terreno di scavo sarà gestito come rifiuto e, pertanto, trasportato in impianti autorizzati allo smaltimento con mezzi altrettanto autorizzati

MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE

Gli interventi che ad oggi l'azienda ha già realizzato per i quali non erano necessarie autorizzazioni specifiche da parte dei soggetti competenti, si configurano come interventi di mitigazione. La tabella 5.14 e la tabella 5.15 riportano la valutazione degli impatti che tali interventi determinano

Tabella 5.14 - Interventi mitigativi ed elementi di interferenza di riferimento per la valutazione dei potenziali impatti derivanti dall'attuazione degli interventi recentemente realizzati

Interventi / Misure di Mitigazioni	Elementi di interferenza - Pressioni
(m1) Installazione di un secondo bruciatore postcombustore al camino dei cubilotti	(P1) Emissione polveri e particolato (P2) Emissione di gas
(m2) Interventi di contenimento delle emissioni diffuse	(P3) Consumo di acqua
(m3) Interventi migliorativi relativi al sistema organizzativo/gestionale.	(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche – scarico in corpi idrici (P5) Produzione di acque reflue - scarico in fognatura (P6) Emissioni sonore (P7) Produzione di rifiuti (P8) Impiego di manodopera (P9) Incidenza PIL locale

Tabella 5.15 - Matrice IM degli interventi recentemente realizzati

CRITERI DI CONTENIMENTO ELEMENTI DI INTERFERENZA	(m1) Installazione di un secondo bruciatore postcombustore al camino dei cubilotti	(m2) Interventi di contenimento delle emissioni diffuse	(m3) Interventi migliorativi relativi al sistema organizzativo/gestionale.
P1	T	PM	NS
P2	PB	PM	NS
P3	NS	NS	NS
P4	NS	PT	PM
P5	NS	NS	NS
P6	PT	PM	NS
P7	NS	NS	T
P8	NS	NS	PT
P9	NS	NS	NS

Ulteriori considerazioni vengono riportate a pag. 132 del QA.

In riferimento invece agli interventi in progetto, è possibile considerare ulteriori misure di mitigazione, atte a ridurre ulteriormente i possibili effetti sull'ambiente:

- adozione di misure di contenimento delle polveri durante i lavori per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche mediante nebulizzatori ad acqua e reti antipolvere (M1);
- adozione di misure di contenimento dei rumori durante i lavori mediante pannelli fonoassorbenti (M2);
- con riferimento all'intervento I1, al fine di ridurre l'impatto visivo della griglia di copertura delle vasche di sedimentazione verrà scelto un colore bruno con superficie non riflettente, ed al fine di ridurre l'impatto visivo della tubazione dello scarico di troppo pieno nel Fiume Irno, si provvederà ad un miglior camouflage di quest'ultimo (M3). Le altre opere, essendo interrato, non necessitano di alcuna forma di mitigazione (cfr. Relazione Paesaggistica e relativo fotoinserimento);
- con riferimento all'intervento I3 si prevede l'installazione di silenziatori per ridurre le emissioni sonore dei motori degli aspiratori (M4).

Tali misure integrative sono considerate insieme ai relativi interventi progettuali al fine della valutazione degli impatti complessivi ed esplicitate nella matrice IM (Tabella 5.17) analizzandone le interferenze in accordo agli elementi riportati in Tabella 5.16.

Tabella 5.16 - Interventi di progetto e mitigativi ed elementi di interferenza di riferimento per la valutazione dei potenziali impatti derivanti dall'attuazione delle opere di nuova realizzazione

Interventi / Misure di Mitigazioni	Elementi di interferenza - Pressioni
(M1) Misure di contenimento delle polveri in fase di cantiere	(P1) Emissione polveri e particolato
(M2) Misure di contenimento dei rumori in fase di cantiere	(P2) Consumo di acqua
(M3) Misure di riduzione dell'impatto visivo	(P3) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici
(M4) Installazione di silenziatori	(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in fognatura
	(P5) Emissioni sonore
	(P6) Produzione di rifiuti
	(P7) Impiego di manodopera

Tabella 5.17 - Matrice IM relativa alle opere di nuova realizzazione

CRITERI DI CONTENIMENTO / ELEMENTI DI INTERFERENZA	(M1) Misure di contenimento delle polveri in fase di cantiere	(M1) Misure di contenimento dei rumori n fase di cantiere	(M3) Misure di riduzione dell'impatto visivo	(M4) Installazione di silenziatori
P1	PM	NS	NS	NS
P2	T	NS	NS	NS
P3	PT	NS	NS	NS
P4	PT	NS	NS	NS
P5	NS	PM	NS	PM
P6	T	NS	NS	NS
P7	NS	NS	NS	NS

Ulteriori considerazioni a pag. 135 del QA.

Per una valutazione degli impatti residui e cumulati si riportano le matrici 5.18 (relativa alle opere esistenti non oggetto della VIA - VI) e 5.19 (relativa alle opere in progetto)

Tabella 5.18 - Matrice IR relativa alle opere esistenti

CATEGORIE AMBIENTALI ELEMENTI DI INTERFERENZA	CATEGORIE AMBIENTALI						
	(S1) Aria e fattori climatici	(S2) Ambiente idrico	(S3) Suolo e sottosuolo	(S4) Ecosistemi	(S5) Rumore e Vibrazioni	(S7) Paesaggio	(S6) Socio Economico
(P1) Emissione polveri e particolato	T	NS	NS	T	NS	T	NS
(P2) Emissione di gas	PB	NS	NS	PB	NS	NS	NS
(P3) Consumo di acqua	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici	NS	PA	PT	T	NS	PM	NS
(P5) Produzione di acque reflue - scarico in fognatura	NS	T	NS	NS	NS	T	NS
(P6) Emissioni sonore	NS	NS	NS	NS	PT	NS	NS
(P7) Produzione di rifiuti	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
(P8) Impiego di manodopera	NS	PM	NS	NS	NS	NS	PM
(P9) Incidenza PIL locale	NS	NS	NS	NS	NS	PT	PT

Tabella 5.19 - Matrice IR degli interventi in progetto

CATEGORIE AMBIENTALI ELEMENTI DI INTERFERENZA	CATEGORIE AMBIENTALI						
	(S1) Aria e fattori climatici	(S2) Ambiente idrico	(S3) Suolo e sottosuolo	(S4) Ecosistemi	(S5) Rumore e Vibrazioni	(S6) Paesaggio	(S7) Socio Economico
(P1) Emissione polveri e particolato	T	NS	NS	T	NS	T	NS
(P2) Consumo di acqua	NS	T	NS	NS	NS	NS	NS
(P3) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in corpi idrici	NS	PA	PM	T	NS	T	NS
(P4) Regimentazione e gestione delle acque meteoriche - scarico in fognatura	NS	PM	PT	NS	NS	NS	NS
(P5) Emissioni sonore	NS	NS	NS	NS	PT	NS	NS
(P6) Produzione di rifiuti	NS	NS	T	NS	NS	NS	NS
(P7) Impiego di manodopera	NS	NS	NS	NS	NS	NS	PT

si evidenzia l'assenza di impatti significativi complessivi sull'ambiente in seguito alla realizzazione degli interventi di progetto ed, al contrario, la positiva incidenza complessiva degli interventi di progetto nel territorio di interesse. Analogamente l'esame degli impatti cumulati mostra l'assenza di impatti significativi su ciascun comparto ambientale di interesse ed anzi la prevalenza di impatti complessivamente di segno positivo in seguito alla realizzazione degli interventi di progetto sulla maggior parte dei comparti ambientali.

Piano di Monitoraggio (dal SIA, cap. 6)

Il Piano di Monitoraggio proposto attiene alle disposizioni normative in materia di AIA; in tale Piano è riportato che lo stesso è ripreso dalla documentazione di AIA. Si articola per fasi di processo, per ciascuna delle quali sono individuati specifici parametri di emissione da sottoporre a controllo; il regime di monitoraggio scelto prevede una frequenza di campionamenti annuale e, per l'impianto fusorio, semestrale, con lo scopo principale di controllare il livello effettivo di emissione in condizioni usuali. Tale Piano attiene fundamentalmente alla fase di esercizio dell'impianto nel suo insieme, tenendo conto delle opere/interventi da realizzarsi come previste nel progetto (es. monitoraggio della qualità delle emissioni idriche nel Fiume Irno) e degli interventi già realizzati. Infatti il Piano propone i monitoraggi ed i controlli delle emissioni e dei parametri di processo ritenuti maggiormente idonei ai fini della valutazione di conformità ai principi della normativa Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Le finalità del Piano di Monitoraggio sono:

- assicurare, nel tempo, che le prestazioni ambientali conseguenti all'applicazione delle tecniche Best Available Techniques (BAT) o delle altre tecniche eventualmente adottate, siano costantemente garantite, con un ragionevole grado di fiducia;
- garantire la conformità dell'impianto alle prescrizioni dell'AIA;
- consentire una conoscenza continua e d'insieme sull'evoluzione dei parametri ambientali di rilievo per l'esercizio delle varie attività di fonderia svolte;
- costituire la base informativa per la necessaria azione di verifica di conformità alle normative ambientali vigenti.

Tale Piano, pertanto, è realizzato monitorando sia aspetti gestionali rilevanti e parametri di processo, ove siano correlabili alle prestazioni degli impianti, sia mediante il controllo periodico di parametri chimico-fisici di riferimento quali, ad esempio, i livelli di emissione di determinati inquinanti. Si realizza di fatto, attraverso un costante confronto con le prescrizioni fissate in sede di autorizzazione, sia in riferimento ai parametri operativi finalizzati all'esercizio corretto degli impianti, sia ai parametri normativi finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale per i conseguenti effetti inquinanti.

Nello Studio di incidenza è riportato che:

- dei tre interventi sinteticamente rappresentati solo quello di potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche ricade fisicamente nel SIC/ZPS IT8050056 Fiume Irno;
- gli altri interventi previsti sono stati ritenuti non in grado di incidere negativamente in modo significativo sul SIC/ZPS IT8050056 Fiume Irno e pertanto non sono stati considerati nella Valutazione appropriata;
- la valutazione appropriata dell'intervento di potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche è stata condotta con riferimento sia alla realizzazione che all'esercizio dell'impianto;
- con riferimento alla fase di realizzazione, l'area interessata dalle nuove vasche e dagli altri interventi previsti è per lo più esterna al SIC/ZPS e non presenta caratteristiche ascrivibili agli habitat presenti nel suddetto sito;
- il solo tratto finale dello scarico dell'impianto potenziato attraversa l'habitat 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.
- gli effluenti dell'impianto potenziato saranno convogliati nella fognatura di via Dei Greci (portata di 0,1 mc/s) e nell'Irno (portata eccedente i 0,1 mc/s);
- il proponente afferma che la realizzazione delle due pergote avr  come effetto diretto un miglioramento della qualit  delle acque affluenti all'impianto di trattamento;
- il proponente attesta che gli effluenti avranno caratteristiche rispondenti alle disposizioni vigenti per lo scarico in corpo idrico superficiale;
- il proponente non prevede impatti diretti sul sito, considerato che le aree di localizzazione degli interventi previsti sull'impianto di trattamento sono per lo pi  esterne al sito;
- per la parte dell'intervento a realizzarsi ricadente nel sito, ovvero l'ultimo tratto dello scarico

dell'impianto, per l'entità dell'intervento sia con riferimento al tempo di cantiere che alle aree interessate, il proponente esclude qualsiasi impatto significativo sulle specie e sulle cenosi di pregio segnalate nel sito;

- in fase di esercizio dell'intervento di potenziamento dell'impianto di trattamento il proponente prevede un'incidenza non significativa in quanto gli interventi di progetto sono finalizzati al miglioramento delle performance ambientali e alla riduzione delle pressioni sui principali comparti ambientali, con il conseguente decremento dei carichi incidenti sul fiume Irno, anche grazie al potenziamento dell'impianto di trattamento che garantirà una migliore qualità delle acque di pioggia trattate;
- l'intervento, secondo il proponente, non determinerà: perdita di superficie di habitat; perdita di specie di interesse conservazioni stico; perturbazione di specie flora e fauna; allontanamento e scomparsa di specie; interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità del sito; frammentazione o distruzione di habitat;
- a progetto ultimato sono previsti censimenti dell'avifauna fluviale con periodicità stagionale al fine di verificare l'incidenza del progetto. Ci si focalizzerà sulle specie previste dal formulario, tra cui *Acrocephalus Arundinaceous* (passeriforme), *Alcedo Atthis* (martin pescatore), *Cettia Cetti*, *Fulica Atra* (folaga comune), *Gallinula Chloropus* (Gallinella d'acqua), *Luscinia megarhynchos* (usignolo), *motacilla alba* e *motacilla cinerea* (ballerina bianca e gialla), *Bufo Bufo* (rospo) e *Podarcis sicula* (lucertola). Inoltre saranno effettuate misurazioni stagionali dell'indice biotico esteso (IBE) e della concentrazione di analiti presenti nei sedimenti a monte e a valle degli scarichi delle fonderie.

Preso atto che:

- il Parco Urbano dell'Irno , con parere prot. 18331 del 27/12/2016, ha espresso parere negativo alla conduzione e alla prosecuzione dell'attività ovvero della fonderia evidenziando che: l'impianto di trattamento delle acque di dilavamento delle aree esterne pertinente all'opificio risulta sottodimensionato; l'asta fluviale dell'Irno in corrispondenza degli scarichi dell'opificio risulta già enormemente compromessa dal punto di vista chimico biologico; il modello previsionale di ricaduta polveri presentato dal proponente non trova oggettivo riscontro con quanto misurato per uno stesso recettore oggetto di misura; numerose sono le violazioni e i reati già accertati in materia ambientale e di salute pubblica, che non possono essere trascurate in questa sede;
- il proponente, con riferimento al parere del Parco Urbano dell'Irno, ha rappresentato che
 - La proposta progettuale prevista nella documentazione trasmessa il 15/09/2016 è stata rimodulata. L'impianto di trattamento delle acque meteoriche è stato progettato in funzione di una portata di pioggia corrispondente ad un periodo di ritorno di cinque anni e con il metodo VAPI. Le modifiche all'impianto di trattamento consentiranno di rendere trascurabili gli impatti sul corpo idrico superficiale.
 - L'intervento in progetto di potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, nonché il convogliamento di una portata di acque meteoriche pari a 100 l/s, a valle del processo di trattamento attuato nell'impianto riqualificato, nel collettore fognario comunale in via dei Greci, che implica che lo scarico nel Fiume Irno, a valle del trattamento depurativo attuato nell'impianto potenziato e riqualificato, si verificherà solo in caso di eventi di pioggia eccezionali, limitatamente alle portate superiori ai 100 l/s, è volta a evitare la compromissione dell'habitat di tipo microbiologico e chimico.
 - Il modello implementato ed i valori rilevati nell'indagine di ARPAC si riferiscono a periodi e recettori non coincidenti
 - Gli interventi in progetto sono finalizzati alla riduzione dei carichi incidenti sulle principali matrici ambientali, nell'ottica di salvaguardia e tutela dell'ambiente;

- L'ASL di SALERNO, con nota acquisita al prot. 27498 del 16/01/2017, ha rappresentato che per quanto inerisce gli aspetti idrogeologici non sono evidenti i provvedimenti dell'azienda per quelle parti di stabilimento che ricadono nella perimetrazione R4 di rischio idraulico "molto elevato"; inoltre, con riferimento alle emissioni in atmosfera, afferma che, nonostante lo studio specialistico sulle modalità di dispersione in atmosfera delle sostanze gassose e polveri emesse dall'opificio indichi come principali zone bersaglio le aree R4 e R6 ovvero la zona di Capezzano e Cologna dove i valori ottenibili con riferimento allo scenario di esercizio ordinario e allo scenario massimo autorizzato sono ampiamente al di sotto dei livelli di attenzione e di allarme previsti dai riferimenti normativi per le PTS e le PM10, sarebbe opportuno prevedere il monitoraggio in continuo ai camini con centraline dotate di repository dei dati e software capaci di segnalare gli sforamenti delle soglie impostate. Infine afferma che sarebbe necessario prevedere una procedura di tracciabilità del combustibile utilizzato e del materiale messo in fusione specie se proveniente da operazioni di recupero.
- L'ARPAC Dipartimento di Salerno, con nota acquisita al prot. Reg. 9386 del 05/01/2017, ha comunicato di ritenere di essere chiamato ad esprimere il proprio parere nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA;
- L'AdB Campania SUD, con nota acquisita al prot. Reg. 118386 del 20/02/2017, ha comunicato che eventuali pareri di competenza sono espressi esclusivamente per i casi disciplinati dall'art. 7 comma 1 del Testo Unico delle NdA del PSAI entrato in vigore il 16/08/2016;
- non risulta che i seguenti soggetti abbiano trasmesso osservazioni o espresso il loro parere: UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, Comune di Salerno, Comune di Pellezzano, Provincia di Salerno;

Valutato e considerato la documentazione presentata dal proponente, le osservazioni e i pareri/contributi pervenuti, nella misura in cui tali osservazioni/pareri/contributi risultano pertinenti al progetto presentato e alla procedura di VIA – VI;

Dato atto altresì che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza deve valutare il progetto presentato e non l'intero opificio, ovvero l'attività nel suo complesso, che invece è oggetto della coordinata Autorizzazione Integrata Ambientale;

Considerato che:

- L'area di influenza del progetto è un'area caratterizzata da problematiche ambientali rilevanti nella quale, come testimoniato dai diversi rapporti e indagini dell'ARPAC, sono state rilevate criticità per i parametri NO₂ e PM₁₀. In particolare l'ARPAC, nel rapporto *"Andamento della qualità dell'aria ambiente rilevata nella campagna con laboratorio mobile in località Fratte (Sa), via dei Greci: anno 2015"* afferma che: *"il superamento della soglia annuale di NO₂, confermato nel 2015 come nel 2014, descrive una situazione di pressione ambientale non trascurabile costituita, per quanto riguarda l'aliquota del traffico veicolare, dalle due arterie di scorrimento rappresentate dal vicino raccordo autostradale Sa-Av e dalla prospiciente SS 88. A tale contributo va inoltre aggiunto, nei mesi "freddi" l'apporto emissivo rappresentato dagli impianti di riscaldamento che, dato il contesto mediamente urbanizzato dell'area, si presuppone avere un peso non trascurabile anche in relazione alla tipologia di combustione utilizzata (biomasse). Risulta, inoltre, essere superato il limite di n.35 sforamenti della media giornaliera di PM₁₀, in tutto n.50 nel 2015. La media annua pari a 38,2 µg/m³, prossima al valore limite di 40 µg/m³ fissato da normativa, conferma per il sito in esame la criticità legata a questo parametro della qualità dell'aria. Infatti, dal confronto con le concentrazioni di*

PM10 rilevate dalle stazioni SA22 e SA23 risulta che la zona in cui è installato il laboratorio mobile ARPAC è più inquinata rispetto all'area cittadina del comune di Salerno, sia per i valori di lungo periodo che in riferimento alla numerosità di eventi più circoscritti nel tempo. In sintesi, i dati della qualità dell'aria rilevati sono coerenti con le caratteristiche proprie del sito (situazione orografica, contesto mediamente urbanizzato e fonte significativa di pressione rappresentata dal traffico veicolare, fonderia Pisani e riscaldamento con biomasse) e confermano il quadro di pressione ambientale già delineato con la campagna 2014. I risultati della speciazione delle polveri sottili confermano la presenza di sostanze tipiche da emissioni derivanti da processi di combustione. Tale aliquota potrebbe essere pertanto dovuta anche a combustioni locali (fonderia Pisani e riscaldamento con biomasse). I valori di concentrazione dei metalli misurati sono tutte ampiamente entro i limiti di legge.”;

- ulteriori criticità si evincono dai dati relativi alle analisi effettuate dall'ARPAC sui sedimenti fluviali prelevati a monte e a valle dello scarico della Fonderia: le indagini hanno evidenziato che vi è un peggioramento delle caratteristiche microbiologiche (*Escheria coli*) e chimiche (presenza di metalli pesanti, idrocarburi e IPA) dei sedimenti da monte verso valle. Tale peggioramento è stato riscontrato altresì alla foce dell'Irno e anche, con riferimento alle caratteristiche microbiologiche, nella qualità delle acque;

Valutato che:

- la realizzazione delle previste pergotende, avvenendo all'interno dell'opificio in area già impermeabilizzata e utilizzata ai fini industriali, non può determinare impatti significativi negativi sull'ambiente;
- le pergotende proposte, tuttavia, presentano caratteristiche strutturali tali da non garantire l'adeguata protezione dagli agenti atmosferici dei cumuli di rottami: infatti dalla tavola n. 14, che riporta i fotoinserimenti delle due pergotende in progetto, si evince che tali strutture presentano i quattro lati quasi completamente aperti consentendo alle precipitazioni di raggiungere i cumuli ferrosi e al vento di disperdere nell'aria e nell'area eventuali polveri; si ritiene inoltre che la funzione alla quale sono destinate, ovvero la protezione dei materiali ferrosi dalle intemperie, non sia coerente alle funzioni per le quali tali strutture possono essere qualificate come pergotende, ovvero un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo, atto a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini);
- si ritiene pertanto che le suddette pergotende non siano in grado di migliorare in modo significativo la qualità delle acque di sgrondo;
- la realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo previsti dal progetto, consistendo nel potenziamento degli impianti di aspirazione già esistenti e nella riprogettazione dell'intero sistema di captazione delle emissioni prodotte nei vari punti del ciclo delle terre (nastri, setaccio, elevatore, ecc), per il completamento dell'intervento di copertura dei nastri realizzato con il loro collegamento al sistema di aspirazione, non possono, per le loro caratteristiche e per la loro localizzazione all'interno del complesso industriale, determinare impatti negativi significativi sull'ambiente;
- complessivamente gli interventi migliorativi del ciclo di processo, per stessa ammissione del proponente, “...non incidono in maniera significativa sulle emissioni di Polveri Totali presenti allo stato attuale; esse sono ampiamente contenute ed inferiori a quelle massime autorizzate con DGRC n.149/2012.”. Il proponente non ha effettuato, come richiesto, la valutazione degli impatti cumulativi necessaria a valutare in che misura le emissioni in atmosfera della fonderia - pur nel dichiarato rispetto già all'attualità dei limiti imposti - contribuiscono, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, a determinare le

problematiche ambientali rilevate nell'area di influenza del progetto. Ciò considerato si ritiene, in assenza della richiesta valutazione degli impatti cumulativi, che gli interventi previsti non siano idonei a determinare un miglioramento del quadro di pressione ambientale rilevato nell'area e pertanto non raggiungano l'obiettivo dichiarato dal proponente ovvero la riduzione delle pressioni che l'impianto, nelle condizioni di esercizio attuale, può produrre sui diversi comparti ambientali. Infatti per raggiungere l'obiettivo dichiarato, il proponente avrebbe dovuto dimostrare, sulla scorta della valutazione del contributo emissivo della fonderia (impatti cumulativi) al quadro ambientale accertato dall'ARPAC con riferimento alla qualità dell'aria nell'area di influenza del progetto, che gli interventi proposti risultano coerenti alla suddetta valutazione degli impatti cumulativi. Infine, i dati utilizzati dal proponente derivano dall'attuale monitoraggio di tipo discontinuo, mentre nessun monitoraggio in continuo ai camini è previsto dal progetto, al fine di accertare eventuali sforamenti delle soglie per le emissioni in atmosfera;

- il tratto terminale dello scarico dell'impianto di depurazione di progetto ricade in area compresa nella Fascia Fluviale A di cui all'articolo 28, comma 3 del Testo Unico delle NDA del PSAI dell'ex Autorità di Bacino Campania SUD entrato in vigore il 16/08/2016 e in un area a rischio idraulico molto elevato (R4); non è stata presentata, come richiesto, la documentazione atta all'espressione della competente Autorità di Bacino in ordine alle richiamate circostanze e non risulta che all'attualità l'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale (subentrata nelle competenze), nonostante il tempo trascorso, abbia trasmesso alcuna comunicazione o parere in merito a quanto dichiarato dal proponente nella Relazione idrologica ed idraulica; in ogni caso non è stata condotta la verifica al funzionamento delle vasche in condizioni di piena dell'Irno; in considerazione della circostanza che le vasche di trattamento sono sottoposte al piano campagna, si ritiene comunque concreta la possibilità che i livelli idrici di funzionamento efficace al loro interno possano subire l'interferenza del livello idrico del Fiume Irno durante le piene (teoria dei vasi comunicanti), con conseguente risalita delle acque del fiume all'interno delle vasche; inoltre lo scarico a valle del sistema di trattamento previsto, qualora consentito dalle norme di attuazione del PSAI (non trattandosi di un'opera pubblica o di interesse pubblico), non è progettato in modo tale da salvaguardare la scarpata spondale del Fiume Irno da fenomeni erosivi, indotti dalla fuoriuscita concentrata delle portate di pioggia insistenti sui piazzali di lavorazione;
- il progetto di potenziamento dell'impianto di trattamento chimico-fisico delle acque di dilavamento, ricadendo in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c) del Dlgs 42/2004 richiede l'autorizzazione paesaggistica; il proponente ha trasmesso la relazione paesaggistica sulla scorta della quale non risulta che all'attualità, nonostante il tempo trascorso, il Comune di Salerno e la competente Soprintendenza abbiano trasmesso alcuna comunicazione o parere in merito; in ogni caso dalla Relazione paesaggistica, fatta salva l'espressione delle amministrazioni competenti, non si evidenziano impatti paesaggistici significativi negativi; in ogni caso nella relazione paesaggistica non si considerano i possibili fenomeni erosivi di cui al punto precedente;
- l'intervento di potenziamento dell'impianto di cui sopra prevede la realizzazione di n. 2 nuove unità di trattamento in continuo delle acque meteoriche con funzionamento in parallelo, da collegare in serie all'esistente impianto di trattamento, al fine di utilizzare quest'ultimo come unità di pretrattamento;
- le nuove vasche sono dimensionate per il trattamento di una portata massima di 1000 l/s attraverso processi di tipo fisico, ovvero sedimentazione e disoleazione. La portata di progetto

è stata calcolata applicando la teoria del metodo VAPI – Valutazione delle Piene e considerando il coefficiente di crescita probabilistico K_t pari a 1,29 corrispondente ad un tempo di ritorno $T=5$ anni, frequenza minima richiesta dalla UOD “Valutazioni ambientali” in fase istruttoria. Le vasche sono in cemento armato gettato in opera;

- in particolare, ciascuna unità di trattamento è composta da un comparto di sedimentazione a pacchi lamellari, integrato con un disoleatore con filtro a coalescenza. Le due fasi di trattamento (sedimentazione e disoleazione) avvengono - senza soluzione di continuità - in un'unica vasca all'interno della quale sono presenti n.4 setti posizionati in modo tale da imporre al flusso idrico un percorso ascensionale in corrispondenza dei filtri ivi installati;
- a valle del filtro a coalescenza è prevista l'installazione di un collettore di scarico a forma di “S”, realizzato in acciaio inox, per l'alloggio dell'otturatore automatico. Ciascun disoleatore disporrà, inoltre, di una valvola a galleggiante per la chiusura automatica in caso di eccesso di olio all'interno del separatore, al fine di impedire la fuoriuscita accidentale degli idrocarburi accumulati;
- al fine di consentire le ispezioni e le operazioni di manutenzione, è previsto che l'intero impianto sia completamente “a vista” e ricoperto con grigliato Keller;
- il proponente ritiene che l'intervento, nella sua configurazione finale di progetto, consentirà un significativo potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, al fine di *“raggiungere un'elevata qualità della acque trattate ed una maggiore sicurezza del rispetto dei limiti della normativa vigente (D.Lgs. n. 1522006, parte III, allegato 5, tabella 3) in quanto nell'impianto esistente avverrà un pretrattamento delle acque meteoriche, mentre con i due impianti di nuova realizzazione si potrà ottenere un trattamento vero e proprio delle acque in ingresso;*
- l'impianto di progetto proposto prevede i seguenti scarichi:
 - scarico S4 → scarico in fognatura pubblica della portata di acque meteoriche pari a $0,10 \text{ m}^3/\text{s}$ nel collettore comunale di recente realizzazione presente in via dei Greci; l'invio di tale portata idrica avviene mediante l'impiego di n. 2 pompe, da installarsi in ciascun disoleatore, collegate ad una condotta di mandata in pressione;
 - scarico S5 → scarico di troppo pieno al fiume Irno delle portate idriche eccedenti il suddetto valore di $0,10 \text{ mc/s}$.

Inoltre, è prevista la chiusura dello scarico S2 posto a valle del pozzetto preesistente di confluenza nonché dello scarico S3 posto a valle del pozzetto preesistente di by-pass;

- il proponente a pag. 34 della Relazione idrologica ed idraulica (Elaborato Unico REV 01 – luglio 2017), ribadisce che *“in base alla tipologia nonché alle capacità funzionali dell'impianto in progetto, non si prevede mai uno scarico diretto delle acque di dilavamento nel Fiume Irno. Infatti, anche quando la portata di pioggia è maggiore di quella di progetto calcolata con un tempo di ritorno di cinque anni, è garantito un minimo trattamento alle acque meteoriche, sebbene con tempi di detenzione minori”;*
- la medesima Relazione idrologica ed idraulica contiene anche uno specifico paragrafo dedicato al dimensionamento delle nuove unità dell'impianto di sedimentazione e disoleazione. Nella sezione relativa alla sedimentazione si rileva che, avendo fissato un carico idraulico superficiale pari a 45 m/h (ottenuto ipotizzando un rendimento nell'abbattimento del 90% e un diametro delle particelle pari a $0,25 \text{ mm}$) la superficie della vasca deve essere

almeno pari a 80 mq. Conseguentemente, considerando una larghezza utile totale delle vasche di 4,60 m, la lunghezza minima delle vasche risulterebbe essere pari a 17,40 m;

- per quanto riguarda la sezione relativa alla disoleazione, si rinvergono i calcoli delle dimensioni del filtro lamellare a coalescenza che risultano essere pari a 4,80 m di lunghezza, 2,10 m di larghezza e 0,60 m di altezza;
- occorre preliminarmente chiarire che qualsivoglia sistema di convogliamento e trattamento delle acque è caratterizzato da una *portata limite di efficacia del trattamento* e da una *portata limite di funzionamento idraulico*, superiore alla prima, che pur garantendo un trattamento alle acque, non assicura che questo trattamento sia efficace. Nel caso specifico, su espressa richiesta della UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania, il proponente ha posto quale portata limite di efficacia del trattamento quella che defluirebbe dai piazzali di pertinenza dell'Azienda a seguito di eventi meteorici caratterizzati da un tempo di ritorno non superiore a 5 anni (ovvero con probabilità di accadimento inferiore o uguale all'80%). Sulla scelta della portata limite di funzionamento idraulico i progettisti non hanno fornito alcun elemento;
- sulla base del vincolo di progetto della portata limite di efficacia del trattamento, occorre *in primis* verificare che il sistema esistente di drenaggio e trasporto delle acque di piazzale al collettore finale di alimentazione dell'impianto di trattamento fosse adeguatamente dimensionato per trasferire l'acqua che giunge alle caditoie (come da paragrafo A, punto 3 dell'istanza di integrazioni della UOD Valutazione Ambientali). Pertanto, andava partizionata l'intera area di pertinenza in tanti bacini, in base ai canali fognari che li sottendono, e verificato che la capacità idrovettrice dei vari rami fognari - in base all'ampiezza dello speco e alla pendenza - fosse non inferiore alla portata di deflusso quinquennale ivi incidente. La documentazione tecnica trasmessa dall'Azienda contiene solo la verifica idraulica del collettore finale di adduzione all'impianto di trattamento delle acque di pioggia, verifica che è insufficiente a dimostrare che l'intero sistema di drenaggio funzioni con portate quinquennali. Potrebbe, infatti, verificarsi che uno o più tratti fognari intermedi non abbiano la capacità idrovettrice richiesta, causando l'otturazione delle caditoie e la dispersione delle acque meteoriche, che allagherebbero i piazzali, trovando, verosimilmente, vie di fuga incontrollate verso il Fiume Irno, senza passare per il trattamento chimico-fisico;
- nonostante la richiesta di chiarimenti da parte della UOD Valutazioni Ambientali, gli elaborati tecnici del proponente contengono specifici paragrafi per il dimensionamento del processo di separazione fisica, senza alcun riferimento alla verifica del funzionamento del processo di separazione chimica, denominato chiariflocculazione, e, più in generale, del funzionamento complessivo dell'impianto, ovvero dal punto di immissione delle acque meteoriche (pozzetto di ingresso a monte della tubazione di innesco di diametro nominale 1000 mm) fino al punto di scarico finale (pozzetto fiscale);
- l'efficacia del processo di chiariflocculazione - funzionale all'efficacia dell'intero impianto di trattamento - non è stata verificata sulla base di un monitoraggio delle acque di scarico a monte del trattamento esistente (e comunque in S3) per valutare il carico inquinante di metalli allo stato colloidale che necessitano di un pre-trattamento chimico-fisico per la loro destabilizzazione elettrica. In questo modo si poteva verificare se l'attuale impianto di chiariflocculazione fosse sottodimensionato e, nel caso, prevedere un suo potenziamento. Inoltre non sono state chiaramente illustrate le modalità di svolgimento della fase di chiariflocculazione, atteso che, ai fini dell'attuazione dei processi chimico-fisici desiderati, non può ritenersi sufficiente la semplice immissione nel refluo del reagente, ma è indispensabile prevedere un sistema articolato di miscelazione e di flocculazione, che va

adeguatamente dimensionato. Quest'ultima fase (flocculazione) riveste una particolare importanza nel processo depurativo in quanto la sua efficacia è strettamente connessa ai tempi di detenzione, che non risultano esplicitati;

- negli atti progettuali il proponente afferma che il potenziamento e la riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia, che si intende realizzare, ha il seguente schema di funzionamento:
 - per portate inferiori a $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$, si prevede il trattamento efficace chimico-fisico e lo scarico nella fognatura pubblica in Via dei Greci;
 - per portate comprese tra $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$ e $1 \text{ m}^3/\text{s}$ (portata quinquennale) si prevede il trattamento efficace chimico-fisico, lo scarico nella fognatura pubblica in Via dei Greci di $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$ e lo scarico diretto nel Fiume Irno (S5) della restante portata;
 - per portate superiori a $1 \text{ m}^3/\text{s}$ (portata quinquennale) si assicura un trattamento chimico-fisico, anche se non se ne garantisce l'efficacia, e lo scarico nella fognatura pubblica in Via dei Greci di $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$, con scarico diretto nel Fiume Irno (S5) della restante portata;
- il sistema di sollevamento della portata di $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$ nel collettore di Via dei Greci risulta manchevole di una coppia di pompe di sollevamento di riserva. Inoltre la verifica di compatibilità del collettore fognario in Via dei Greci è stata svolta sulla base di ipotesi non verificate dal Gestore e senza una preliminare verifica di quest'ultimo sulla disponibilità ad accogliere tale portata nel proprio sistema di collettamento, anche sulla base delle ipotesi progettuali con le quali tale collettore è stato realizzato (come richiesto al paragrafo B, punto 3 dell'istanza di integrazioni di questa UOD);
- il progetto dell'impianto di trattamento prevede una connessione idraulica tra i vari pozzetti, vasche di sedimentazione e vasche di disoleatura mediante tubazioni e luci a soglia larga di diverse dimensioni e numero, il cui funzionamento idraulico non è stato verificato. In particolare non è stata esplicitata la portata limite per il funzionamento dell'impianto a pelo libero e fino a che portata l'impianto funziona a pressione inducendo rigurgiti sull'intero sistema di adduzione a monte (portata limite di funzionamento idraulico dell'impianto);
- tale verifica risultava indispensabile anche alla luce della proposta dell'Azienda di far confluire l'intera portata piovana nell'impianto di trattamento, sopprimendo gli scarichi oggi in funzione (S2 e S3);
- nel SIA e nello Studio di Incidenza sono riportate in modo parziale le caratteristiche qualitative delle acque di scarico dell'opificio nel Fiume Irno prima dell'intervento: i dati presentati sono relativi esclusivamente agli autocontrolli (monitoraggio discontinuo) effettuati prima dello scarico S2. Nulla è riportato in merito alle caratteristiche qualitative delle acque scaricate direttamente nell'Irno attraverso lo scarico S3, né tantomeno in merito alle caratteristiche delle acque raccolte a monte dell'impianto di trattamento. Considerato il tipo di opificio, infatti, tali caratteristiche risultano determinanti ai fini della verifica della corretta progettazione del nuovo impianto di trattamento e quindi per verificare se l'impianto progettato è idoneo a garantire che tutta la portata affluente nell'Irno possieda le caratteristiche idonee allo scarico in corpo idrico superficiale; il proponente, quindi, per le richiamate circostanze, non ha sostanziato con dati quantitativi esaustivi l'asserito impatto significativo positivo sui comparti Ambiente Idrico ed Ecosistemi, e ciò anche con riferimento allo Studio di Incidenza;
- il proponente non ha effettuato la valutazione degli impatti cumulativi con riferimento alla componente Ambiente Idrico ovvero non ha valutato il contributo emissivo della Fonderia, sia in termini qualitativi che quantitativi, al quadro ambientale delineato dalle indagini

effettuate dall'ARPAC sulle caratteristiche qualitative del Fiume Irno con riferimento alla presenza di metalli pesanti, idrocarburi e IPA nei sedimenti fluviali a valle dello scarico della Fonderia; a tal proposito il proponente ha affermato che dai dati rilevati in sede di autocontrollo (monitoraggio discontinuo) della qualità delle acque prima dello scarico S2 non si evincono superamenti delle soglie e non ha presentato alcun dato relativo allo scarico S3, necessari in considerazione del tipo di attività (Fonderia) e della conseguente presenza costante di fonti di contaminazione delle acque di scarico;

- per tutto quanto esposto in merito agli interventi di potenziamento dell'impianto di trattamento chimico-fisico si ritiene che detto progetto possa determinare impatti negativi significativi sulle caratteristiche qualitative dell'Irno causati dall'affluenza di portate idrauliche non trattate e/o non adeguatamente trattate nel ricettore finale;
- sempre con riferimento agli interventi di potenziamento dell'impianto di trattamento chimico-fisico - gli unici ad essere considerati direttamente incidenti sul SIC/ZPS Fiume Irno dal proponente - nello Studio di Incidenza non vengono descritte la fase di cantiere, le modalità di realizzazione dello scarico S5 e il periodo di realizzazione degli interventi; considerato che gli interventi saranno parzialmente localizzati nell'area SIC/ZPS e interferiranno con l'habitat 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* e la fauna in essa presente, le evidenziate carenze non consentono di escludere incidenze sul sito e di valutarne la significatività, anche con riferimento al DM 17 ottobre 2017 (solo citato nello Studio di Incidenza), al PdG del Parco dell'Irno, alle misure di cui alla DGR N. 2295 del 29 dicembre 2007 e al DD 51/2016. Per la fase di realizzazione dello scarico S5 il proponente non tiene conto che le modalità di realizzazione, non descritte, potrebbero contrastare con i seguenti divieti sito specifici di cui al DD 51/2016:
 - divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive (9260, 92A0);
 - divieto di taglio degli individui arborei adulti e vetusti e della vegetazione legnosa ed erbacea del sottobosco ad eccezione di quelli appartenenti a specie alloctone invasive (92A0);
 - divieto di taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea per una fascia di 15 metri a monte della linea degli alberi (92A0);

Infatti dalla Tav. 12 (presentata nella versione stampata non in scala 1:500) risulta che la condotta dello scarico S5 attraversa la fascia di 15 metri a monte della linea degli alberi e la sua porzione terminale è localizzata nella galleria 92A0;

- con riferimento alla fase di esercizio, considerato che lo scarico a farsi (S5) non è progettato in modo tale da salvaguardare la scarpata spondale del Fiume Irno da fenomeni erosivi, indotti dalla fuoriuscita concentrata delle portate di pioggia insistenti sui piazzali di lavorazione, si ritiene che possano determinarsi fenomeni di eradicazione degli esemplari arborei ed arbustivi presenti nella galleria 92A0, con notevole detrimento delle caratteristiche dell'habitat;
- infine, sempre per quanto riguarda la fase di esercizio degli interventi di potenziamento dell'impianto di trattamento chimico-fisico, si ritiene che il progetto non garantisca, per tutte le motivazioni già esposte, lo scarico di acque aventi caratteristiche compatibili con il corpo idrico ricettore, ma – anzi – determini l'affluenza di portate idrauliche non trattate e/o non adeguatamente trattate nel Fiume Irno e contenenti contaminanti già presenti e rilevati nei sedimenti a valle dello scarico esistente della Fonderia;
- per tutto quanto esposto si ritiene che i previsti interventi di potenziamento dell'impianto di trattamento chimico-fisico determinino incidenze significative sulle caratteristiche qualitative del Fiume Irno e di conseguenza sulle caratteristiche ecologiche in quanto attraverso le acque di scarico possono essere immessi nel fiume metalli pesanti, idrocarburi e IPA ovvero proprio

quei contaminanti che già all'attualità sono stati riscontrati nei sedimenti a valle dell'attuale scarico delle Fonderie Pisano.

Tutto ciò valutato e per le motivazioni esposte si esprime parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza.

ALLEGATO 2 – CUP 7931 - Istanza di VIA-VI coordinata con l’AIA per il “Progetto di ammodernamento dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in loc Fratte comune di Salerno”. Determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 08/02/2018

PREMESSA

A seguito del preavviso di diniego di cui alla nota prot. 822201 del 13/12/2017, in data 22/12/2017 sono stati trasmessi due documenti di controdeduzioni: il primo da parte dell’avv. Lentini e il secondo da parte del legale rappresentante delle Fonderie Pisano, sig. Mario Pisano. Entrambi i documenti recano in allegato uno stesso documento di 27 pagine redatto su carta intestata delle Fonderie Pisano non datato né firmato da alcuno e avente come titolo **“Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell’installazione industriale “Fonderie Pisano & C. SpA”**.

Sia l’avv. Lentini che il legale rappresentante delle Fonderie Pisano hanno richiesto una audizione in Commissione VIA – VI – VAS al fine di illustrare e far valere le identiche memorie tecniche allegate ad entrambe le note ovvero il documento “Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell’installazione industriale “Fonderie Pisano & C. SpA”.

Con nota prot. 2122 del 02/01/2018 l’UOD Valutazioni Ambientali ha invitato l’avv. Lentini e le Fonderie Pisano a partecipare alla seduta della Commissione VIA – VI – VAS del 9 gennaio 2018 ai fini dell’audizione richiesta. Con nota trasmessa con pec del 08/01/2018 acquisita al 17274 del 10/01/2018 l’avv. Lentini ha chiesto di differire l’audizione prevista per il 9 gennaio 2018 per le motivazioni rappresentate nella citata nota.

Con nota prot. 13123 del 09/01/2018 l’UOD Valutazioni Ambientali ha riscontrato la richiesta di differimento come segue: *“La richiesta immediata di audizione è stata avanzata dall’avv. Lentini nelle controdeduzioni trasmesse ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 in data 22/12/2017 e da codesta società nelle quasi identiche controdeduzioni trasmesse sempre in data 22/12/2017 “al fine di illustrare le articolate memorie allegate” (controdeduzioni dell’avv. Lentini) e “di far valere, anche in via verbale, le difese già adottate con le memorie tecniche allegate” (controdeduzioni di codesta società). In riscontro a tale richiesta la scrivente UOD, con nota prot. 2122_02_01_2018, ha invitato codesta società a conferire in Commissione VIA – VI – VAS il giorno 9 gennaio c.a.. La data individuata risponde non solo alla richiesta avanzata ma anche alla necessità di rispettare i termini della procedura di VIA – VI, termini che sono iniziati a decorrere nuovamente dal 22/12/2017. Le motivazioni per le quali è stata richiesto il differimento appaiono non pertinenti alla procedura di VIA – VI in oggetto e alla motivazione per la quale è stata richiesta l’audizione in Commissione VIA – VI - VAS, considerato che sia nella nota del 5 gennaio 2018 di conferimento di consulenza che nel riscontro alla stessa si individua quale oggetto della consulenza il riesame dell’AIA e una eventuale VIA postuma sull’impianto produttivo adibito a Fonderia di Ghisa sito nel Comune di Salerno alla via dei Greci n. 144. Si evidenzia che la VIA – VI di cui trattasi ha per oggetto il progetto come sinteticamente rappresentato, sulla scorta dei documenti presentati da codesta società, nel parere della Commissione VIA – VI – VAS del 12/12/2017 e non l’intero impianto produttivo in via postuma. Inoltre non risulta che i soggetti ai quali codesta società ha dato mandato siano gli stessi che hanno predisposto le memorie allegate sia alle controdeduzioni dell’avv. Lentini che a quelle di codesta società. Infine si rappresenta che la richiesta di differimento non individua una data presunta per l’audizione, qualificandosi come una richiesta sine die e già per tale motivazione irricevibile. Per le motivazioni esposte si ritiene di non poter accogliere la richiesta di codesta società di differimento dell’audizione in Commissione VIA – VI – VAS, che resta prevista per il 9 gennaio c.a.. Si coglie l’occasione per reiterare la richiesta di comunicare i riferimenti del soggetto che ha predisposto il documento “Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell’installazione industriale “Fonderie Pisano & C. SpA”” allegato sia alle controdeduzioni dell’avv. Lentini che a quelle di codesta società. Inoltre si chiede di chiarire quali controdeduzioni, tra quelle trasmesse dall’avv. Lentini e quelle trasmesse in pari data da codesta società, devono essere considerate ai fini dell’art. 10bis della L. 241/1990. Si resta in attesa di riscontro che potrà essere fornito anche in sede di audizione.”.*

Nella seduta della Commissione VIA – VI – VAS del 9 gennaio 2018 sono quindi stati auditi i rappresentanti della Fonderia Pisano (avv. Lentini, Ing. Ciro Pisano, Sig. Gualtiero Corelli) i quali hanno rilasciato la seguente dichiarazione agli atti a firma dell'avv. Lentini e dell'Ing. Pisano: *“La Società Fonderie Pisano SPA a seguito della comunicazione di preavviso di diniego VIA e delle controdeduzioni prodotte a firma dell'avv. Lorenzo Lentini con richiesta di audizione disposta per la data odierna evidenzia:*

- *Che la relazione tecnica di controdeduzioni è stata redatta dall'ing. Eugenio Avallone – con studio- in Via Dei Greci 64 – Salerno;*
- *Che tuttavia per questioni tecniche sono sopraggiunti divergenze tali da minare la fiducia professionale;*
- *Che in conseguenza l'azienda ha incaricato per assistenza e consulenza il prof. A. Carotenuto che con nota che si allega ha chiesto di poter svolgere l'incarico con decorrenza dal 19.01.2018 per acquisire l'autorizzazione della Università degli Studi la Partenope;*

Che nel riportarsi integralmente al contenuto delle controdeduzioni già rassegnate e della relazione tecnica allegata chiede di poter dare prosecuzione alla audizione in data successiva per poter consentire al tecnico neo incaricato prof. A. Carotenuto di svolgere le deduzioni tecniche a difesa della Via della Società istante.”.

I componenti della Commissione hanno preso atto della citata dichiarazione e, informati i rappresentanti della società Fonderie Pisano della circostanza che l'audizione è stata accordata al fine di meglio esplicitare tecnicamente le controdeduzioni già trasmesse (come d'altronde richiesto sia dall'avv. Lentini che dall'ing. Mario Pisano) e non al fine di presentare nuove controdeduzioni e/o ulteriori documenti fuori dai termini stabiliti dalle disposizioni normative già trascorsi (art. 10bis della L. 241/1990), insieme ai proponenti hanno concordato di continuare l'audizione nella prossima seduta in data 23.01.2018 per consentire alla società di avvalersi della consulenza di un tecnico di propria fiducia.

Nel prosieguo di audizione, svoltosi in data 23/01/2018, i rappresentanti della società Fonderie Pisano hanno dichiarato quanto segue: *“Si deposita nota tecnica al fine di meglio esplicitare tecnicamente le controdeduzioni già trasmesse dalla Società Fonderie Pisano nell'ambito del procedimento di istanza VIA – VI coordinata con l'AIA, CUP 7931 che fanno seguito a quanto indicato nella nota n. 34957 del 17.01.2018 dell'UOD Valutazione ambientale di Napoli”.* La nota tecnica depositata è costituita da un documento dal titolo *“Chiarimenti in merito alla documentazione tecnica presentata nel procedimento di istanza di VIA – VI coordinata con l'AIA per il progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in località Fratte comune di Salerno”.*

La Commissione si è quindi riservata di determinarsi tenendo conto di tale documento esclusivamente nella misura in cui tali chiarimenti fossero risultati esplicativi delle osservazioni già trasmesse in data 22/12/2017 dal proponente in riscontro al preavviso di diniego formulato ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.

Tutto ciò premesso di seguito si riporta l'analisi nel merito delle osservazioni trasmesse in data 22/12/2017 e dei chiarimenti depositati agli atti della Commissione VIA nella seduta del 23/01/2018, effettuata al fine di valutare se quanto rappresentato nei documenti indicati forniscono elementi utili a superare i motivi ostativi della determinazione sfavorevole della Commissione VIA espressa nella seduta del 12/12/2017.

Documento di controdeduzioni del 22/12/2017 a firma dell'avv. Lentini

Analisi punto 1): rispetto a quanto riportato al punto 1 della nota dell'avv. Lentini si evidenzia che in tutte le comunicazioni intercorse con le Fonderie Pisano l'UOD Valutazioni Ambientali ha sempre evidenziato che la procedura di VIA – VI prevede per espressa disposizione normativa (Dlgs 152/2006; DPR 357/1996) che la valutazione sia condotta su di un progetto, come definito nella parte seconda del Dlgs 152/2006, prima della sua realizzazione e che pertanto le valutazioni sarebbero state condotte esclusivamente sul solo progetto delle opere da realizzare e non su quelle già esistenti. Si richiama a tal proposito, da ultimo, la nota prot. 51571 del 25/01/2017 e le determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS comunicate con nota prot_822201 del 13/12/2017; in tali determinazioni è riportata la descrizione del progetto sul quale è stata svolta la procedura di VIA – VI ed inoltre è precisato che la VIA e l'AIA sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e che la loro diversità di funzione è stabilita all'art. 4 comma 4 del Dlgs 152/2006, laddove si definisce che la valutazione ambientale ha per oggetto il progetto mentre l'AIA ha per oggetto l'attività nella sua interezza con riguardo agli impianti individuati nella parte seconda del Dlgs 152/2006. Da quanto esposto si evince che l'UOD Valutazioni

Ambientali non ha mai sostenuto che la procedura di VIA – VI fosse da applicarsi all'intero impianto ma anzi, al contrario, ha archiviato la prima istanza di VIA – VI avanzata dal proponente proprio perché la documentazione a corredo riportava come oggetto della valutazione l'intero impianto e non il solo progetto delle opere a farsi, che tra l'altro non erano univocamente individuate.

Quanto affermato dall'avv. Lentini in merito alla circostanza che l'attuale ciclo produttivo delle Fonderie Pisano rispetta i valori normativi minimi non è oggetto della VIA – VI in quanto l'attività nella sua interezza è oggetto dell'AIA, in forza della quale risulta in attività, e non della VIA – VI attivata. In ogni caso quanto esposto dall'avv. Lentini non è pertinente alle motivazioni del parere sfavorevole della Commissione VIA.

Per le motivazioni esposte si ritiene che le affermazioni di cui al punto 1 della nota dell'avv. Lentini non siano in nessun modo idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto 2): quanto affermato al punto 2 della nota dell'avv. Lentini costituisce un'opinione personale dello stesso non suffragata dai documenti e dai dati presentati dalle Fonderie Pisano nel corso della VIA – VI e tanto meno nel documento di controdeduzioni tecniche trasmesso dallo stesso avv. Lentini, come si avrà a puntualizzare nel prosieguo con riferimento alle osservazioni tecniche della Fonderia Pisano. Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto 2 della nota dell'avv. Lentini non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto 3): quanto affermato al punto 3 della nota dell'avv. Lentini costituisce un'opinione personale dello stesso non suffragata dai documenti e dai dati presentati dalle Fonderie Pisano nel corso della VIA – VI e tanto meno nel documento di controdeduzioni tecniche, come si avrà a puntualizzare nel prosieguo con riferimento alle osservazioni tecniche della Fonderia Pisano allegata alla nota dell'avv. Lentini. Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto 3 della nota dell'avv. Lentini non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto 4): quanto affermato al punto 4 della nota dell'avv. Lentini non trova riscontro in nessuna disposizione normativa in materia di VIA. La VIA “temporanea” non è contemplata dal Dlgs 152/2006 pro tempore vigente. La procedura di VIA, nel caso di specie di VIA – VI, ha come oggetto un progetto, non l'insediamento produttivo nel suo complesso, ed finalizzata ad individuare preventivamente gli effetti sull'ambiente del progetto - non dell'insediamento produttivo già esistente e in esercizio in virtù del DD 149/2012 - secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento della finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Non rileva la “durata” dell'esercizio delle opere a farsi: le stesse devono garantire il rispetto delle norme di riferimento e il perseguimento delle finalità proprie della VIA e della VI.

Quindi la circostanza che l'azienda ha previsto di chiudere lo stabilimento e di delocalizzare la produzione aziendale in un arco temporale di 48 mesi (non è chiaro decorrenti da quale data, visto che a distanza di più di un anno dall'istanza di VIA – VI ancora si individua in 48 mesi la tempistica per la delocalizzazione) è ininfluente ai fini della VIA – VI del progetto presentato, in quanto questo dovrà essere valutato esclusivamente secondo i criteri stabiliti per la VIA – VI nella parte seconda del Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997. Il carattere “temporaneo” delle opere a farsi non esime che le stesse debbano garantire il perseguimento delle finalità proprie della VIA e della VI.

Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto 4 della nota dell'avv. Lentini non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto 5): quanto affermato al punto 5 della nota dell'avv. Lentini non concerne la VIA – VI attivata. Infatti l'autorizzazione in forza della quale la Fonderia Pisano opera all'attualità è l'AIA (DD 149/2012). Il progetto (non l'opificio) è stato valutato, per motivi esclusivamente tecnici, non idoneo a garantire l'adeguata

protezione dell'ambiente anche con riferimento ad aree soggette a speciali regimi di protezione (SIC/ZPS Fiume Irno). Ma è in virtù dell'AIA che l'impianto è attualmente in esercizio. Si evidenzia inoltre che dall'atto di diffida prot. 29791 del 16/01/2018 risulta che allo stato le Fonderie Pisano, contrariamente a quanto affermato nella documentazione presentata ai fini della VIA – VI, non rispettano neanche le condizioni di cui al DD 149/2012. Si ritiene che le problematiche inerenti l'esercizio dell'impianto, queste si incidenti sull'eventuale chiusura dell'opificio, afferiscano all'AIA già rilasciata e non alla procedura di VIA – VI, nella quale si esprime la valutazione su di un progetto a farsi e non certamente sull'esercizio dell'opificio esistente all'attualità. Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto 5 della nota dell'avv. Lentini non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Nota delle Fonderie Pisano del 22/12/2017 acquisite al prot. 3620 del 03/01/2018

Analisi punto a): come si vedrà nel seguito quanto affermato dalle Fonderie Pisano non è suffragato da elementi tecnici atti a superare i motivi ostativi del parere sfavorevole della Commissione VIA e pertanto si ritiene che le affermazioni di cui al punto a) della nota delle Fonderie Pisano del 22/12/2017 non contengano nessun elemento idoneo a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto b): il parere sfavorevole di VIA – VI non impedisce la realizzazione di interventi migliorativi in quanto gli interventi proposti non sono stati valutati migliorativi per lo più. Anzi, nel caso degli interventi sul comparto emissioni in atmosfera è lo stesso proponente a ritenere che gli interventi proposti non sono migliorativi. Come si vedrà nel seguito quanto affermato dalle Fonderie Pisano al punto b) non è suffragato da elementi tecnici atti a superare i motivi ostativi del parere sfavorevole della Commissione VIA e pertanto si ritiene che le affermazioni di cui al punto b) della nota delle Fonderie Pisano del 22/12/2017 non contengano nessun elemento idoneo a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto c): quanto affermato dalle Fonderie Pisano è un'opinione personale delle stesse non suffragata dai documenti e dai dati presentati dalle Fonderie Pisano nel corso della VIA – VI e tanto meno, come si vedrà nel seguito, nel documento di controdeduzioni tecniche e pertanto si ritiene che le affermazioni di cui al punto c) della nota delle Fonderie Pisano del 22/12/2017 non contengano nessun elemento idoneo a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto d): quanto affermato al punto d) della nota delle Fonderie Pisano non trova riscontro in nessuna disposizione normativa in materia di VIA. La VIA “temporanea” non è contemplata dal Dlgs 152/2006 pro tempore vigente. La procedura di VIA, nel caso di specie di VIA – VI, ha come oggetto un progetto, non l'insediamento produttivo nel suo complesso, ed finalizzata ad individuare preventivamente gli effetti sull'ambiente del progetto - non dell'insediamento produttivo già esistente e in esercizio in virtù del DD 149/2012 - secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006 pro tempore vigente, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento della finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Non rileva la “durata” dell'esercizio delle opere a farsi: le stesse devono garantire il rispetto delle norme di riferimento e il perseguimento delle finalità proprie della VIA e della VI.

Quindi la circostanza che l'azienda ha previsto di chiudere lo stabilimento e di delocalizzare la produzione aziendale in un arco temporale di 48 mesi (non è chiaro decorrenti da quale data, visto che a distanza di più di un anno dall'istanza di VIA – VI ancora si individua in 48 mesi la tempistica per la delocalizzazione) è ininfluenza ai fini della VIA – VI del progetto presentato, in quanto questo dovrà essere valutato esclusivamente secondo i criteri stabiliti per la VIA – VI nella parte seconda del Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997. Il carattere “temporaneo” delle opere a farsi non esime che le stesse debbano garantire il perseguimento delle finalità proprie della VIA e della VI.

Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto d) della nota delle Fonderie Pisano non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto e): quanto affermato al punto e) della nota delle Fonderie Pisano non concerne la VIA – VI attivata. Infatti l'autorizzazione in forza della quale la Fonderia Pisano opera all'attualità è l'AIA (DD 149/2012). Il progetto (non l'opificio) è stato valutato, per motivi esclusivamente tecnici, non idoneo a garantire l'adeguata protezione dell'ambiente anche con riferimento ad aree soggette a speciali regimi di protezione (SIC/ZPS Fiume Irno). Ma è in virtù dell'AIA che l'impianto è attualmente in esercizio. Si evidenzia inoltre che dall'atto di diffida prot. 29791 del 16/01/2018 risulta che allo stato le Fonderie Pisano, contrariamente a quanto affermato nella documentazione presentata ai fini della VIA – VI, non rispettano neanche le condizioni di cui al DD 149/2012. Si ritiene che le problematiche inerenti l'esercizio dell'impianto, queste si incidenti sull'eventuale chiusura dell'opificio, afferiscano all'AIA già rilasciata e non alla procedura di VIA – VI, nella quale si esprime la valutazione su di un progetto a farsi e non certamente sull'esercizio dell'opificio esistente all'attualità. Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto e) della nota delle Fonderie Pisano non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Documento “Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell'installazione industriale “Fonderie Pisano & C. SpA” predisposto, come affermato dall'avv. Lentini e dall'ing. Ciro Pisano, dall'ing. Eugenio Avallone con studio in via Dei Greci 64 – Salerno e allegato sia alla nota dell'avv. Lentini che alla nota delle Fonderie Pisano, entrambe trasmesse in data 22/12/2017, di seguito CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE, Pag. 4.

Le motivazioni addotte dalla UOD Valutazioni Ambientali evidenziano incongruenze sostanziali tra le premesse descritte e le conclusioni tratte. Da un'attenta lettura del corposo documento trasmesso si evince l'assenza di impatti significativi negativi sulle componenti ambientali indotte dalla realizzazione e dall'esercizio degli interventi in progetto, d'altra parte rivolti esclusivamente a ridurre le emissioni a valori ben inferiori a quanto imposto dalla legge. Risulta, pertanto, incoerente la scelta di voler emanare un provvedimento negativo di VIA-VI.

Ciò premesso, il parere sfavorevole espresso dalla Commissione VIA-VI-VAS che, di fatto, non consentirebbe la realizzazione degli interventi proposti, porrebbe esclusivamente vincoli al miglioramento delle performance ambientali dell'opificio industriale in sede di riesame dell'AIA, come indicato dal provvedimento originario della stessa Istituzione. Appare, altresì, evidente che la formulazione del provvedimento risulta carente di reali motivazioni, adducendo in discussione elementi formali, che ove fossero effettivamente ritenuti opportuni, potrebbero essere soddisfatti a seguito di banali prescrizioni.

Analisi: nel parere della Commissione VIA, come prescritto dal Dlgs 152/2006 come protempore vigente, si distingue la fase di realizzazione dalla fase di esercizio. Infatti l'art. 5, comma 1 lettera c del Dlgs 152/2006 riporta la seguente definizione di impatto ambientale: *l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.* È evidente che la realizzazione di determinate opere (es. le pergote e gli interventi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera) può non determinare impatti negativi e pur tuttavia tali opere possono risultare non idonee al raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati. Quello che al proponente appare come una illogicità è invece il risultato dell'attuazione della norma che vuole che si distingua la valutazione degli impatti derivanti dalle diverse fasi. Le affermazioni in merito *all'assenza di impatti significativi negativi sulle componenti ambientali indotte dalla realizzazione e dall'esercizio degli interventi in progetto* e in merito alla carenza di reali motivazioni, come si vedrà nel prosieguo, sono prive del necessario fondamento tecnico e risultano pertanto apodittiche e prive di riscontro fattuale.

Da quanto rappresentato si ritiene che le su riportate affermazioni delle controdeduzioni del proponente non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI IL COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Pag. 7. NOTA DI RISCONTRO. *Le motivazioni discusse relativamente al comparto atmosferico sono evidentemente illogiche e prive di congruenza. È semplice, infatti, rilevare che gli interventi proposti sono esclusivamente migliorativi del quadro emissivo ed hanno lo scopo di abbassare ulteriormente il livello di emissioni rispetto a quanto indicato dalla normativa e già allo stato attuale rispettato dal ciclo produttivo.*

L'Autorità competente in premessa delle sue valutazioni afferma: “la realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo previsti dal progetto, ... , non possono, ... , determinare impatti negativi significativi sull'ambiente”. E, poi: “Ciò considerato si ritiene, in assenza della richiesta valutazione degli impatti cumulativi, che gli interventi previsti non siano idonei a determinare un miglioramento del quadro di pressione ambientale rilevato nell'area ...”.

Nonostante l'illogicità riscontrata tra premesse e conclusioni, si rappresenta quanto segue:

- è stato effettuato uno Studio specialistico della dispersione in atmosfera dell'esercizio dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano con riferimento all'analisi delle potenziali interferenze prodotte sulla qualità dell'aria;

- l'analisi è stata eseguita considerando le sorgenti emissive convogliate, determinando i livelli di esposizione ai bersagli e valutando le potenziali ricadute all'interno del dominio di calcolo;

- la modellazione è stata elaborata con riferimento alle polveri totali, analizzando lo scenario peggiore e quello dello stato attuale riferito ai valori misurati ai camini. Come scenario peggiore è stato considerato, a vantaggio di sicurezza, lo scenario “massimo autorizzato”, rappresentato dai flussi emissivi coincidenti con i valori massimi autorizzati in AIA con DGRC n.149/2012, con il quale si è verificata la scarsa significatività dell'incidenza dell'attività produttiva rispetto alle attuali condizioni di inquinamento dell'area; tale valutazione di fatto risponde alle richieste della UOD Valutazioni Ambientali. È ovvio come ulteriori riduzioni delle emissioni, come previste negli interventi sottoposti ad autorizzazione, comportino un miglioramento dei valori di qualità dell'aria, esclusivamente in riferimento al contributo marginale causato dalla attività produttiva;

- come riportato nel capitolo relativo alla Valutazione degli Impatti dello Studio di Impatto Ambientale, rispetto allo stato attuale si evidenziano variazioni in diminuzione in termini di emissioni di polveri totali in seguito alla realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo, comunque già inferiori a quelle autorizzate nella Autorizzazione Integrata Ambientale vigente (DGRC n. 149 del 26/07/2012).

In riferimento ai dati di input della modellazione, si precisa che, nello scenario di esercizio ordinario, sono stati utilizzati i dati desunti dai rapporti di prova dei campionamenti effettuati dall'Azienda con la frequenza indicata in AIA con DGRC n. 149 del 26/07/2012.

In definitiva rispetto alle conclusioni dell'UOD Valutazioni Ambientali si rimarca che il Proponente:

- ha dimostrato che gli interventi proposti risultano migliorativi degli scenari attuali e coerenti alla valutazione degli impatti cumulativi in riferimento ai dati rilevati dall'ARPAC;

- il contributo attuale dell'attività produttiva all'inquinamento dell'area risulta essere non sostanziale e rispettoso dei limiti imposti dalla normativa;

- gli interventi proposti hanno come unico obiettivo l'ulteriore abbattimento delle emissioni.

Per quanto attiene, infine, la possibilità di utilizzo di dispositivi di monitoraggio in continuo il Proponente evidenzia l'impossibilità di utilizzo di tali dispositivi per le polveri (principale parametro inquinante potenzialmente emettibile dall'attività produttiva) semplicemente perché non esistono dispositivi di tale tipo omologati ed accettati dalla normativa nazionale! Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità all'acquisizione e messa in opera di qualunque dispositivo di misura esistente che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.

Analisi: contrariamente a quanto asserito nelle controdeduzioni ai sensi dell'art. 10bis, nel documento Allegato 2_Rev 1 "Studio specialistico delle dispersioni in atmosfera del progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. Spa sito alla via dei Greci del Comune di Salerno (SA)" è riportato testualmente (pag. 30): "Dall'analisi effettuata si conclude come la maggior parte degli interventi di progetto non comportano emissioni in termini di Polveri Totali e che complessivamente gli interventi di progetto non incidono in maniera significativa sulle emissioni di Polveri Totali presenti allo stato attuale; esse sono ampiamente contenute ed inferiori a quelle massime autorizzate con DGRC n.149/2012.". Tale conclusione discende dai dati presentati nelle pagine precedenti nelle quali, con riferimento agli interventi previsti dal progetto sottoposto a VIA - VI, si afferma quanto segue:

- **Interventi migliorativi del ciclo di processo (I3);**
- **Installazione di un secondo bruciatore post-combustore al camino dei cubilotti (I4)**

Rispetto allo stato attuale si evidenzia una variazione quantitativa trascurabile in termini di emissioni di Polveri Totali in seguito alla realizzazione dell'intervento I4, ampiamente contenuta nel limite massimo autorizzato.

- **Confinamento delle emissioni diffuse (I5)**

Rispetto allo stato attuale non si evidenzia una variazione complessiva delle emissioni di Polveri Totali in seguito alla realizzazione dell'intervento I5.

- **Interventi migliorativi relativi al sistema organizzativo-gestionale (I6).**

Rispetto allo stato attuale non si evidenziano variazioni quantitative in termini di emissioni di Polveri Totali in seguito alla realizzazione degli interventi I6.

Nella stessa modellazione, ad ulteriore riprova, si asserisce (pag. 43 e s.): "Come scenario peggiore è stato considerato, a vantaggio di sicurezza, lo scenario "massimo autorizzato", rappresentato dai flussi emissivi coincidenti con i valori massimi autorizzati in AIA con DGRC n.149/2012, avendo verificato la non significatività delle incidenze in termini di variazioni quantitative dei flussi emissivi a seguito della realizzazione degli interventi di progetto (vedi Capitolo 3).".

Da quanto rappresentato è del tutto evidente che l'affermazione "È semplice, infatti, rilevare che gli interventi proposti sono esclusivamente migliorativi del quadro emissivo ed hanno lo scopo di abbassare ulteriormente il livello di emissioni rispetto a quanto indicato dalla normativa e già allo stato attuale rispettato dal ciclo produttivo." è priva di ogni riscontro fattuale. Sempre alla luce di quanto contenuto nel suddetto Studio specialistico risultano non dimostrate con dati le valutazioni effettuate nel cap. Valutazioni degli impatti dello Studio di Impatto Ambientale in ordine alle supposte diminuzioni in termini di emissioni di polveri totali in seguito alla realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo, che comunque il proponente afferma essere già inferiori a quelle autorizzate nella Autorizzazione Integrata Ambientale.

In sintesi, il proponente nella documentazione presentata afferma sempre che gli interventi di progetto inerenti il comparto "Emissioni in atmosfera" non determinano un significativo miglioramento delle emissioni in atmosfera, in quanto le emissioni in atmosfera dell'impianto sono già rispettose ed inferiori a quelle autorizzate nell'AIA (DD 149/2012).

Nella richiesta di integrazione prot. 51571_25_01_2017 con riferimento alle emissioni in atmosfera è stato, tra l'altro, richiesto di procedere alla valutazione quantitativa delle variazioni di tali tipi di emissioni che si determineranno a seguito della realizzazione del progetto. Inoltre con riferimento alla valutazione degli impatti è stato richiesto di sostanziare con dati quantitativi gli effetti degli interventi sulle diverse determinanti dai quali discende la valutazione finale degli effetti degli interventi. A fronte di tali richieste il proponente ha attestato

invece quanto su riportato, ovvero *che complessivamente gli interventi di progetto non incidono in maniera significativa sulle emissioni di Polveri Totali presenti allo stato attuale; esse sono ampiamente contenute ed inferiori a quelle massime autorizzate con DGRC n.149/2012.*

Per quanto inerisce la supposta illogicità delle motivazioni del parere si rappresenta che l'assenza di impatti significativi negativi era riferita, come evidente, **alla sola realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo** (*“la realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo previsti dal progetto, consistendo nel potenziamento degli impianti di aspirazione già esistenti e nella riprogettazione dell'intero sistema di captazione delle emissioni prodotte nei vari punti del ciclo delle terre (nastri, setaccio, elevatore, ecc), per il completamento dell'intervento di copertura dei nastri realizzato con il loro collegamento al sistema di aspirazione, non possono, per le loro caratteristiche e per la loro localizzazione all'interno del complesso industriale, determinare impatti negativi significativi sull'ambiente;”*). La Valutazione di Impatto Ambientale, come anche la Valutazione di Incidenza, deve valutare gli impatti ambientali del progetto. Tali impatti sono definiti all'art. 5 comma 1 lettera c del Dlgs 152/2006 come pro tempore applicabile alla procedura in questione: *impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti **nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione**, nonché di eventuali malfunzionamenti;*

Rispetto invece alla fase di esercizio nel parere è stato rappresentato che *“complessivamente gli interventi migliorativi del ciclo di processo, per stessa ammissione del proponente, “...non incidono in maniera significativa sulle emissioni di Polveri Totali presenti allo stato attuale; esse sono ampiamente contenute ed inferiori a quelle massime autorizzate con DGRC n.149/2012.”. Il proponente non ha effettuato, come richiesto, la valutazione degli impatti cumulativi necessaria a valutare in che misura le emissioni in atmosfera della fonderia - pur nel dichiarato rispetto già all'attualità dei limiti imposti - contribuiscono, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, a determinare le problematiche ambientali rilevate nell'area di influenza del progetto. Ciò considerato si ritiene, in assenza della richiesta valutazione degli impatti cumulativi, che gli interventi previsti non siano idonei a determinare un miglioramento del quadro di pressione ambientale rilevato nell'area e pertanto non raggiungano l'obiettivo dichiarato dal proponente ovvero la riduzione delle pressioni che l'impianto, nelle condizioni di esercizio attuale, può produrre sui diversi comparti ambientali. Infatti per raggiungere l'obiettivo dichiarato, il proponente avrebbe dovuto dimostrare, sulla scorta della valutazione del contributo emissivo della fonderia (impatti cumulativi) al quadro ambientale accertato dall'ARPAC con riferimento alla qualità dell'aria nell'area di influenza del progetto, che gli interventi proposti risultano coerenti alla suddetta valutazione degli impatti cumulativi. Infine, i dati utilizzati dal proponente derivano dall'attuale monitoraggio di tipo discontinuo, mentre nessun monitoraggio in continuo ai camini è previsto dal progetto, al fine di accertare eventuali sforamenti delle soglie per le emissioni in atmosfera;”*.

Infatti, contrariamente a quanto asserito dal proponente nelle controdeduzioni, gli impatti cumulativi, pur richiesti con la citata nota prot. 51571_25_01_2017, non sono stati valutati. Nello Studio specialistico della dispersione in atmosfera dell'esercizio dell'opificio industriale il proponente ha **stimato** la dispersione delle emissioni gassose prodotte dall'opificio (polveri) in atmosfera impiegando la catena modellistica Calpuff Modeling System, utilizzando come i dati delle emissioni esitanti dagli autocontrolli e come scenario peggiore i valori di emissione autorizzati con il decreto AIA del 2012 . Orbene, le Fonderie Pisano sono una fonderia esistente, non un nuovo impianto da realizzare ex novo. I risultati del modello di stima implementato, oltretutto opinabile per alcuni aspetti che si diranno di seguito, non può ritenersi rappresentativo degli impatti relativi al comparto Emissioni in atmosfera nell'area di influenza del progetto. Infatti i risultati del modello avrebbero dovuto essere verificati con dati di monitoraggio rilevati sul campo con metodologie e in un arco temporale atti a rappresentare la situazione reale, da valutarsi tenendo conto delle altre sorgenti emissive presenti nell'area di influenza del progetto, anche avvalendosi di metodiche di indagine quali ad esempio la speciazione delle polveri. Si evidenzia che i camini della Fonderia, come verificabile dal report fotografico contenuto nello Studio specialistico della dispersione in atmosfera, sono di altezza limitata, consentendo una buona relazione causa effetto in un areale ristretto e quindi una verifica anche se parziale della stima effettuata. Nessun dato di monitoraggio è stato invece presentato relativamente ai dati reali delle polveri totali sospese, neanche all'interno dello stabilimento e nei suoi dintorni.

Le criticità inerenti la qualità dell'aria nell'area di influenza del progetto sono ben note e rappresentate ampiamente dai dati di monitoraggio ARPAC. La stessa ARPAC rappresenta, nel rapporto sulla qualità dell'aria 2015 del quartiere Fratte, che *“I risultati della speciazione delle polveri sottili confermano la presenza di sostanze tipiche da emissioni derivanti da processi di combustione. Tale aliquota potrebbe essere pertanto dovuta anche a combustioni locali (fonderia Pisani e riscaldamento con biomasse)”*. A fronte di siffatte criticità ambientali, il proponente, invece di effettuare una campagna di monitoraggio sul campo atta ad accertare con ragionevolezza il reale contributo delle Fonderie Pisano al quadro ambientale locale in termini di qualità dell'aria, sostiene che la semplice stima della dispersione in atmosfera delle polveri totali dell'impianto all'attualità costituisce la valutazione degli impatti cumulativi ovvero che i dati stimati attraverso il predetto modello costituiscano i reali contributi dell'opificio industriale al quadro critico in termini di qualità dell'aria riscontrato nell'area di influenza del progetto, sia prima che dopo la realizzazione dello stesso.

Il proponente, infatti, partendo dall'assunto che le sue emissioni attuali sono entro i limiti stabiliti dal decreto AIA del 2012 e che gli interventi di progetto non determinano nessun significativo miglioramento delle emissioni in atmosfera, in quanto le emissioni in atmosfera dell'impianto sono già rispettose ed inferiori a quelle autorizzate nell'AIA, si è limitato a stimare la dispersione in atmosfera delle polveri totali utilizzando i dati degli autocontrolli, tra l'altro, pur nel rispetto del DD 149/2012, acquisiti con un regime di monitoraggio “occasionale” che prevede una frequenza per lo più annuale, quadrimestrale solo al punto di emissione E1. Sulla scorta di questo assunto il proponente non ha riscontrato neanche la richiesta di integrazione relativa alla stima delle dispersioni in atmosfera successivamente alla realizzazione del progetto in quanto, per quanto esposto, ritiene che gli interventi proposti *non incidono in maniera significativa sulle emissioni di Polveri Totali presenti allo stato attuale*.

Si ritiene al contrario, per le motivazioni già esposte, che la stima della dispersione delle polveri totali contenuta nello *“Studio specialistico delle dispersioni in atmosfera del progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. Spa sito alla via dei Greci del Comune di Salerno (SA)”* non rappresenti la valutazione degli impatti cumulativi richiesta dalla UOD Valutazioni Ambientali.

A margine si evidenzia quanto segue. Relativamente al modello implementato la situazione meteorologica è stata ricostruita utilizzando i dati meteorologici riferiti all'anno solare 2015 forniti con intervallo medio orario ed elaborati dalle stazioni di superficie significative della rete SYNOP regionale riportate in Figura 4.1 e da quelle profilometriche riportate in Figura 4.2. (pag. 33 e 34 dello Studio specialistico). Già tale scelta appare opinabile, considerata la localizzazione delle suddette stazioni rispetto alla localizzazione delle Fonderie Pisano. Infatti sono disponibili dati ben più rappresentativi della situazione reale che il proponente avrebbe potuto ben utilizzare. Ad esempio, in relazione alle precipitazioni, si riportano di seguito la tab. 4.2 presentata dal proponente e i dati pluviometrici confrontabili ottenuti elaborando i dati delle precipitazioni rilevati giornalmente nella stazione di rilevamento “COLOGNA” della Protezione Civile regionale (localizzata a circa 1,8 km dalle Fonderie Pisano nel comune di Pellezzano).

Tabella 4.2 – Caratterizzazione pluviometrica dell'area oggetto di studio (dati meteo riferiti al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 per la località Fratte).

<i>Precipitazione [mm]</i>			
PERIODO	Minima	Massima	Media
Anno	0.00	6.20	1680.70
Primavera	0.50	1.43	1239.00
Estate	0.00	1.43	50.50
Autunno	0.00	0.97	31.20
Inverno	0.00	2.90	360.00
MESE	Minima	Massima	Media
gennaio	0.00	6.20	247.80
febbraio	0.00	2.50	112.20
marzo	0.50	1.00	414.00
aprile	0.50	1.65	415.20
maggio	0.50	1.65	409.80
giugno	0.00	2.30	38.50
luglio	0.00	0.00	0.00
agosto	0.00	2.00	12.00
settembre	0.00	0.00	0.00
ottobre	0.00	1.10	18.00
novembre	0.00	1.80	13.20
dicembre	0.00	0.00	0.00

Precipitazioni (mm). Elaborazioni dell'UOD Valutazioni Ambientali su dati pluviometrici della Stazione COLOGNA forniti dalla UOD Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile prot. 25609/2018				
Anno	mese	min	max	tot
2015	1	0	65,4	235,6
2015	2	0	65,4	231,2
2015	3	0	15,8	101
2015	4	0	35,2	142
2015	5	0	17,2	30,8
2015	6	0	16,6	45,4
2015	7	0	0	0
2015	8	0	31,8	98,2

2015	9	0	28,6	43,2
2015	10	0	118	311
2015	11	0	29,2	83
2015	12	0	0	0
2015				1321,4

Come si può notare le discrepanze tra i dati stimati (Tab. 4.2 dello Studio di previsione) e i dati rilevati nella stazione COLOGNA sono notevoli. È noto che le precipitazioni sono il principale agente atmosferico che favorisce l'abbattimento del contenuto delle polveri nell'aria.

Inoltre dal 2007 è operativa la stazione SALERNO METEO della Protezione Civile Regionale che monitora anche vento e temperatura, oltre al dato pluviometrico.

Quindi il proponente ha utilizzato dati meteorologici stimati invece di utilizzare dati rilevati in stazioni molto prossime al sito di interesse.

Infine per quanto riguarda l'inesistenza di dispositivi di monitoraggio in continuo omologati ed accettati dalla normativa nazionale, si evidenzia che il monitoraggio in continuo delle polveri e di altri parametri chimico – fisici (S.M.E.) viene usualmente previsto per numerosi impianti che prevedono processi di combustione (es. Inceneritori). Si ritiene quindi che tali dispositivi siano disponibili, come affermato anche nella nota del prof. Alberto Carotenuto depositata nella seduta della Commissione VIA del 23/01/2018.

In conclusione per quanto esposto si ritiene quanto esposto dal proponente in relazione al comparto emissioni non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI IL COMPARTO IDRICO.

Pag. 10 NOTA DI RISCONTRO. *Il progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. SpA ha previsto esclusivamente interventi atti a ridurre le emissioni inquinanti dell'impianto nei diversi comparti ambientali. In riferimento al comparto idrico, l'intervento in progetto prevede un significativo potenziamento delle capacità di trattamento, nonché il convogliamento di una portata di acque meteoriche pari a 100 l/s, in seguito al processo di trattamento attuato nell'impianto riqualificato, nel collettore fognario comunale di recente realizzazione in via dei Greci.*

Tale valutazione è stata dettagliatamente motivata nella documentazione prodotta ed in seguito sintetizzata:

- a valle dell'upgrade dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia, le potenzialità saranno ben superiori a quelle necessarie al trattamento delle portate normalmente incidenti, garantendo quindi rendimenti depurativi tali da abbattere significativamente i potenziali inquinati presenti;

- nella configurazione di progetto l'impianto scaricherà in fognatura dopo il trattamento e, solo in concomitanza di eventi di pioggia eccezionali, il sistema potrà trovarsi nelle condizioni di scaricare anche nel corpo idrico superficiale, sempre a seguito del trattamento, la portata eccedente i 100 l/s.

Gli impatti incidenti sul fiume Irno relativi ai potenziali carichi inquinanti sono del tutto trascurabili, come peraltro già avviene nella configurazione attuale a meno di quanto successo in occasionali eventi accidentali riscontrati dall'ARPAC, e quindi tali da non giustificare in alcun modo il senso della richiesta di valutazione cumulativa degli impatti.

Il peggioramento della qualità dei sedimenti citato nel provvedimento non è valutato scientificamente ma solo da campioni puntuali e non è correlato, né correlabile agli scarichi dell'attività produttiva. Lo studio di VI presentato ha mostrato, invece, l'assenza di impatti negativi riscontrabili a valle degli scarichi di pertinenza dell'attività produttiva nelle condizioni attuali.

In riferimento all'affermazione “nulla è riportato in merito alle caratteristiche qualitative delle acque scaricate direttamente nell'Erno attraverso lo scarico S3”, si evidenzia che lo scarico S3 entra in esercizio come opportunamente rappresentato in relazione solo in condizioni di emergenza e non è mai stato esercito. Non è possibile, pertanto, eseguire attività di campionamento, come facilmente riscontrabile dai verbali di campionamento dell'ARPAC.

In riferimento all'osservazione che nulla è riportato in merito alle caratteristiche qualitative delle acque raccolte a monte dell'impianto di trattamento e che “considerato il tipo di opificio, infatti, tali caratteristiche risultano determinanti ai fini della verifica della corretta progettazione del nuovo impianto di trattamento e quindi per verificare se l'impianto progettato è idoneo a garantire che tutta la portata affluente nell'Erno possieda le caratteristiche idonee allo scarico in corpo idrico superficiale”, si evidenzia che per le caratteristiche delle acque reflue di piazzale esclusivamente trattate in tali impianti, essi si progettano come evidente in qualunque manuale di letteratura tecnica in riferimento ai parametri di portata e geometrici (tempo di detenzione, carico idraulico superficiale, carico allo stramazzo) e che il trattamento chimico previsto ad adiuvandum risulta assolutamente ridondante alle necessità di trattamento ed utilizzabile in occasioni di improbabili eventi accidentali per i quali non è dato di conoscere le caratteristiche conseguenti.

Si ribadisce, tuttavia, nuovamente che a seguito di quanto proposto, l'impianto scaricherà in corpo idrico superficiale solo in concomitanza di eventi di pioggia eccezionali.

Si evidenzia infine la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela, anche in termini impiantistici, che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.

Pag. 15 NOTA DI RISCONTRO. *Quanto asserito dall'Autorità Competente risulta errato. Difatti, come riportato dalla stessa, nella Relazione idrologica ed idraulica, a pag. 34, è scritto quanto segue: “Occorre, infine, ribadire che, in base alla tipologia nonché alle capacità funzionali dell'impianto in progetto, non si prevede mai uno scarico diretto delle acque di dilavamento nel Fiume Irno. Infatti, anche quando la portata di pioggia è maggiore di quella di progetto calcolata con un tempo di ritorno di cinque anni, è garantito un minimo trattamento alle acque meteoriche, sebbene con tempi di detenzione minori”.*

In sintesi, la soluzione progettuale proposta prevede due unità di trattamento in continuo delle acque meteoriche con funzionamento in parallelo, da collegare in serie all'esistente impianto di trattamento al fine di utilizzare quest'ultimo come impianto di pretrattamento. Il funzionamento idraulico dell'impianto è in continuo. Ciò implica che il funzionamento idraulico è garantito anche per portate maggiori di quella di progetto, cautelativamente assunta di 1.000 l/s.

Pag. 16 NOTA DI RISCONTRO. *Quanto asserito dall'UOD Valutazioni Ambientali risulta errato. La verifica condotta è a vantaggio di sicurezza, in quanto l'intera rete di drenaggio del piazzale ubicato ad OVEST di via dei Greci è stata verificata per la massima portata di progetto (ovvero 1.000 l/s). Dalla verifica condotta è emerso che il canale rettangolare di dimensioni 1,30 m x 1,70 m è in grado di veicolare portate nettamente maggiori di quella di progetto di 1.000 l/s.*

È stata, altresì, condotta la verifica idraulica nel tratto di tubazione $\Phi 1000$ che convoglia la portata idraulica all'impianto di trattamento delle acque meteoriche. Anche tale verifica risulta soddisfatta.

In sintesi, dalle verifiche effettuate è emerso che la rete di drenaggio esistente è in grado di veicolare la portata di progetto di 1.000 l/s senza che il piazzale si allaghi e/o si abbiano sversamenti incontrollati nel fiume Irno.

La verifica non è stata condotta per la rete di drenaggio ubicata nella parte EST del piazzale, in quanto, pur supponendo, nella peggiore delle ipotesi, che essa possa andare in crisi, con conseguenti fenomeni di esondazione, l'acqua si riverserebbe, in virtù delle condizioni orografiche nella parte OVEST del piazzale. Orbene, la rete di drenaggio della parte OVEST sarebbe, come dimostrato dai calcoli idraulici riportati nella Relazione idrologica ed idraulica, comunque in grado di veicolare tale portata all'impianto di trattamento delle acque meteoriche. Concludendo, eventuali allagamenti dei piazzali dell'opificio industriale non si

riverserebbero nel fiume Irno e non produrrebbero, neanche nelle condizioni estreme e poco realistiche imposte per le verifiche dalla UOD Valutazioni Ambientali-, alcun fenomeno di inquinamento.

Si rappresenta, infine, che, durante i quasi 60 anni di esercizio dell'Azienda non si sono mai verificati fenomeni di allagamento dei piazzali. Tale dato conferma empiricamente che la rete di drenaggio esistente è stata in grado di veicolare la portata all'impianto di trattamento delle acque meteoriche.

Pag. 18 NOTA DI RISCONTRO. *Si evidenzia nuovamente che, per le caratteristiche delle acque reflue di piazzale esclusivamente trattate in tali impianti, il trattamento chimico previsto ad adiuvandum risulta assolutamente ridondante alle necessità di trattamento ed utilizzabile in occasioni di improbabili eventi accidentali per i quali non è dato di conoscere le caratteristiche conseguenti.*

L'Azienda non effettua il monitoraggio delle acque meteoriche convogliate all'impianto di trattamento, in quanto non previsto dal Piano di monitoraggio e controllo dell'AIA. Non disponendo di analisi in ingresso, l'efficienza depurativa del processo implementato è stata desunta dai valori di concentrazione dei contaminanti rilevati in uscita.

Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela, anche in termini impiantistici, che la UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.

Pag. 18 NOTA DI RISCONTRO. *Premesso che ciascuna delle due pompe è in grado di sollevare una portata di 100 l/s, come si evince dalle caratteristiche tecniche riportate a pagina 39 della Relazione tecnico-illustrativa, il Proponente non ha nessuna obiezione a dotare l'impianto di un'altra coppia di pompe con caratteristiche corrispondenti.*

Pag. 20 NOTA DI RISCONTRO. *Come precedentemente ribadito, la soluzione progettuale proposta prevede due unità di trattamento in continuo delle acque meteoriche con funzionamento in parallelo, da collegare in serie all'esistente impianto di trattamento al fine di utilizzare quest'ultimo come impianto di pretrattamento. Il funzionamento idraulico dell'impianto è in continuo. Come ben noto dalla letteratura e dalla pratica tecnica ed evidente dalle relazioni presentate, l'impianto di trattamento funziona a gravità per qualsiasi portata avendo in caso di fuori esercizio delle pompe di carico alla pubblica fognatura uno scarico di troppo pieno!*

Alla luce di tutte le motivazioni esposte in riferimento all'intervento di riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia, non vi è possibilità per lo schema proposto, anche nelle estreme condizioni imposte dalla UOD Valutazioni Ambientali, dello scarico di portate non trattate nel corpo idrico ricettore.

Analisi: *Con riferimento alle controdeduzioni presentate sul COMPARTO IDRICO, si ribadisce che il progetto di potenziamento del trattamento delle acque di pioggia è stato valutato in Commissione VIA sulla scorta dell'obiettivo fissato dal proponente di ridurre i carichi inquinanti dell'area produttiva nel Fiume Irno, riducendo gli episodi di contaminazione accidentali (ravvisati anche dall'ARPAC), e garantendo lo scarico di acque con caratteristiche coerenti alle soglie fissate dalla normativa di riferimento.*

Le Fonderie Pisano sono un opificio esistente, non un impianto da realizzare. Per questo motivo il progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque di piazzale doveva essere redatto sulla base di misurazioni di campo, prelevando campioni di acqua meteorica nei punti più significativi a monte del trattamento già in atto e non certamente a valle. Lo scarico S3 come punto di campionamento delle acque di corrivazione del piazzale appare idoneo allo scopo, atteso che, dalle immagini fotografiche disponibili agli atti, si evince che il medesimo scarico, posto a una quota di poco superiore alla tubazione di alimentazione dell'impianto di trattamento esistente, è verosimilmente adescato con frequenza significativa, attesa anche l'assenza di soglie o setti opportunamente tarati in modo da consentire lo scarico di acque di seconda pioggia prive di carichi inquinanti significativi.



Viste le citate caratteristiche dell'impianto esistente e le immagini fotografiche disponibili agli atti è del tutto inverosimile quanto affermato in merito alla circostanza che lo scarico S3 non è mai stato esercito. Si evidenzia inoltre che il monitoraggio delle acque al punto di scarico S3 è prescritto anche dal DD 149/2012 (AIA).

Come per il carico di sedimenti solidi sospesi, anche per il carico di sostanze colloidali – attesa la numerosità degli anni di esercizio e la conoscenza oramai consolidata della tipologia di inquinanti prodotti dal processo – doveva essere effettuata una valutazione tecnica di previsione dei carichi contaminanti, a base del dimensionamento delle opere, tenendo conto che la manualistica cui spesso si fa riferimento nelle controdeduzioni, tanto è più efficace, quanto più puntuali e precise sono le conoscenze delle condizioni al contorno, la cui parametrizzazione consente di raggiungere livelli affidabili di dimensionamento.

Di converso i volumi di trattamento previsti in progetto risultano desunti dall'applicazione della manualistica, sulla base di ipotesi di carico contaminante non suffragate da idonei campionamenti, mentre del trattamento di flocculazione attualmente in funzione *ad adiuvandum* non si conosce alcuna specifica tecnica né tantomeno il rendimento. Anzi, a pag. 81 e s. del SIA è riportato che *“Un'altra relazione ARPAC è quella del 28/04/2016 avente ad oggetto “Campionamenti di acque superficiali del fiume Irno, nel comune di Pellezzano (SA), nel tratto che costeggia a valle la fonderia Pisano S.p.A., effettuati in data 12/04/2016. Disposizione DG n. 30 del //” a firma del Coordinatore dott. Antonio De Sio e dei tecnici Antonio Romano e Maurizio Ianniciello. In tale relazione è riportato che “nel punto di prelievo posto a valle dei punti di scarico S2 – S3, si evidenzia la presenza di ferro e solidi sospesi a valore di concentrazione che confrontati a titolo indicativo con la tabella 3 all. 5 parte III del D.lgs 152/2006 e smi superano i limiti di uno scarico in corpo idrico superficiale. Inoltre si riscontra la presenza di metalli, in particolare alluminio, manganese e piombo a valori di concentrazione superiori a quelli rilevati sul campione prelevato contestualmente a monte nello stesso corpo idrico, presumibilmente ascrivibili a contributi pregressi dei punti di scarico sopra individuati”. I fuori norma rilevati dall'ARPAC sono evidentemente ascrivibili ad eventi occasionali.”*. Orbene, di tali *“eventi occasionali”* non si fornisce nessuna specifica, nonostante la valutazione degli impatti debba riguardare anche gli eventuali malfunzionamenti.

Solo per fare un ulteriore esempio, nella Relazione tecnica per il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies D. Lgs. 152/2006 del 04/07/2017 (pag. 47) è riportato che *“Le sorgenti di emissioni diffuse sono rappresentate dalla presenza di materiale polverulento in cumuli (coke), e dalle emissioni dei torrini posizionati sul tetto di alcuni capannoni e dagli estrattori a parete per la ventilazione ambientale”*. Nel par. *“Stoccaggio materie prime e movimentazione materiali”* a pag. 9 è riportato che il Carbone Coke metallurgico è stoccato all'esterno, su area pavimentata impermeabilizzata, posta sotto tettoia, e che l'area è dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento (deposito D3 –planimetria All. V). È pertanto evidente che le polveri di Carbon Coke metallurgico dilavate e/o disperse dal vento confluiscono nelle acque reflue del piazzale. E ciò senza richiamare i contenuti della Relazione finale dell'attività ispettiva dell'ARPAC prot. 66824 del 13/11/2017, dalla quale si evincono notevoli criticità che si ripercuotono senza dubbio sulla qualità delle acque di sgrondo del piazzale. Il proponente afferma anche che *“Il peggioramento della qualità dei sedimenti citato nel provvedimento non è valutato scientificamente ma solo da campioni puntuali e non è*

correlato, né correlabile agli scarichi dell'attività produttiva. Lo studio di VI presentato ha mostrato, invece, l'assenza di impatti negativi riscontrabili a valle degli scarichi di pertinenza dell'attività produttiva nelle condizioni attuali.”. Orbene che le sostanze riscontrate nei sedimenti non siano correlate né correlabili agli scarichi dell'attività produttiva è una affermazione apodittica priva di riscontro fattuale. Infatti il proponente non ha effettuato la valutazione degli impatti cumulativi relativi al comparto idrico, attraverso la quale avrebbe potuto identificare quali sono le altre sorgenti emissive alle quali è possibile imputare il peggioramento della qualità dei sedimenti riscontrato. Rispetto al campionamento puntuale effettuato da ARPAC si evidenzia che lo stesso proponente ha effettuato la misurazione dell'IBE su di un campione puntuale. Inoltre il proponente non ha presentato nessuna valutazione scientifica della qualità dei sedimenti a valle dello scarico della Fonderia al fine di confutare i dati sulla qualità dei sedimenti rilevati da ARPAC.

Infine il presupposto delle conclusioni dello studio di incidenza in merito all'assenza di impatti negativi derivanti dall'esercizio del progetto dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia è che nell'Irno vengano recapitate esclusivamente acque conformi qualitativamente ai limiti di norma, circostanza questa che non viene tecnicamente dimostrata nel progetto proposto.

Con riferimento alle controdeduzioni sulla necessità posta dalla Commissione VIA di verificare idraulicamente l'impianto di drenaggio del piazzale (già oggetto di richiesta di integrazione della UOD Valutazioni Ambientali), si precisa che nulla si è eccepito sulla verifica che è stata svolta per lo scatolare finale e la tubazione di alimentazione dell'impianto di progetto. Ma la medesima verifica, per le portate di pioggia quinquennali, doveva essere effettuata sul resto dell'impianto di drenaggio a monte per dimostrare, così, ingegneristicamente, l'ipotesi di efficienza dell'attuale rete di scolo. Non è sufficiente, né tecnicamente accettabile, la dichiarazione che da oltre 60 anni il piazzale non si sia mai allagato.


Lo svolgimento di un monitoraggio - come proposto dalle Fonderie Pisano nelle controdeduzioni - poteva essere prescritto qualora - valutate idonee le caratteristiche dell'impianto a farsi - fosse stato rilasciato parere favorevole al progetto. Il monitoraggio sarebbe stato utile sia per validare le ipotesi progettuali, sia per verificare se ulteriori fenomeni accidentali di contaminazione dell'area prospiciente l'impianto industriale fossero da addebitare alle Fonderie Pisano. Le prescrizioni, in ogni caso, non possono prevedere una diversa progettazione dell'impianto, soprattutto quando non si ha contezza dei dati rilevati sul campo, anche perché in questo modo il progetto sarebbe sottratto alla fase di consultazione pubblica prevista per la VIA.

Più volte le controdeduzioni richiamano la condizione ordinaria di funzionamento dell'impianto di progetto, che prevede il sollevamento di 100 l/s verso il collettore fognario urbano esistente, rassicurando che lo scarico in fiume sarà limitato solo a casi di pioggia davvero eccezionali e comunque con pretrattamento delle acque. Ebbene, le controdeduzioni, pur condividendo quanto rilevato dalla Commissione VIA in merito alla necessità di dover prevedere impianti di pompaggio di riserva, nulla precisano o aggiungono sulla disponibilità del Gestore del collettore fognario urbano ad accogliere la portata massima di 100 l/s, cosicché lo scenario di progetto di scarico in fogna è – allo stato attuale – ancora incerto.

Nell'incertezza occorre – a maggior ragione – non avere dubbi quantomeno sul corretto funzionamento idraulico dell'impianto di trattamento delle acque, atteso che si potrebbe verificare – nell'ipotesi di mancata concessione del Gestore del Collettore fognario urbano – lo scarico esclusivo nel fiume come unica alternativa fattibile.

Senza aver eccepito sul dimensionamento volumetrico delle vasche, la Commissione VIA ha fatto notare che la connessione idraulica tra i vari pozzetti, vasche di sedimentazione e vasche di disoleatura avviene mediante tubazioni e luci a soglia larga di diverse dimensioni e numero, il cui funzionamento idraulico – a differenza di quanto fatto per il collettore di alimentazione a monte dell'impianto – non è stato verificato. È obiettivamente importante verificare che le connessioni idrauliche tra i vari compartimenti di sedimentazione siano dimensionate in modo da consentire il funzionamento a gravità quantomeno fino alla portata di piena quinquennale, dimostrando l'assenza di colli di bottiglia che possano indurre rigurgiti nell'impianto.

A titolo esemplificativo sarebbe stato opportuno verificare la officiosità idraulica di alcune sezioni dell'impianto di trattamento di progetto tra cui il comparto di sedimentazione, il quale è messo in comunicazione con il pozzetto di ripartizione della portata mediante n. 4 fori del diametro $\phi 300$ da realizzarsi nella parete in c.a. (vedi stralcio planimetrico di progetto), tenendo conto che attraverso i suddetti n. 4 fori dovrebbero transitare anche le portate idriche superiori a quelle di calcolo (1000 l/s), ovverosia quelle con tempi di ritorno maggiore di cinque anni.



Pertanto fare richiamo in maniera generica alla letteratura e alla pratica tecnica per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto, non è sufficiente a dare garanzie in tal senso.

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente in relazione al comparto idrico non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI LE PERGOTENDE.

Pag. 21 *Le premesse dell'UOD Valutazioni Ambientali evidenziano che "la realizzazione delle previste pergotende non può determinare impatti significativi negativi sull'ambiente". Di contro si ritiene "che le suddette pergotende non siano in grado di migliorare in modo significativo la qualità delle acque di sgrondo". Tale affermazioni risulta evidentemente errata in quanto priva di qualunque effettivo riscontro, in quanto la adeguata copertura dei rottami è tale da evitare qualunque percolazione di acque meteoriche. Peraltro le pergotende, ove necessario, possono essere dotate di gonne in PVC tali da evitare qualunque rischio di infiltrazione laterale. Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.*

Analisi: Per quanto inerisce la supposta illogicità delle motivazioni del parere si rappresenta che l'assenza di impatti significativi negativi era riferita, come evidente, **alla sola realizzazione delle pergotende** ("la realizzazione delle previste pergotende non può determinare impatti significativi negativi sull'ambiente;"). La Valutazione di Impatto Ambientale, come anche la Valutazione di Incidenza, deve valutare gli impatti ambientali del progetto. Tali impatti sono definiti all'art. 5 comma 1 lettera c del Dlgs 152/2006 come protempore applicabile alla procedura in questione: *impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti **nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione**, nonché di eventuali malfunzionamenti*. A fronte dell'assenza di impatti ambientali negativi significativi nella fase di realizzazione si continua a ritenere che le suddette pergotende non siano idonee, per le loro caratteristiche strutturali, a garantire l'adeguata protezione dei rottami ferrosi dalle intemperie, e che l'eventuale applicazione delle gonne in PVC possa determinare un miglioramento della funzione protettiva ma non certamente una totale protezione dei rottami, necessaria anche perché per l'impianto di trattamento delle acque di sgrondo, come

progettato dal proponente, non è stata riscontrata la seguente richiesta di cui alla nota prot. 51571_25_01_2017: *“occorre dimensionare gli impianti di flocculazione e sedimentazione di progetto in funzione del tempo di residenza necessario (e da indicare) a far flocculare e sedimentare le sostanze colloidali o solide contenute nello scarico di piazzale di progetto, prima della sua immissione in fognatura o al corpo idrico superficiale”*. Né tanto meno sono stati forniti i dati della qualità delle acque allo scarico esistente S3 o dati atti a dimostrare già all’attualità una qualità delle acque di sgrondo, prima dell’arrivo all’impianto di trattamento esistente, tale da rendere superfluo il trattamento chimico fisico in relazione a metalli o altri contaminanti. Pertanto in assenza delle richieste informazioni si ritiene che l’impianto di trattamento delle acque di sgrondo progettato non sia in grado di assicurare l’adeguato trattamento chimico fisico delle acque di sgrondo con riferimento ai possibili inquinanti in esse contenuti, considerata l’attività svolta nel sito industriale. Infatti tale impianto, anche a seguito delle modifiche progettuali proposte, è sostanzialmente un impianto dove avvengono trattamenti di tipo fisico, come risulta anche nella Relazione tecnica AIA del 04/07/2017. Nonostante la specifica richiesta di chiarimenti nessuna informazione è stata fornita, infatti, sulla fase di flocculazione indotta dall’immissione nel refluo delle sostanze flocculanti. A ciò aggiungasi che nella documentazione presentata non si fa cenno alla risoluzione della problematica inerente lo sversamento di acqua sui cumuli ferrosi anche indipendentemente dalle precipitazioni, come rilevato dall’ARPAC in sede di verbale di sopralluogo n. 48/CR/2016. Di tali fuoriuscite di acque (e delle sue conseguenze sia in termini di portate idrauliche aggiuntive a quelle del piazzale che in termini di qualità delle acque di sgrondo) il proponente non ne fa cenno nel SIA, se non nell’allegato 4 *“Relazione Geologica. STUDIO SULL’ASSETTO GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO-STRATIGRAFICO ED IDROGEOLOGICO”* ove è riportato che *“Lungo il muro di sostegno che delimita il confine Est dell’area aziendale con la bretella autostradale Sa-Av si rinvergono delle fuoriuscite d’acqua dai fori di drenaggio. Poiché tale evento si manifesta esclusivamente in concomitanza di eventi piovosi (come testimoniato dalle foto in allegato) è ipotizzabile che ciò sia legato all’infiltrazione dell’acqua meteorica nella coltre piroclastica alla base del versante della citata bretella autostradale la quale viene drenata dai materiali presenti a tergo del muro. E’ altresì ipotizzabile che le acque meteoriche di dilavamento della sede autostradale vengano convogliate in una caditoia a monte dell’area aziendale e che a causa di una rottura della tubazione possa defluire a tergo del muro, ma tale ipotesi è da verificare con più approfondite e mirate indagini. Tali acque, direttamente legate agli eventi pluviometrici, defluendo sul piazzale sono captate ed inviate ai sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, prima dello scarico nel recettore finale.”*. A valle delle determinazioni della Commissione VIA del 12/12/2017 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha pubblicato sulle pagine web dell’AIA, in data 19/01/2018, la Relazione finale dell’attività ispettiva dell’ARPAC prot. 66824 del 13/11/2017, dalla quale si evince che da tali fori, localizzati sul muro contiguo alle pergotende, continua a fuoriuscire acqua che confluisce nella rete scolante del piazzale.

Per quanto esposto si continua a ritenere pertanto che le suddette pergotende non siano in grado di migliorare in modo significativo la qualità delle acque di sgrondo. Anche con l’utilizzo delle gonne in PVC, infatti, le tende di copertura si presentano costituite da più teli, consentendo lo sgrondo sui rottami ferrosi delle acque di pioggia attraverso le discontinuità presenti tra un telo e l’altro. Inoltre nella parte posteriore delle pergotende l’applicazione delle suddette gonne non eviterebbe il contatto con le acque meteoriche, considerato che la pioggia, scorrendo sulle gonne, arriverebbe alla base dei cumuli di rottami ferrosi. Infine l’applicazione delle suddette gonne, considerate le dimensioni delle pergotende, non consente la movimentazione dei rottami senza che questi, durante tali operazioni, vengano a contatto con le precipitazioni e con il vento, ove presenti. A ciò aggiungasi che dal muro perimetrale contiguo alle pergotende fuoriesce acqua che defluisce nella rete scolante localizzata nella parte esterna all’area delle pergotende (vedasi Tav. 11 Superfici scolanti). Pertanto in ogni caso l’acqua che defluisce dal muro verrebbe a contatto con i cumuli ferrosi.

Si continua a ritenere, inoltre, che la funzione alla quale sono destinate le pergotende, ovvero la protezione dei materiali ferrosi dalle intemperie, non sia coerente alle funzioni per le quali tali strutture possono essere qualificate come pergotende, ovvero un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo, atto a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini).

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente in relazione alle pergotende non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI IL RISCHIO IDRAULICO.

Pag. 22. NOTA DI RISCONTRO. *Dall'analisi della carta del rischio idraulico del PSAI dell'ex Autorità di Bacino Destra Sele la zona oggetto di intervento non ricade – a meno della tubazione di scarico – in un'area a rischio idraulico molto elevato (R4) ed in fascia fluviale a pericolosità idraulica molto alta (A). Pertanto, in fase istruttoria di VIA-VI, è stata redatta una relazione idrogeologica ed idraulica.*

Si ribadisce che allo stato attuale l'intera portata di acque meteoriche è convogliata nel fiume Irno in seguito al trattamento attuato nell'esistente impianto. Nella configurazione di progetto l'impianto scaricherà in fognatura dopo il trattamento e, solo in concomitanza di eventi di pioggia eccezionali, il sistema potrà trovarsi nelle condizioni di scaricare anche nel corpo idrico superficiale, sempre a seguito del trattamento, la portata eccedente i 100 l/s.

In considerazione della circostanza che le vasche di trattamento sono sottoposte al piano campagna, si esclude la possibilità che i livelli idrici di funzionamento efficace possano subire l'interferenza del fiume Irno durante le piene (teoria dei vasi comunicanti), con conseguente risalita delle acque del fiume all'interno delle vasche. L'esclusione di tale possibilità è dovuta al fatto che la tubazione di scarico di troppo pieno (S5) è sovrapposta al livello idrico del fiume. Durante un fenomeno di piena, la suddetta tubazione risulterebbe comunque sovrapposta al livello idrico, seppur innalzato rispetto allo scenario ordinario, e non consentirebbe l'innescò di un moto inverso dell'acqua, ovvero dal fiume alle vasche. Tale condizione è da escludere anche nello scenario attuale.

I rischi di fenomeni erosivi sono assolutamente marginali attesa l'occasionalità dell'eventuale scarico nel corpo idrico ricettore e comunque facilmente contrastabili con eventuali predisposizioni che l'Autorità di bacino possa intendere opportuni.

Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela anche in termini impiantistici che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.

Analisi: Con riferimento alle controdeduzioni presentate sul COMPARTO RISCHIO IDRAULICO, in attesa del parere della competente Autorità di bacino distrettuale, sarebbe stato necessario proporre una sezione idraulica del Fiume Irno comprendente anche l'area interessata dall'impianto di progetto e dallo scarico finale, su cui indicare il livello di piena più frequente del fiume, desumibile dall'ubicazione della relativa fascia fluviale delimitata nel Piano stralcio Rischio Idraulico vigente. Qualora tale livello fosse risultato inferiore al livello dello scarico dell'impianto, si sarebbe dimostrato che lo stesso, qualora adeguatamente dimensionato, avrebbe funzionato senza alcuna interferenza del fiume, almeno per piene non particolarmente eccezionali.

I rischi di fenomeni erosivi, che possono essere bassi per la ridotta frequenza degli scarichi, ma non per questo marginali per l'intensità dell'azione erosiva della portata di progetto, vanno comunque ben ponderati e prevenuti, anche alla luce della incertezza, allo stato attuale, che vi sia la possibilità di scaricare una portata massima di 100 l/s nel collettore fognario urbano. Pertanto doveva essere dedicata la necessaria attenzione alla progettazione dello scarico e alla difesa spondale dall'azione di trascinarsi di una portata concentrata di acqua meteorica.

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente in relazione alle pergothende non sia utile a superare i motivi ostatici espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI IL COMPARTO PAESAGGIO.

Pag. 23 NOTA DI RISCONTRO. *La Relazione Paesaggistica è stata redatta al fine di valutare la compatibilità dell'intervento di potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche con il comparto Paesaggio, alla luce del vincolo paesaggistico gravante sull'area di intervento.*

L'UOD Valutazioni Ambientali afferma che "non si evidenziano impatti paesaggistici significativi negativi".

Si ribadisce che i rischi di fenomeni erosivi sono assolutamente marginali attesa l'occasionalità dell'eventuale scarico nel corpo idrico ricettore e comunque facilmente contrastabili con eventuali predisposizioni che l'Autorità di Bacino possa intendere opportune. Eventuali interventi ritenuti necessari saranno ovviamente concordati con la Soprintendenza.

Analisi: Come già esposto, in attesa del parere della competente Autorità di bacino distrettuale, per escludere la possibilità di fenomeni erosivi sarebbe stato necessario proporre una sezione idraulica del Fiume Irno comprendente anche l'area interessata dall'impianto di progetto e dallo scarico finale, su cui indicare il livello di piena più frequente del fiume, desumibile dall'ubicazione della relativa fascia fluviale delimitata nel Piano stralcio Rischio Idraulico vigente. Qualora tale livello fosse risultato inferiore al livello dello scarico dell'impianto, si sarebbe dimostrato che lo stesso, qualora adeguatamente dimensionato, funzionerebbe senza alcuna interferenza del fiume, almeno per piene non particolarmente eccezionali.

I rischi di fenomeni erosivi, che possono essere bassi per la ridotta frequenza degli scarichi, ma non per questo marginali per l'intensità dell'azione erosiva della portata di progetto, vanno comunque ben ponderati e prevenuti, anche alla luce della incertezza, allo stato attuale, che vi sia la possibilità di scaricare una portata massima di 100 l/s nel collettore fognario urbano. Pertanto doveva essere dedicata la necessaria attenzione alla progettazione dello scarico e alla difesa spondale dall'azione di trascinarsi di una portata concentrata di acqua meteorica. Allo stato quindi non è possibile escludere la possibilità di fenomeni erosivi tali da comportare il detrimento paesaggistico dell'area tutelata.

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI L'INCIDENZA SUL SIC/ZPS FIUME IRNO DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE.

pag. 25: NOTA DI RISCONTRO. *La fase di cantiere include attività marginali di allestimento del cantiere, scavo, movimentazione dei mezzi sull'area di cantiere per la realizzazione delle vasche in progetto e dei relativi collegamenti idraulici, realizzazione della carpenteria, lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di tondini di ferro, esecuzione di getti di cls, realizzazione dei collegamenti idraulici, montaggio ed installazione di apparecchiature di controllo e comando, posa in opera degli elementi atti al funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche riqualificato, installazione delle elettropompe, dismissione del cantiere. Nello Studio di Incidenza è riportato che l'intervento di potenziamento e riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia prevede una fase di cantiere di circa due mesi.*

Le modalità di realizzazione dello scarico S5 non sono state descritte in quanto l'incidenza ad essa ascrivibile è pressoché nulla. Le interferenze con gli habitat si riscontrano solo marginalmente, in corrispondenza del tratto terminale della tubazione di scarico S5 che interessa lembi di vegetazione ripariale arborea e arbustiva dell'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba". Le superfici interessate di tali habitat, in riferimento all'estensione complessiva del sito, sono talmente limitate da poter essere considerate trascurabili. Difatti, considerando l'area interessata dalle attività di posa in opera, la superficie di habitat occupata per brevissimo periodo sarà di circa 50 m2, ben inferiori all'estensione totale dell'habitat all'interno dell'area SIC/ZPS (pari a 19,4 ha).

Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela anche in termini impiantistici che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.

Analisi: il mero elenco delle attività di cantiere, senza alcuna rappresentazione di dove avverranno tali attività e con quali modalità e tempistica (periodo di realizzazione) con riferimento particolare all'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba" e alla fauna ad esso collegata, non consente di valutare i possibili danneggiamenti a carico del citato habitat; le suddette carenze, già oggetto della richiesta di integrazione del gennaio 2017, non consentono di escludere incidenze sul sito e di valutarne la significatività. L'affermazione "la superficie di habitat occupata per brevissimo periodo sarà di circa 50 m2" non esclude le possibili incidenze ed inoltre non consente di valutare se gli interventi in fase di realizzazione rispetteranno i divieti contenuti nelle misure di conservazione sito specifiche (DD 51/2016, all'attualità DGR 795/2017) ovvero:

- é fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive (92A0);
- é fatto divieto di taglio degli individui arborei adulti e vetusti e della vegetazione legnosa ed erbacea del sottobosco ad eccezione di quelli appartenenti a specie alloctone invasive (9260, 92A0);
- é fatto divieto di taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea al di fuori delle zone urbanizzate, di quelle utilizzate a fini agricoli, dei castagneti da frutto in attualità di coltura e dei cedui (9260, 92A0).

Al contrario si ritiene che i previsti scavi e la necessaria area di cantiere, con riferimento alla realizzazione dello scarico S5, determinino ineluttabilmente l'asportazione, il taglio, l'eradicazione della vegetazione arbustiva ed erbacea dell'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba" nell'area dell'habitat 92A0 interessata dagli scavi e dal cantiere.

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

Documento "Chiarimenti in merito alla documentazione tecnica presentata nel procedimento di istanza di VIA – VI coordinata con l'AIA per il progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in località Fratte comune di Salerno" depositato in sede di audizione in Commissione VIA – VI – VAS del 23/01/2018

DISMISSIONE/DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare la specificità del caso in oggetto. In termini generali la VIA, infatti, è procedimento necessario nel momento in cui si realizza un nuovo progetto, in un determinato sito, al fine di valutare la correlazione tra il progetto e gli effetti che possano derivare dalla sua realizzazione. La VIA è, quindi, strumento fondamentale per una corretta pianificazione ambientale ed in estrema sintesi analizza in dettaglio la possibilità o meno, di localizzare in un dato sito una determinata tipologia di impianto. Nel caso in esame, viceversa, l'impianto già è realizzato ed opera da oltre 50 anni.

Come evidenziato nella nota dell'avv. Lentini un diniego all'istanza VIA provocherebbe una chiusura definitiva dell'attività industriale con enormi ripercussioni, non solo sociali, ma anche ambientali. In caso di fermo impianto la società Fonderie Pisano & C SpA dovrà pagare ingenti penali/danni ai propri clienti per la mancata consegna della merce. È ben evidente che una società in tale stato non potrà dare atto al già programmato piano di delocalizzazione, lasciando di fatto un sito industriale abbandonato in adiacenza a delle aree protette. È difficile ipotizzare che uno stabilimento chiuso all'improvviso, e con molte penali da onorare, possa dare seguito ad un piano di dismissione. Ciò evidentemente comporterà degli impatti ambientali considerevoli.

Analisi: la VIA – VI per la quale le Fonderie Pisano hanno presentato istanza ha per oggetto il progetto descritto sinteticamente nelle determinazioni della Commissione del 12/12/2017 e pertanto la valutazione non è stata condotta sull'impianto già esistente e in esercizio ma bensì, correttamente, sul progetto presentato. La chiusura dell'impianto paventata non è una conseguenza del diniego all'istanza di VIA in quanto all'attualità l'opificio è in esercizio in forza del DD 149/2012 di AIA. Quanto riportato relativamente alla eventuale chiusura dello stabilimento, pertanto, ove verificato, non è ascrivibile alla valutazione sfavorevole del progetto presentato (realizzazione di due pergolende; interventi sul comparto emissioni in atmosfera; modifiche dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia) ma bensì all'autorizzazione AIA DD 149/2012, rispetto alla quale all'attualità si riscontrano notevoli criticità (vedasi in ultimo la diffida prot. 29791 del 16/01/2018 della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno). Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

APPLICAZIONE DELLE B.A.T. (BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES)

Più volte nel preavviso di diniego (nota prot. 822201 del 13/12/2017), l'UOD Valutazioni ambientali ha fatto riferimento alle BAT di settore. È necessario precisare che anche la Pubblica Amministrazione (PA) è tenuta ad utilizzare le BAT nella valutazione dei progetti. In particolare si evidenzia che le BAT prevedono, tra l'altro, l'applicazione delle norme ISO 14040. Dette norme, richiamate anche nel recentissimo codice degli appalti pubblici, impongono di valutare gli impatti

ambientali non in una singola fase, ma in tutte le fasi del processo produttivo (costruzione, esercizio, fine vita). Nella precitata nota dell'UOD Valutazioni ambientali si fa riferimento solo alle fasi di costruzione ed esercizio e non viene mai menzionata la fase di fine vita (spesso proprio la fase più impattante dal punto di vista ambientale).

Un diniego all'istanza VIA renderebbe di fatto non attuabile il piano di dismissione e localizzazione dell'impianto con degli impatti ambientali nella fase di fine vita, CERTI, e ben più alti di quelli POTENZIALI ipotizzati dall'ente procedente nelle fasi di costruzione e di esercizio.

Analisi: nel preavviso di diniego non si fa riferimento alle BAT, se non nella misura in cui si riportano le affermazioni del proponente riferite al rispetto attuale delle BAT e delle prescrizioni di cui al DD 149/2012. A tal proposito si evidenzia, inoltre, che all'attualità si riscontrano notevoli criticità (vedasi diffida prot. 29791 del 16/01/2018 della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno). Con riferimento alla fase di fine vita si evidenzia che questa non è oggetto della procedura di VIA – VI attivata dal proponente in quanto il progetto presentato non comprende alcuna attività di dismissione, se non la chiusura degli scarichi S2 e S3, senza peraltro riportare le modalità di chiusura. Come si è già avuto modo di evidenziare la VIA (e la VI) si svolgono su di un progetto e non su semplici dichiarazioni di intenti. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

COMPARTO ATMOSFERICO.

Il proponente ha commissionato la “valutazione cumulativa degli impatti”. Detto documento, in fase di completamento, non è stato ancora consegnato a causa della complessità tecnica nella preparazione dello stesso che rende necessaria l’effettuazione di studi complessi che richiedono una serie di dati di input ricavabili solo mediante accurati monitoraggi strumentali specifici. Si chiede all’Ente procedente di prendere una decisione dopo aver analizzato i risultati della valutazione cumulativa degli impatti che sarà consegnata entro breve tempo (30 giorni).

Analisi: la valutazione cumulativa degli impatti è stata richiesta con nota prot. 51571_25_01_2017. A seguito di tale richiesta il proponente ha trasmesso le sue integrazioni acquisite al prot. 201195 del 20/3/2017 e al prot. 239098 del 31/3/2017 dopo il preavviso di archiviazione prot. 182742 del 13/03/2017. Inoltre con nota acquisita al prot. 478383 del 11/7/2017 il proponente ha sostituito ulteriormente tutta la documentazione presentata. Nella fase attuale della procedura, ovvero la valutazione delle osservazioni trasmesse ai sensi dell’art. 10bis della L. 241, non può essere accolta la richiesta di una ulteriore tempistica per effettuare la valutazione degli impatti cumulativi, tanto più se tale richiesta è successiva alle controdeduzioni già trasmesse in data 22/12/2017 e gli impatti cumulativi erano stati richiesti nel gennaio 2017. Nelle proprie controdeduzioni del 22/12/2017 il proponente, con riferimento alla mancata valutazione degli impatti cumulativi riferiti al comparto atmosfera, ha affermato che tale richiesta è stata soddisfatta attraverso la presentazione del documento Allegato 2_Rev 1 “*Studio specialistico delle dispersioni in atmosfera del progetto di ammodernamento dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. Spa sito alla via dei Greci del Comune di Salerno (SA)*”. Sono state già espone le ragioni per le quali le osservazioni del proponente del 22/12/2017 non sono ritenute utili a superare i motivi ostativi di cui al parere della Commissione in materia di emissioni in atmosfera. Pertanto si ritiene che tale richiesta non fornisca alcun chiarimento alle controdeduzioni già presentate ma si configuri unicamente come una richiesta di integrare ulteriormente la documentazione già agli atti al di fuori delle tempistiche procedurali.

Da un punto di vista di gestione ambientale è stato previsto di installare un sistema di monitoraggio in continuo degli inquinanti in atmosfera. In particolare, come richiesto dalla Regione Campania, si utilizzeranno le ultime tecnologie al momento disponibili. La società Fonderie Pisano & C SpA utilizzerà il sistema SASIA (Safety System for Industrial Activities). Detto sistema, realizzato da INAL-Direzione Campania e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli Parthenope, prevede la possibilità di leggere i risultati del monitoraggio in continuo tramite applicazioni web-oriented. Detto sistema, ultimo ritrovato della tecnologia, è stato collaudato ufficialmente a fine dicembre 2017. La società Fonderie Pisano & C si impegna, con la presente, a fornire gratuitamente il sistema anche all’ARPAC, all’ASL e alla Regione, per permettere agli enti di controllo di leggere, mediante piattaforma web, i risultati del monitoraggio in tempo reale da pc o tablet.

Analisi: in primo luogo si evidenzia la contraddittorietà di quanto affermato dal proponente in merito al monitoraggio in continuo degli inquinanti nelle osservazioni del 22/12/2017 (“*il Proponente evidenzia l’impossibilità di utilizzo di tali dispositivi per le polveri (principale parametro inquinante potenzialmente emettibile dall’attività produttiva) semplicemente perché non esistono dispositivi di tale tipo omologati ed accettati dalla normativa nazionale!*”) e quanto qui proposto. In secondo luogo si evidenzia che l’installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo, ove non comporti impatti rilevanti dal punto di vista ambientale secondo le definizioni del Dlgs 152/2006 e DPR 357/1997, può essere effettuata dal proponente indipendentemente dalla procedura di VIA – VI in quanto tale installazione, di per se, non costituisce una modifica dell’impianto da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA. Quanto proposto può essere attuato in qualunque

momento al fine di fornire dati di monitoraggio delle emissioni in atmosfera più accurati e rispondenti ai reali valori delle emissioni. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Ad ogni buon fine si precisa che gli impianti delle Fonderie Pisano & C SpA rispettano i limiti di emissione in atmosfera, come verificato ripetutamente, a mezzo strumenti certificati, dall'ARPAC. Inoltre, si evidenzia che il legislatore, a parità di comparto produttivo, utilizza una proporzionalità diretta tra produzione dell'impianto industriale ed i relativi impatti ambientali. Infatti, a parità di comparto produttivo, all'aumentare della produzione si passa da "screening VIA" a "VIA". Ad esempio, nel settore del trattamento rifiuti, a parità di codice CER, all'aumentare del quantitativo trattato, si passa da "Procedura semplificata" a "Procedura ordinaria" a "Autorizzazione integrata Ambientale".

Analisi: con riferimento alle emissioni in atmosfera si rileva che il rispetto dei limiti è riferito alle emissioni convogliate, monitorate attraverso gli autocontrolli con modalità e frequenza indicata nel DD 149/2012. Tuttavia è necessario rilevare che per quanto riguarda le emissioni diffuse sono state riscontrate notevoli criticità (vedasi diffida prot. 29791 del 16/01/2018 della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno) per risolvere le quali sono state imposte numerose prescrizioni e che tali criticità non sono mai state evidenziate nella documentazione presentata ai fini della VIA – VI con riferimento allo stato di fatto prima della realizzazione del progetto. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Pertanto, ad ulteriore misura di garanzia ambientale, ed a fronte delle molteplici criticità POTENZIALI evidenziate dall'Ente procedente, la società Fonderie Pisano & C SpA si impegna a lavorare a regime ridotto (-25% della capacità autorizzata), al fine di ridurre sensibilmente gli impatti su tutte le matrici ambientali fino alla realizzazione di tutte le opere previste nella documentazione di VIA e nella presente nota. Questo comporterà una riduzione (CERTA) degli impatti ambientali.

Analisi: la proposta di lavorare a regime ridotto non è pertinente alla procedura di VIA – VI attivata, che ha riguardato un progetto a farsi e non l'impianto come allo stato esistente e funzionante, ma è bensì riferibile all'AIA. Pertanto la riduzione degli impatti ambientali derivanti dal regime ridotto proposto deve essere sottoposto all'Ufficio regionale competente in materia di AIA. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

COMPARTO IDRICO.

Anche per il comparto idrico il proponente ha commissionato la valutazione cumulativa degli impatti che è in fase di completamento. Al fine di fornire le massime garanzie ambientali, la scrivente società si impegna con la presente ad installare un campionatore automatico ed un misuratore di portata nonché la più moderna strumentazione per fornire le analisi chimiche in continuo dei principali analiti delle acque di scarico. Detti dati daranno forniti gratuitamente "in real time" agli enti di controllo mediante applicazione applicazioni web-oriented.

Questo dimostrerà agli enti di controllo il pieno rispetto della normativa ambientale e di quanto contenuto nel decreto autorizzativo.

Si precisa che il campionatore automatico conserva ben 24 campioni di acqua, in tal modo gli enti di controllo in un qualsiasi momento potranno verificare anche la qualità delle acque del giorno precedente.

Analisi: la valutazione cumulativa degli impatti è stata richiesta con nota prot. 51571_25_01_2017. A seguito di tale richiesta il proponente ha trasmesso le sue integrazioni acquisite al prot. 201195 del 20/3/2017 e al prot. 239098 del 31/3/2017 dopo il preavviso di archiviazione prot. 182742 del 13/03/2017. Inoltre con nota acquisita al prot. 478383 del 11/7/2017 il proponente ha sostituito ulteriormente tutta la documentazione presentata. Nella fase attuale della procedura, ovvero la valutazione delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis della L. 241, non può essere accolta la richiesta di una ulteriore tempistica per effettuare la valutazione degli impatti cumulativi, tanto più se tale richiesta è successiva alle controdeduzioni già trasmesse in data 22/12/2017 e gli impatti cumulativi erano stati richiesti nel gennaio 2017. Pertanto si ritiene che tale richiesta non fornisca alcun chiarimento alle controdeduzioni già presentate ma si configuri unicamente come una richiesta di integrare ulteriormente la documentazione già agli atti al di fuori delle tempistiche procedurali. In secondo luogo si evidenzia che l'istallazione di sistemi di monitoraggio, ove non comporti impatti rilevanti dal punto di vista ambientale secondo le definizioni del Dlgs 152/2006 e DPR 357/1997, può essere effettuata dal proponente indipendentemente dalla procedura di VIA - VI in quanto tale installazione, di per se, non costituisce una modifica della fonderia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA. Pertanto quanto proposto può essere attuato in qualunque momento al fine di fornire agli enti di controllo dati di monitoraggio dello scarico in corpo idrico superficiale più accurati e rispondenti ai reali valori delle acque scaricate nel Fiume Irno. Si evidenzia quindi che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

In merito all'impianto di trattamento acque di prima pioggia, si precisa che operare su un impianto esistente è tecnicamente molto complesso. La soluzione proposta si basa principalmente su principi di tipo fisico (sedimentazione, etc.). È in fase di valutazione la fattibilità tecnica di inserire anche un'ulteriore parte di trattamento chimico come miglioria impiantistica (filtri a carbone attivo etc..). La società si rende disponibile a implementare il proprio progetto in caso di prescrizione impartita dall'Ente procedente. Questo al fine di non modificare il progetto presentato in sede di VIA e dover iniziare quindi un nuovo iter amministrativo. Si precisa altresì che quanto sopra proposto è un elemento migliorativo inseribile, nella procedura VIA, in base a delle osservazioni/prescrizioni fatte dall'Ente procedente.

Analisi: in sede di richiesta di integrazione è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito al funzionamento del progetto proposto: *“occorre dimensionare gli impianti di flocculazione e sedimentazione di progetto in funzione del tempo di residenza necessario (e da indicare) a far flocculare e sedimentare le sostanze colloidali o solide contenute nello scarico di piazzale di progetto, prima della sua immissione in fognatura o al corpo idrico superficiale”*. La richiesta non è stata riscontrata, nonostante il progetto proposto preveda il permanere dell'immissione di un agente chiriflocculante a monte delle vasche e il proponente non abbia presentato alcun dato sulla qualità delle acque di scarico S3, sostenendo nelle osservazioni del 22/12/2017 che lo scarico S3 non è mai andato in funzione. La valutazione dell'inserimento di un trattamento chimico e la sua eventuale implementazione, ove ciò risulti fattibile, non può essere considerata, in questa fase del procedimento, quale una osservazione utile a superare i motivi ostativi del parere della Commissione in quanto trattasi di mere affermazioni prive di contenuto progettuale. Inoltre ove tale inserimento si valutasse fattibile, si dovrebbero apportare modifiche al progetto che determinano la necessità di una nuova consultazione pubblica che non è prevista a valle dell'espressione del parere nella fase del procedimento previsto dall'art. 10bis della L. 241/1990. Si ricorda inoltre che nessun dato è stato fornito sulle caratteristiche qualitative del refluo scaricato attraverso lo scarico S3 e tantomeno sulle caratteristiche del refluo a monte dell'impianto di trattamento. Pertanto all'attualità non è possibile valutare le esigenze in termini di tipologia di trattamento delle acque.

Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Come richiesto dall'ente regionale, è in fase di redazione la verifica del funzionamento del processo di separazione chimica, denominato chiariflocculazione, e, più in generale, del funzionamento complessivo dell'impianto. A riguardo sarà consegnata una relazione esaustiva su detti punti.

In considerazione del fatto che l'impianto sarà delocalizzato entro 48 mesi si è previsto un tempo di ritorno non superiore a 5 anni. La società Fonderic Pisano & C si impegna sin d'ora, ad accettare in modo incondizionato, ogni altra ipotesi progettuale/prescrizione in merito al dimensionamento dell'impianto.

Analisi: in sede di richiesta di integrazione è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito al funzionamento del progetto proposto: *“occorre dimensionare gli impianti di flocculazione e sedimentazione di progetto in funzione del tempo di residenza necessario (e da indicare) a far flocculare e sedimentare le sostanze colloidali o solide contenute nello scarico di piazzale di progetto, prima della sua immissione in fognatura o al corpo idrico superficiale”*. La richiesta non è stata riscontrata, nonostante il progetto proposto preveda il permanere dell'immissione di un agente chiriflocculante a monte delle vasche e il proponente non abbia presentato alcun dato sulla qualità delle acque di scarico S3, sostenendo nelle osservazioni del 22/12/2017 che lo scarico S3 non è mai andato in funzione. La verifica proposta ora dal proponente appare tardiva, anche perché ogni eventuale modifica del progetto proposto non può essere considerata, in questa fase del procedimento, quale una osservazione utile a superare i motivi ostativi del parere della Commissione in quanto determinano la necessità di una nuova consultazione pubblica che non è prevista a valle dell'espressione del parere nella fase del procedimento previsto dall'art. 10bis della L. 241/1990. Si ricorda inoltre che nessun dato è stato fornito sulle caratteristiche qualitative del refluo scaricato attraverso lo scarico S3 e tantomeno sulle caratteristiche del refluo a monte dell'impianto di trattamento. Pertanto all'attualità non è possibile valutare le esigenze in termini di tipologia di trattamento delle acque. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Inoltre, si è dato incarico a dei tecnici specializzati di redigere la verifica del “sistema esistente di drenaggio e trasporto delle acque di piazzale al collettore finale di alimentazione dell’impianto di trattamento al fine di verificare se questo è adeguatamente dimensionato”. Da una prima verifica effettuata risulta che detto sistema è ben proporzionato.

La società Fonderie Pisano & C si impegna a consegnare detto elaborato tecnico quanto prima. Si evidenzia che prima dello studio vero e proprio è stato necessario effettuare un rilievo della rete esistente che ha richiesto un notevole dispendio di tempo.

Inoltre, è in fase di verifica, anche formale, la compatibilità del collettore fognario in Via dei Greci con il Gestore del collettore stesso. Su suggerimento dell’ente precedente, si precisa che è stato previsto di aggiungere un’ulteriore coppia di pompe, di pari potenza, che interverranno in caso di rotture o interventi di manutenzione.

É in fase di redazione la verifica idraulica della connessione tra i vari pozzetti, le vasche di sedimentazione e le vasche di disoleatura. La relazione tecnica esplicativa sarà consegnata a breve.

Una delle maggiori criticità (potenziale) prospettata dall’Ente precedente è l’impianto di trattamento acque di prima pioggia. Nelle more dell’adeguamento impiantistico richiesto il proponente si impegna sin d’ora ad attuare misure gestionali ad hoc. In particolare gli impianti di trattamento acque di prima pioggia sono dimensionati per trattare un determinato carico inquinante che è determinato, dalla vigente normativa, solo sulla base della superficie dilavata. La società si impegna, sin d’ora e senza riserve, a raddoppiare la pulizia giornaliera dei piazzali. In tal modo il carico inquinante diminuirà notevolmente e l’impianto esistente si può, quindi, già considerare più che adeguato. Infine, si sottolinea ulteriormente che tutte le presunte mancanze della società, indicate dall’Ente, sono solo PRESUNTE (ipotizzate e non dimostrate), i rimedi proposti in questa sede sono, viceversa, CERTI.

Analisi: le verifiche proposte sono state richieste e non riscontrate dal proponente. Oggi si comunica, dopo le già formulate osservazioni ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, che si stanno effettuando le verifiche richieste e che a in una tempistica non determinata saranno presentati i risultati. Si ritiene che nell’attuale fase del procedimento non possano essere accordate ulteriori tempistiche per colmare carenze evidenziate sin da gennaio 2017 e mai colmate dal proponente. Per quanto riguarda il raddoppiamento della pulizia giornaliera dei piazzali si evidenzia che tale misura gestionale non richiede una VIA – VI e può essere attuata nell’immediato. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

PERGOTENDE.

Si riporta quando esposto dall'Ente precedente a riguardo: *“La realizzazione delle previste pergotende, avvenendo all'interno dell'opificio in area già impermeabilizzata e utilizzata ai fini industriali, non può determinare impatti significativi negativi sull'ambiente.”*

L'Ente Regionale mostra dei dubbi relativamente all'efficacia dell'azione di segregazione delle pergotende perché le stesse sono aperte su alcuni lati.

Tale osservazione è condivisibile. Premesso che le BAT parlano di stoccaggio al “coperto” e non al “chiuso”, la società Fonderie Pisano & C SpA si impegna, comunque, a dotare le succinate

pergotende con dei teli in polimero-composito, materiale ultrasensibile, da posizionare sui lati aperti e da ancorare al suolo. In tal modo si ha la certezza di evitare la dispersione di polveri. Si precisa che anche detto intervento non è una modifica sostanziale della soluzione proposta (pergotende), ma solo un miglioramento della stessa a seguito di osservazioni effettuate dall'Ente.

Inoltre, la società si rende disponibile ad installare dei sistemi di campionamento in continuo per le polveri sottili a mezzo della tecnologia SISCA. In tal modo, in real time, tutti gli enti di controllo, attraverso piattaforma web, potranno accedere al monitoraggio delle polveri sottili.

Analisi: le pergotende sono state proposte come soluzione per evitare che i cumuli di rottami ferrosi vengano a contatto con gli agenti atmosferici, ovvero acqua e vento. Le protezioni proposte, benchè migliorative rispetto alle gonne proposte nelle osservazioni del 22/12/2017, in ogni caso non garantiscono l'assenza di contatto di tali cumuli con le acque meteoriche, a causa delle fessurazioni presenti tra i teli che compongono la tenda di copertura. A ciò aggiungasi che dal muro perimetrale contiguo alle pergotende fuoriesce acqua che defluisce nella rete scolante localizzata nella parte esterna all'area delle pergotende (vedasi Tav. 11 Superfici scolanti). Pertanto in ogni caso l'acqua che defluisce dal muro verrebbe a contatto con i cumuli ferrosi. Si continua a ritenere, inoltre, che la funzione alla quale sono destinate le pergotende, ovvero la protezione dei materiali ferrosi dalle intemperie, non sia coerente alle funzioni per le quali tali strutture possono essere qualificate come pergotende, ovvero un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo, atto a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini).

Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

RISCHIO IDRAULICO.

Come richiesto è in fase di redazione "la verifica al funzionamento delle vasche in condizioni di piena dell'Irno".

Al fine di garantire che i livelli idrici di funzionamento non possano subire l'interferenza del livello idrico del Fiume Irno durante le piene (cd teoria dei vasi comunicanti) si installerà un sistema di monitoraggio in continuo del livelli. Sarà, quindi, di fatto installato un monitoraggio in real time del rischio idraulico.

2 È un corso di realizzazione, così come richiesto, la documentazione per predisporre un idoneo intervento al fine di *"salvaguardare la scarpata spondale del Fiume Irno da fenomeni erosivi, indotti dalla fuoriuscita concentrata delle portate di pioggia insistenti sui piazzali di lavorazione"*.

— In ogni caso la società Fonderie Pisano & C si impegna sin d'ora, ad effettuare un rilievo dello stato dei luoghi, ed ad apporre dei sistemi di monitoraggio (inclinometri, piezometri, etc..). Si impegna, altresì, a sottoscrivere una convenzione onerosa con ARPAC al fine di far effettuare il monitoraggio, 1 volta l'anno, da parte dei tecnici ARPAC. Nell'eventualità remota di un'erosione della scarpata, la società si impegna, sin d'ora, ad un completo ripristino dello stato dei luoghi nonché a sottoscrivere, in modo preventivo, anche una polizza fideiussoria a garanzia di tale ripristino.

Inoltre, in merito alla progettazione dello scarico nel fiume Irno (problematica dell'erosione della scarpata) è bene rilevare quanto segue. Il rischio è solo potenziale; per avere fenomeni erosivi è necessario avere moltissimi eventi pluviometrici di rilevante intensità. La società, in modo preventivo, si impegna a riguardo ad effettuare un ripascimento ed un monitoraggio. Si sottolinea come per altre matrici ambientali, non si deve omettere che la Regione ha esaminato, a titolo oneroso, il progetto del proponente e lo ha ritenuto valido! Fino a prova di falso della documentazione progettuale, la Regione non può fornire un diniego su una documentazione progettuale che ha approvato in precedenza! (quanto detto è vero sempre ma a maggior ragione quando l'approvazione è avvenuta a seguito del pagamento di oneri istruttori particolarmente

elevati).

Analisi: I sistemi di monitoraggio proposti e il generico impegno ad effettuare un ripascimento e il ripristino dello stato dei luoghi non sono sostitutivi di una analisi e valutazione ex ante della possibilità che si verifichino fenomeni erosivi e della necessità di prevenire tali rischi. Soprattutto in considerazione della circostanza che tali rischi sono a carico di un'area tutelata sia dal punto di vista naturalistico (habitat 92A0) che paesaggistico.

Come già evidenziato, in attesa del parere della competente Autorità di bacino distrettuale, per escludere la possibilità di fenomeni erosivi sarebbe stato necessario proporre una sezione idraulica del Fiume Irno comprendente anche l'area interessata dall'impianto di progetto e dallo scarico finale, su cui indicare il livello di piena più frequente del fiume, desumibile dall'ubicazione della relativa fascia fluviale delimitata nel Piano stralcio Rischio Idraulico vigente. Qualora tale livello fosse risultato inferiore al livello dello scarico dell'impianto, si sarebbe dimostrato che lo stesso, qualora adeguatamente dimensionato, funzionerebbe senza alcuna interferenza del fiume, almeno per piene non particolarmente eccezionali.

I rischi di fenomeni erosivi, che possono essere bassi per la ridotta frequenza degli scarichi, ma non per questo marginali per l'intensità dell'azione erosiva della portata di progetto, vanno comunque ben ponderati e prevenuti, anche alla luce della incertezza, allo stato attuale, che vi sia la possibilità di scaricare una portata massima di 100

l/s nel collettore fognario urbano. Pertanto doveva essere dedicata la necessaria attenzione alla progettazione dello scarico e alla difesa spondale dall'azione di trascinamento di una portata concentrata di acqua meteorica. Allo stato quindi non è possibile escludere la possibilità di fenomeni erosivi tali da comportare il detrimento paesaggistico e naturalistico dell'area tutelata.

In ogni caso non si comprende a cosa si riferisce il proponente quando afferma che la Regione ha esaminato a titolo oneroso il progetto e lo ha ritenuto valido e che la Regione non può fornire un diniego su una documentazione progettuale che ha approvato in precedenza. Non si è a conoscenza di nessun atto autorizzatorio regionale inerente il progetto presentato e né tanto meno il proponente ne riporta gli estremi. Riguardo gli eventi pluviometrici di rilevante intensità, si evidenzia che dai dati rilevati giornalmente negli anni 2007 - 2016 nella stazione COLOGNA della Protezione Civile Regionale, distante circa 1,8 km dalle Fonderie Pisano, risultano precipitazioni rilevanti, in termini di mm/d; si evidenzia che l'accadimento di eventi pluviometrici di rilevante intensità non può essere considerato improbabile in assenza di dati sulla loro entità e sulla loro frequenza.

Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

COMPARTO PAESAGGIO.

La società ha fatto tutto quanto in suo potere. Si solleciterà il Comune di Salerno e la competente Soprintendenza per la trasmissione del parere di merito.

Analisi: per quanto riguarda il paesaggio non sono stati espressi motivi ostativi, se non evidenziate criticità relative al possibile rischio di erosione della sponda dell'Irno ospitante gli scarichi a farsi e fatta salva l'espressione in merito degli Enti competenti. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

STUDIO DI INCIDENZA.

Lo Studio di Incidenza sarà completato con la descrizione delle fasi di cantiere, le modalità di realizzazione dello scarico S5 e il periodo di realizzazione degli interventi. A breve sarà consegnata la relazione di completamento. In essa sarà descritto in dettaglio anche la fase di realizzazione dello scarico S5.

Analisi: la fase del procedimento, ovvero la valutazione delle osservazioni trasmesse dal proponente il 22/12/2017 ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non consente di accogliere ulteriori integrazioni, peraltro inerenti aspetti sui quali sono stati richiesti chiarimenti nel gennaio 2017 e che non sono mai stati riscontrati dal proponente. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

La società Fonderie Pisano & C SpA è disponibile, previa prescrizione/indicazione dell'ente, anche a realizzare un progetto di potenziamento dell'impianto di trattamento chimico-fisico. Sarà consegnata anche una perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle norme di buona tecnica ed il rispetto dei parametri ambientali delle acque di scarico. Detto impianto sarà sottoposto a collaudo ed il certificato di collaudo sarà inviato a tutti gli enti di controllo. La data del collaudo sarà comunicata con 20 giorni di anticipo, a mezzo pec, a tutti gli Enti di controllo che potranno effettuare delle controanalisi per verificare la qualità delle acque in uscita dall'impianto.

Inoltre, come misura gestionale, sarà aumentata notevolmente la cadenza delle operazioni di pulizia del piazzale. In tal modo si ridurrà notevolmente il carico inquinante inviato in testa all'impianto.

Inoltre, la riduzione della produzione del 25%, comporterà una minore movimentazione delle materie prime e dei rifiuti prodotti, con conseguente riduzione del carico in input per l'impianto di prima pioggia. L'aumento delle operazioni di pulizia del piazzale (da settimanale a giornaliero), la riduzione delle attività logistiche (-25%), i campionatori automatici ed i misuratori di portata offrono delle garanzie reali di drastica riduzione degli impatti ambientali e di un monitoraggio effettuato con le migliori tecniche oggi disponibili.

Analisi: le misure gestionali proposte, la riduzione della produzione del 25% e l'implementazione di sistemi di monitoraggio, ove non comportino modifiche o estensioni la cui realizzazione rileva dal punto di vista ambientale secondo le definizioni di cui al Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997, non richiedono una procedura valutativa di competenza della UOD Valutazioni Ambientali e pertanto, nel rispetto delle disposizioni in materia di AIA che non sono di competenza della UOD Valutazioni Ambientali, possono essere implementate indipendentemente dalla realizzazione del progetto oggetto della VIA – VI. Si ricorda infatti che la VIA – VI attivata dalle Fonderie Pisano ha per oggetto un progetto e non l'attività nel suo complesso, che invece è oggetto dell'AIA. Per quanto riguarda la volontà espressa in merito alla realizzazione di un progetto di potenziamento dell'impianto di trattamento chimico fisico delle acque, del quale in ogni caso non viene fornito nessun dettaglio progettuale, questo potrà essere oggetto di una nuova procedura di VIA – VI, in quanto allo stato attuale della procedura non è possibile modificare nuovamente il progetto (con conseguente adeguamento del SIA (e della sua SnT) e dello Studio di Incidenza e necessità di una nuova consultazione pubblica).

Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Lo scopo del presente documento è, come sopra già evidenziato, rispondere in modo dettagliato e propositivo alle criticità evidenziate dall'Ente precedente. In particolare, dalla trattazione qui effettuata, si evince che la società propone metodi gestionali e strumenti di controllo/monitoraggio aggiuntivi al fine di ridurre al massimo gli impatti ambientali e offrire le massime garanzie ambientali all'ente. Si precisa, ancora una volta, che queste non si configurano come proposte-modifiche al progetto già presentato in VIA, al fine di non dover riaprire il procedimento ed

effettuare una nuova valutazione dello stesso.

Si sottolinea ancora come la riduzione della produzione del 25%, a fronte di enormi sacrifici economici per la società, porterà ad una drastica riduzione degli impatti ambientali.

Un'ulteriore considerazione è che, nel caso in esame, la procedura VIA-VI è propedeutica al riesame AIA. Quindi eventuali prescrizioni/indicazioni effettuate in tale fase saranno recepite nel decreto autorizzativo AIA. È opportuno evidenziare che per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, l'ente procedente può richiedere il raggiungimento di valori emissivi più bassi di quelli previsti dalla normativa nazionale. Detti valori sono chiamati in gergo tecnico "valori obiettivo". L'ente procedente potrebbe assegnare prescrittivamente dei valori obiettivo (s. 10% più bassi dei valori previsti dal D.Lgs. 152/06) per le diverse matrici, in modo da ridurre ulteriormente gli impatti ambientali.

Le Fonderie Pisano & C SpA si impegnano, sin d'ora, ad accettare in modo incondizionato i valori obiettivo richiesti dall'Ente Competente se rispondenti ad una logica di proporzionalità rispetto ad un impianto da delocalizzare.

Infine si rammenta che l'Amministrazione è tenuta a valutare concretamente le osservazioni presentate dal privato e, ove ritenga di non poterle condividere, deve darne conto in sede di assunzione del provvedimento finale, mediante adeguata motivazione. Tale norma si pone sulla scia della più generale disposizione contenuta nel precedente art. 10 della medesima legge sul procedimento amministrativo, laddove il legislatore con la 241/90 ha stabilito, alla lettera b), che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti pertinenti presentati dal privato durante l'iter procedimentale; il nuovo art. 10bis si spinge oltre, imponendo a chiare lettere all'amministrazione non un generico obbligo di valutazione, ma anche il più specifico onere di motivare l'eventuale mancato accoglimento delle deduzioni del privato istante.

A parere degli scriventi a fronte delle innumerevoli proposte gestionali e di monitoraggio effettuate dalla società, un diniego dell'istanza VIA-VI, sarebbe illogico e sicuramente non rispettoso dei principi di proporzionalità e ragionevolezza posti alla base dell'azione amministrativa.

Infatti, fornire un diniego, ad un impianto autorizzato e che ha operato per oltre 50 anni, oggi che si impegna a operare a regime ridotto (-25%) e con molteplici misure gestionali cautelative (valori obiettivo minori), adducendo eventuali ragioni di ordine ambientale, significherebbe dire che nel passato lo stesso ente ha permesso l'esercizio di una vera e propria bomba ecologica.

In considerazione del fatto che la società si doterà delle più moderne tecnologie di monitoraggio in real time, con dati accessibile da tutti tramite web, l'Ente procedente potrebbe legare la concessione della compatibilità ambientale al rispetto dei valori limiti assegnati.

Infine, la società Fonderie Pisano & C SpA si impegna e consegnare le succitate relazioni entro

trenta giorni dalla data dell'audizione (23.01.2018).

Analisi: le Fonderie Pisano hanno chiesto un'audizione in Commissione VIA al fine di fornire chiarimenti delle osservazioni già presentate in data 22/12/2017. Nel documento presentato in sede di Commissione VIA del 23/01/2018, invece, non solo non vengono forniti dei chiarimenti delle osservazioni già presentate in data 22/12/2017 ma si chiede, a valle di due integrazioni già fornite e della presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, una tempistica di trenta giorni per presentare i chiarimenti e le integrazioni già richieste nel gennaio 2017 con nota prot. 51571_25_01_2017. Inoltre nel documento si prospetta l'applicazione di misure gestionali e di monitoraggio (peraltro queste ultime solo citate ma mai esplicitate nel dettaglio progettuale) e una riduzione della produzione del 25%, applicazione che non richiede, ove non comportino modifiche o estensioni la cui realizzazione rileva dal punto di vista ambientale secondo le definizioni di cui al Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997, una procedura valutativa di competenza della UOD Valutazioni Ambientali e pertanto, nel rispetto delle disposizioni in materia di AIA che non sono di competenza della UOD Valutazioni Ambientali, possono essere implementate indipendentemente dalla realizzazione del progetto oggetto della VIA – VI. Inoltre si chiede di poter presentare un progetto modificato rispetto a quello presentato in ultimo con le integrazioni spontanee del luglio 2017: allo stato attuale della procedura non è possibile modificare nuovamente il progetto (con conseguente adeguamento del SIA (e della sua SnT) e dello Studio di Incidenza e necessità di una nuova consultazione pubblica).

Si ribadisce che la VIA – VI attivata non ha per oggetto l'opificio ma il progetto presentato. È del tutto evidente che l'opificio è oggetto dell'autorizzazione AIA DD 149/2012 ed è a questo decreto che deve rispondere. Il preavviso di parere sfavorevole è riferito al progetto e non all'opificio nel suo complesso, che invece è oggetto dell'AIA. Pertanto risulta non rispondente ai fatti asserire che il diniego è riferito ad un impianto autorizzato operante da oltre 50 anni. Il parere sfavorevole di VIA - VI, si ribadisce, è riferito esclusivamente al progetto presentato! Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

CONTRADDITTORIO COSTRUTTIVO

È opportuno evidenziare che nella nota regionale sono elencate molteplici criticità ambientali ma mancano del tutto delle “prescrizioni”, sempre presenti in altri provvedimenti di pari tipo, che potrebbero eliminare/ridurre a valori accettabili le succitate criticità. Il legislatore con la modifica della legge 241/90, a mezzo della legge 15/2015, ha voluto ampliare la fase di contraddittorio costruttivo tra pubblico e privato. Il contraddittorio dovrebbe essere propositivo, al fine di risolvere una problematica di rilevanza non solo ambientale ma anche sociale, come la presente.

Basti analizzare alcuni decreti di Valutazione di Impatto Ambientale, rilasciati dall’UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania e pubblicati su internet, per verificare come la stessa, a seguito di numerose prescrizioni impartite, si è sempre mostrata parte diligente ed attiva nella fase del contraddittorio con i proponenti le istanze di VIA.

A fronte di una disponibilità totale ed incondizionata della società Fonderie Pisano & C. SpA, come di seguito esplicitata, la mancanza di prescrizioni evidenzerebbe, a parere degli scriventi, una disparità di trattamento ed un comportamento non imparziale della PA.

Analisi: il contraddittorio costruttivo è sempre stato attuato nell’ambito del procedimento di VIA – VI in questione. Infatti con nota prot. 51571_25_01_2017 la UOD Valutazioni Ambientali ha trasmesso una richiesta di integrazioni e chiarimenti. A seguito di tale richiesta le Fonderie Pisano, dopo un preavviso di archiviazione prot. 182742 del 13/03/2017, hanno presentato a riscontro della documentazione (acquisita al prot. reg. 201195 del 20/3/2017 e poi al prot. 239098 del 31/3/2017) sostitutiva della documentazione presentata in sede di istanza e sottoposta nuovamente a consultazione pubblica e poi in data 11 luglio 2017 hanno presentato una integrazione spontanea (acquisita al prot. 478383 del 11/7/2017) con la quale hanno nuovamente sostituito la documentazione presentata. Anche questa ultima integrazione spontanea è stata sottoposta a consultazione pubblica. A seguito del preavviso di diniego le Fonderie Pisano, in data 22/12/2017, hanno presentato delle osservazioni con un contenuto tecnico diametralmente opposto a quello della nota depositata in sede di audizione del 23/01/2018. Dalla sintetica descrizione dell’iter procedurale si ritiene che tutto il procedimento sia stato condotto in modo costruttivo, dando al proponente, nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla norma di riferimento, tutte le possibilità per poter integrare e chiarire gli aspetti ritenuti critici, anche modificando il progetto, che infatti è stato modificato per ben due volte senza tuttavia rispondere esaustivamente e adeguatamente alle criticità riscontrate. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

È opportuno, ancora, ricordare che la VIA si sostanzia in una complessa analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica di un'opera da realizzare. Nel caso in esame, il territorio ha già "pagato" lo scotto ambientale più alto (fase di costruzione) e potrebbe ritrovarsi a pagare un contributo ambientale/sociale ancora più alto nella fase non controllata di fine vita (mancata dismissione/delocalizzazione dell'impianto). Inoltre si ricorda che per la fase di esercizio dell'impianto prima della sua delocalizzazione, la società Fonderie Pisano & C. SpA ha qui proposto misure gestionali di indubbia efficacia ambientale (riduzione della potenzialità produttiva, monitoraggio in continuo, incremento delle fasi pulizia etc..).

A parere degli scriventi, a fronte di quanto sopra detto ed in particolare a fronte di una completa disponibilità della società proponente a ridurre la produzione e quindi gli impatti ed a dotarsi dell'ultimo ritrovato tecnologico (validato da enti pubblici) di monitoraggio ambientale, con un ricorso al TAR pendente sull'effettiva necessità dell'esecuzione di una procedura VIA, un provvedimento di diniego contravverrebbe ai principi di razionalità, proporzionalità, imparzialità, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Si rappresenta, inoltre, che la presente procedura VIA-VI è propedeutica alla procedura AIA, attualmente in fase di riesame.

Analisi: le misure gestionali proposte, la riduzione della produzione del 25% e l'implementazione di sistemi di monitoraggio, ove non comportino modifiche o estensioni la cui realizzazione rileva dal punto di vista ambientale secondo le definizioni di cui al Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997, non richiedono una procedura valutativa di competenza della UOD Valutazioni Ambientali e pertanto, nel rispetto delle disposizioni in materia di AIA che non sono di competenza della UOD Valutazioni Ambientali, possono essere implementate indipendentemente dalla realizzazione del progetto oggetto della VIA - VI. Si ricorda infatti che la VIA - VI attivata dalle Fonderie Pisano ha per oggetto un progetto e non l'attività nel suo complesso, che invece è oggetto dell'AIA. Per quanto riguarda la dismissione si evidenzia che il progetto sottoposto a VIA - VI non comprende alcuna attività di dismissione. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Anche la procedura AIA indica chiaramente che la PA deve avere un'azione propositiva atta a garantire l'ottenimento dei minori impatti ambientali raggiungibili con l'impiego delle più moderne tecnologie.

In particolare l'art 29 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e smi recita testualmente: *“L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre **la redazione di progetti migliorativi**, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.”*

Si precisa che l'introduzione dell'articolo 10bis della legge 241/90, che prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della istanza, esplicita con forza il principio di trasparenza e dell'agire pubblico e introduce una nuova fase post istruttoria che comporta una ulteriore garanzia sull'affidamento del privato, per garantire un corretto rapporto partecipativo, un dovere di leale collaborazione, con evidenti finalità sia soddisfattive che di compiuto contraddittorio, ridimensionando in tal modo gli esiti negativi dell'istruttoria.

La buona fede è posta a presidio dell'aspettativa alla positiva conclusione del procedimento, ma prima ancora alla correttezza e alla lealtà delle trattative, ciò corrisponde alla regola generale di buona amministrazione e al principio comunitario del giusto procedimento amministrativo.

A titolo di esempio, l'UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania potrebbe, nel rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione, indicare, come prescrizioni, *“la redazione di progetti migliorativi”* che sarebbero sviluppati, in fase esecutiva, nella procedura AIA durante la procedura di riesame. Inoltre l'UOD Valutazioni ambientali della Regione Campania, nel caso in cui non ritenesse sufficienti le misure gestionali proposte dalla società, potrebbe indicare *“ulteriori condizioni specifiche”* al fine di minimizzare gli impatti nel periodo transitorio di realizzazione e potenziamento degli impianti di protezione ambientale posti a base dell'istanza VIA.

CONCLUSIONI


Da quanto sopra detto si evince che la società Fonderie Pisano & C SpA ha proposto le più moderne e costose tecnologie per la riduzione ed il monitoraggio dell'impatto ambientale. Ad ogni buon

fine, la stessa, si dichiara disponibile, sin d'ora, ad accettare in modo incondizionato ogni altra richiesta/prescrizione formulata dall'Ente Competente.


Napoli 23.01.2018

L'amministratore


I consulenti scientifici

Mario Pisano

Fonderie Pisano & C. SpA
SALERNO
Via dei Greci 144

prof. Ing. Alberto Carotenuto



prof. Ing. Francesco Colangelo



Analisi: tutte le osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 sono state analizzate e valutate ai fini della determinazione finale. La VIA – VI attivata ha per oggetto un progetto ed è su tale progetto, come da ultimo modificato dal proponente nel corso della procedura sulla scorta delle osservazioni presentate dal pubblico, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e della richiesta di chiarimenti e integrazioni (trasmessa nel gennaio 2017 dalla UOD Valutazioni Ambientali), che sono state espresse le determinazioni della Commissione. La prescrizione della redazione di progetti migliorativi in sede di VIA – VI non è prevista dalla fase nella quale si trova attualmente la procedura (art. 10bis della L. 241/1990) e non consentirebbe inoltre la sua valutazione da parte del pubblico in sede di consultazione pubblica, ovvero ad una fase essenziale della procedura di VIA – VI che già è stata espletata per tre volte per il progetto *de quo*.

Tutto quanto esposto porta a concludere che il Documento “*Chiarimenti in merito alla documentazione tecnica presentata nel procedimento di istanza di VIA – VI coordinata con l'AIA per il progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in località Fratte comune di Salerno*” depositato in sede di audizione in Commissione VIA – VI – VAS del 23/01/2018, contrariamente a quanto affermato dal proponente e dall'avv. Lentini sia nelle osservazioni trasmesse il 22/12/2017, sia in sede di audizioni (09/01/2018 e 23/01/2018) e sia nello stesso documento (“*La presente nota intende meglio chiarire quanto già indicato nel documento tecnico allegato alla nota dell'avv. Lorenzo Lentini del 22/12/2017...*”), non fornisce chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017 ma bensì nel documento:

- si chiede di presentare, entro trenta giorni decorrenti dal 23/01/2018, un progetto modificato rispetto a quello in ultimo presentato nel luglio 2017;
- si chiede di presentare le integrazioni già richieste dall'UOD Valutazioni Ambientali nel gennaio 2017 e non riscontrate dal proponente;
- si propone l'applicazione di misure gestionali, la riduzione della produzione del 25% e l'implementazione di sistemi di monitoraggio che, ove non comportino modifiche o estensioni la cui realizzazione rileva dal punto di vista ambientale secondo le definizioni di cui al Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997, non richiedono una procedura valutativa di competenza della UOD Valutazioni Ambientali e pertanto, nel rispetto delle disposizioni in materia di AIA che non sono di competenza della UOD Valutazioni Ambientali, possono essere implementate indipendentemente dalla realizzazione del progetto oggetto della VIA – VI se ritenute migliorative delle performances ambientali della Fonderia.

Per tutto quanto esposto si ritiene, in conclusione, che i contenuti della nota depositata dalle Fonderie Pisano nella seduta della Commissione VIA del 23/01/2018 non costituiscono un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017 ma si configurano come una richiesta di una dilazione temporale all'espressione del parere finale per consentire l'ulteriore integrazione alla documentazione già agli atti, al fine di modificare il progetto e colmare le lacune

valutative evidenziate nelle determinazioni della Commissione VIA del 12/12/2017, già oggetto di richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della UOD Valutazioni ambientali con nota prot. 51571_25_01_2017, e condivise anche dai consulenti del proponente (prof. Carotenuto, prof. Colangelo).

Per tutte le motivazioni esposte si ritiene che le osservazioni trasmesse in data 22/12/2018 dall'avv. Lentini e dalle Fonderie Pisano, entrambe recanti in allegato le medesime controdeduzioni tecniche, e i "chiarimenti" depositati agli atti della Commissione VIA in data 23/01/2018, non rechino elementi in grado di superare le motivazioni ostative di cui al parere della Commissione VIA del 12/12/2017. Pertanto si conferma integralmente il parere sfavorevole di VIA e di VI espresso nella seduta del 12/12/2017 per tutte le motivazioni in esso riportate.